



**LINEE GUIDA DELL'UNHCR SULL'ELEGGIBILITÀ  
PER LA VALUTAZIONE DELLE NECESSITÀ  
DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE  
DEI RICHIEDENTI ASILO PROVENIENTI  
DALL'ERITREA**

**Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)  
20 aprile 2011**

**HCR/EG/ERT/11/01**

## NOTA

Le Linee Guida dell'UNHCR sull'Eleggibilità sono emesse dall'Ufficio per assistere le persone incaricate di prendere decisioni, tra cui il personale dell'UNHCR, Governi e professionisti privati, nel valutare le necessità di protezione internazionale dei richiedenti asilo. Si tratta di interpretazioni giuridiche dei criteri di rifugiato in riferimento agli specifici profili, sulla base delle condizioni sociali, politiche, economiche, di sicurezza, di diritti umani e umanitarie nel paese/territorio d'origine interessato. Le necessità di protezione internazionale rilevanti sono analizzate nel dettaglio e vengono fornite raccomandazioni su come le domande in questione si correlino ai principi e ai criteri rilevanti del diritto internazionale dei rifugiati, in particolare in base allo Statuto dell'UNHCR, alla Convenzione sui Rifugiati del 1951 e al suo Protocollo del 1967, nonché agli strumenti regionali rilevanti come la Dichiarazione di Cartagena, la Convenzione OUA del 1969 e la Direttiva Qualifiche dell'UE. Le raccomandazioni possono inoltre riguardare, ove rilevanti, regimi di protezione complementare o sussidiaria.

L'UNHCR emette le Linee Guida sull'Eleggibilità per promuovere corretta interpretazione e applicazione dei citati criteri di rifugiato in linea con la sua responsabilità di supervisione, così come contenuta nel paragrafo 8 del suo Statuto in connessione con l'articolo 35 della Convenzione e dell'articolo II del suo Protocollo, nonché sulla base dell'esperienza e della competenza sviluppate negli anni sulle questioni relative all'eleggibilità e alla determinazione dello status di rifugiato. È auspicabile che le indicazioni e le informazioni contenute nelle Linee Guida siano tenute attentamente in considerazione dalle autorità e dalla magistratura nell'ambito del processo decisionale in merito alle domande d'asilo. Le Linee Guida sono basate su ricerche approfondite, su informazioni fornite dalla rete globale degli uffici locali dell'UNHCR e su materiale proveniente da specialisti, ricercatori e da altre fonti indipendenti dei vari paesi, rigorosamente verificate nella loro attendibilità. Le Linee Guida sono disponibili sul sito dell'UNHCR Refworld <http://www.refworld.org>.

## Indice

<b>I.</b>	<b>INTRODUZIONE</b>	<b>4</b>
<b>II.</b>	<b>INFORMAZIONI DI BACKGROUND</b>	<b>5</b>
<b>III.</b>	<b>ELEGGIBILITÀ PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE</b>	<b>10</b>
A.	PROFILI POTENZIALMENTE A RISCHIO	11
1.	<i>Servizio Militare/Nazionale</i>	11
i.	Evasori del servizio di leva e disertori	19
ii.	Reclutamento di minori	21
iii.	Obiettori di coscienza	22
iv.	Famigliari di evasori del servizio di leva e disertori	22
v.	Violenza sessuale e di genere	23
2.	<i>Membri di gruppi di opposizione politica e critici del Governo</i>	24
3.	<i>Giornalisti e altri professionisti dei media</i>	26
4.	<i>Sindacalisti e attivisti dei diritti dei lavoratori</i>	29
5.	<i>Membri di gruppi religiosi minoritari</i>	30
i.	Gruppi religiosi minoritari non registrati	31
ii.	Gruppi religiosi registrati	34
6.	<i>Donne e minori con profili specifici</i>	35
i.	Violenza sessuale e di genere	36
ii.	Pratiche tradizionali dannose	37
7.	<i>Persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuate (LGBTI)</i>	38
8.	<i>Membri di determinati gruppi etnici minoritari</i>	40
9.	<i>Vittime di tratta</i>	42
B.	ALTERNATIVA DI FUGA O TRASFERIMENTO INTERNI (IFA/IRA)	43
C.	ESCLUSIONE DALLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DEI RIFUGIATI	45

## I. Introduzione

Il presente documento di Linee Guida sostituisce *UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Eritrea* dell'aprile 2009<sup>1</sup>. Esso viene pubblicato in risposta a un contesto di continui alti numeri di domande d'asilo inoltrate da eritrei, un contesto che richiede un aggiornamento sugli specifici profili per i quali possono sorgere necessità di protezione internazionale<sup>2</sup>.

Le domande presentate da richiedenti asilo provenienti dall'Eritrea, sulla base dei criteri di rifugiato contenuti nella Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 (Convenzione del 1951) e del suo Protocollo del 1967<sup>3</sup> e/o sulla base della Convenzione che regola gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa (Convenzione OUA)<sup>4</sup>, dovranno generalmente essere considerate nel proprio merito secondo eque ed efficienti procedure di determinazione dello status, nonché di aggiornate e pertinenti informazioni sul paese d'origine.

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ritiene che gli individui con i profili evidenziati di seguito richiedano un esame particolarmente attento dei possibili rischi. Tali profili di rischio - sebbene non esaustivi - comprendono (i) persone che evitano il servizio nazionale/militare; (ii) membri di gruppi di opposizione politica e critici del Governo; (iii) giornalisti e altri professionisti dei media; (iv) sindacalisti e attivisti dei diritti dei lavoratori; (v) membri di gruppi religiosi minoritari; (vi) donne e minori con profili specifici; (vii) persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuate (LGBTI); (viii) membri di determinati gruppi etnici minoritari; e (ix) vittime di tratta.

Data l'onnipresenza dell'esercito, di una ben radicata rete di informatori del Governo, oltre al controllo esercitato da agenti dello Stato sulla popolazione in tutto il territorio nazionale, l'UNHCR non considera la fuga all'interno del paese come un'alternativa ragionevole laddove il rischio di persecuzione emani dallo Stato e dai suoi agenti. Per le categorie di richiedenti che temono una persecuzione da parte di agenti non statuali, la questione se sia disponibile o meno un'alternativa di fuga o trasferimento interni dovrebbe essere esaminata con attenzione.

Alla luce delle attuali gravi violazioni dei diritti umani, nonché delle infrazioni del diritto internazionale umanitario durante la trentennale guerra per l'indipendenza dall'Etiopia e le successive dispute di confine, in domande individuali da parte di richiedenti asilo eritrei potrebbero sorgere considerazioni di esclusione ai sensi dell'articolo 1F della Convenzione del 1951 e/o dell'articolo I(5) della Convenzione OUA. Dev'essere prestata attenta considerazione in particolare ai seguenti profili: (i) membri dell'esercito eritreo; (ii) funzionari di Governo in posizioni di autorità, tra cui membri del Consiglio dei Ministri; (iii) dirigenti e guardie carcerari; (iv) membri dell'apparato di sicurezza/intelligence dello Stato, tra cui le forze di polizia e il Servizio di Sicurezza Nazionale; (v) agenti e informatori del Governo; (vi) membri della magistratura; (vii) membri dei movimenti armati di liberazione durante la guerra d'indipendenza con l'Etiopia; (viii) membri dei gruppi di opposizione coinvolti in attacchi armati; e (ix) gruppi di militanti islamici.

---

<sup>1</sup> UNHCR, *UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Eritrea*, aprile 2009, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49de06122.html>.

<sup>2</sup> Il presente documento di Linee Guida si basa su informazioni a disposizione dell'UNHCR al 15 aprile 2011, tranne ove diversamente specificato.

<sup>3</sup> Convenzione relativa allo status dei rifugiati, 28 luglio 1951, Nazioni Unite, Treaty Series, vol. 189, pag. 137, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3be01b964.html>; e Protocollo relativo allo status dei rifugiati, 31 gennaio 1967, Nazioni Unite, Treaty Series, vol. 606, pag. 267, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3ae4.html>.

<sup>4</sup> Convenzione che regola gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa, 10 settembre 1969, 1001 U.N.T.S. 45, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36018.html>.

Dovrebbe essere inoltre rilevato che l'accesso a informazioni pienamente complete della situazione in Eritrea è limitato a causa delle perduranti restrizioni alla libertà di movimento ed espressione nel paese, come evidenziato dalla virtuale assenza di media indipendenti, di opposizione politica o di società civile<sup>5</sup>. Al momento della redazione del presente documento di Linee Guida l'UNHCR ha esaminato le informazioni più aggiornate rilevanti da un'ampia varietà di fonti. Laddove ancora pertinenti, si fa riferimento a fonti più datate. L'analisi contenuta nel documento si basa anche su informazioni coerenti fornite all'UNHCR dai rifugiati in tutto il mondo.

## II. Informazioni di background

Nonostante il pluralismo politico sia garantito dalla Costituzione, da quando ha ottenuto l'indipendenza l'Eritrea è governata dal solo partito politico del paese, il Fronte Popolare per la Democrazia e la Giustizia (People's Front for Democracy and Justice, PFDJ)<sup>6</sup>. Nel paese non possono agire apertamente movimenti di opposizione politica<sup>7</sup>. La sola opposizione attiva esiste nella diaspora<sup>8</sup>. Le elezioni presidenziali e legislative, in programma rispettivamente per il 1997 e il 2001, sono state rinviate indefinitamente<sup>9</sup>. La Costituzione<sup>10</sup> - approvata per referendum nel 1997 - non è realmente implementata<sup>11</sup>.

In base a quanto risulta dalle informazioni a disposizione, la magistratura sarebbe soggetta a interferenze da parte dell'esecutivo<sup>12</sup> e il sistema giudiziario<sup>13</sup> nel suo complesso soffrirebbe della

---

<sup>5</sup> Come risultato delle misure legislative adottate nel 2005, negli ultimi 5 anni le organizzazioni internazionali sui diritti umani non hanno praticamente avuto accesso all'Eritrea. Pertanto il monitoraggio indipendente della situazione dei diritti umani sul terreno è stato seriamente limitato e i rapporti degli osservatori indipendenti si basano ampiamente su interviste con rifugiati e richiedenti asilo eritrei nei paesi vicini, una fonte utilizzata anche dall'UNHCR. Si veda inoltre UK Foreign and Commonwealth Office, *Human Rights and Democracy: The 2010 Foreign & Commonwealth Office Report - Eritrea*, 31 marzo 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d99aa836e.html>, sui gravi ostacoli all'ottenimento di informazioni attendibili provenienti dall'Eritrea.

<sup>6</sup> Economist Intelligence Unit, *Country Report: Eritrea*, febbraio 2011; e International Crisis Group, *Eritrea: The Siege State*, 21 settembre 2010, pag. 11, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c9c65eb2.html>.

<sup>7</sup> Si vedano, ad esempio, Economist Intelligence Unit, *Country Report: Eritrea*, febbraio 2011; e US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices - Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>.

<sup>8</sup> Economist Intelligence Unit, *Country Report: Eritrea*, febbraio 2011.

<sup>9</sup> Si vedano, ad esempio, US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices - Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>; e BBC, *Country Profile Eritrea*, 30 novembre 2010, [http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/country\\_profiles/1070813.stm](http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/country_profiles/1070813.stm).

<sup>10</sup> *Constitution of Eritrea*, 23 maggio 1997, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3dd8aa904.html>.

<sup>11</sup> Global Christian, *Eritrean Christians e Costituzione Eritrea*, 2 settembre 2009, <http://www.globalchristian.org/articles/3-intermediate/62-eritrean-christians-and-the-eritrean-constitution.html>. Il diritto eritreo deriva da leggi transitorie che incorporano gli statuti precedenti all'indipendenza del Fronte popolare di liberazione eritreo, leggi etiopiche modificate, norme consuetudinarie e leggi promulgate dopo l'indipendenza; si veda Dr. David Winslow, *Crime and Society A Comparative Criminology Tour of the World*, San Diego State University, senza data, <http://www-rohan.sdsu.edu/faculty/rwinslow/africa/eritrea.html>.

<sup>12</sup> Si vedano, ad esempio, UK Foreign and Commonwealth Office, *Human Rights and Democracy: The 2010 Foreign & Commonwealth Office Report - Eritrea*, 31 marzo 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d99aa836e.html>; Human Rights Watch, *World Report 2011 - Eritrea*, 24 gennaio 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d3e801bc.html>; Asmarino, *Special Courts in Eritrea*, 15 maggio 2010, <http://www.asmarino.com/articles/673-special-courts-in-eritrea>; International Crisis Group, *Eritrea: The Siege State*, 21 settembre 2010, pag. 11, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c9c65eb2.html>; e Freedom House, *The Worst of the Worst 2010 - Eritrea*, 3 giugno 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c0e0afc1e.html>. Il processo giudiziario sarebbe influenzato da forme clientelari di ex combattenti che successivamente sono diventati giudici; si veda US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices - Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>.

<sup>13</sup> Per una panoramica approfondita del sistema giudiziario eritreo, si veda Luwam Dirar e Kibrom Tesfagabir, *Introduction of Eritrean Legal System and Research*, marzo 2011, <http://www.nyulawglobal.org/Globalex/Eritrea.htm>. Il sistema giudiziario consiste di "tribunali speciali" civili, militari e controllati dall'esecutivo che avrebbero giudicato

manca di personale specializzato, dell'inadeguatezza dei finanziamenti e della carenza di infrastrutture<sup>14</sup>. Membri delle forze armate (compresi i coscritti) sono soggetti alla giurisdizione militare nei tribunali militari. Vi sono comunque informazioni secondo cui nella pratica le pene per reati militari - tra cui l'evasione dal servizio di leva e la diserzione - sono generalmente amministrare da comandanti locali senza controllo da parte della magistratura<sup>15</sup>.

Lo Stato possiede i media ed esercita totale controllo su di essi<sup>16</sup>. Come risultato, da tre anni l'Eritrea occupa l'ultimo posto nella classifica dell'Indice della libertà di stampa stilata da Reporter Senza Frontiere<sup>17</sup>. Anche le attività degli osservatori dei diritti umani e delle organizzazioni non governative (ONG) locali e internazionali sono state ridotte in maniera significativa a seguito dell'adozione della Proclamazione sulle ONG del maggio 2005<sup>18</sup>. Alle ONG internazionali che non hanno ottenuto l'approvazione da parte delle autorità secondo la nuova procedura di registrazione è stato richiesto di lasciare il paese<sup>19</sup>. Durante il 2010 e il 2011 l'Eritrea ha continuato a restringere l'accesso umanitario<sup>20</sup>, in linea con la sua politica di autosufficienza e con la preferenza di

---

casi politicamente motivati. L'Ufficio del Procuratore Generale decide quali casi devono essere processati da questi tribunali, compresi i nuovi processi di casi di tribunali civili. Davanti ai tribunali speciali non sono disponibili rappresentanza legale o diritto d'appello, e i giudici sono ufficiali militari con scarsa o nessuna formazione in ambito giuridico. Si vedano US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>; e Amnesty International, *Eritrea: 'You have no right to ask' – Government resists scrutiny on human rights*, AFR 64/003/2004, 19 maggio 2004, pag. 24, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4129dcf54.html>. La ricomposizione di dispute attraverso il diritto consuetudinario sarebbe incoraggiato dalle autorità giudiziarie; si vedano Shabait, *Eritrea: The Society Called Upon to Properly Preserve and Bequeath Customary Law*, 1 marzo 2010, <http://allafrica.com/stories/201003020103.html>; e Shabait, *Eritrea: 42 Percent of Cases Presented to Central Region's Community Magistrates Settled Through Reconciliation*, 27 febbraio 2010, <http://allafrica.com/stories/201003011114.html>

<sup>14</sup> US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>; e International Crisis Group, *Eritrea: The Siege State*, 21 settembre 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c9c65eb2.html>.

<sup>15</sup> Si vedano, ad esempio, Human Rights Watch, *Service for Life: State Repression and Indefinite Conscription in Eritrea*, 16 aprile 2009, pag. 27, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e6dccc60.html>; e Tronvoll, Kjetil, *The Lasting Struggle for Freedom in Eritrea – Human Rights and Political Development*, Oslo Centre for Peace and Human Rights, 1991-2009, 2009, [http://www.oslocenter.no/images/stories/eritrearapport\\_2\\_endelig\\_version.pdf](http://www.oslocenter.no/images/stories/eritrearapport_2_endelig_version.pdf).

<sup>16</sup> Si veda, ad esempio, Freedom House, *The Worst of the Worst 2010 – Eritrea*, 3 giugno 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c0e0afc1e.html>.

<sup>17</sup> Reporters Without Borders, *Journalists still hunted down nine years after Settembre 2001 purges*, 17 settembre 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c984645c.html>.

<sup>18</sup> La *Proclamazione n. 145/2005, una Proclamazione per determinare l'amministrazione delle organizzazioni non governative*, 11 maggio 2005, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/493507c92.html>, regola le attività delle organizzazioni non governative. In base alla Proclamazione, le ONG internazionali si limitano all'attività di assistenza e riabilitazione e non possono impegnarsi direttamente con le comunità locali (artt. 5-9).

<sup>19</sup> Si vedano, ad esempio, Human Rights Watch, *World Report 2011 - Eritrea*, 24 gennaio 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d3e801bc.html>; e Freedom House, *The Worst of the Worst 2010 – Eritrea*, 3 giugno 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c0e0afc1e.html>. Secondo alcuni rapporti, in Eritrea restano solo 6 ONG umanitarie internazionali: Oxfam, Lutheran World Federation, Irish Self-Help, Gruppo Missione Asmara Italia, Refugee Trust International e Norwegian Church Aid. È stato inoltre riferito che Catholic Relief Services, non essendosi conformata con le disposizioni del Governo, ha chiuso il proprio ufficio nel 2010; si veda US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>. Tutte le attività di assistenza sarebbero implementate attraverso strutture governative, nonostante le limitate capacità. Alle ONG internazionali e nazionali ancora attive non sarebbe consentito essere partner operativi delle agenzie delle Nazioni Unite; si veda UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, *Eritrea*, senza data (visionato l'11 marzo 2011), <http://ochaonline.un.org/OCHAHome/WhereWeWork/Eritrea/tabid/5990/language/en-US/Default.aspx>.

<sup>20</sup> Si veda, ad esempio, BBC News, *Eritrea refuses food aid*, 3 gennaio 2010, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8438207.stm>. In Eritrea è in atto una crisi alimentare, ma gli operatori umanitari affermano di non poterne determinare appieno la gravità poiché non sono in grado di valutare la situazione a causa delle restrizioni ai loro spostamenti e della politica di "auto-sufficienza" attuata dal Governo; si vedano Aadalvoice, *WFP: concerned about Eritrea as can not get any information*, 28 settembre 2009,

programmi di *cash-for-work* rispetto alla distribuzione gratuita di cibo<sup>21</sup>, nonostante vi siano informazioni su significativi tassi di malnutrizione tra la popolazione<sup>22</sup>.

Le tese relazioni dell'Eritrea con i suoi vicini - in particolare la situazione di stallo “*no peace, no war*” con l'Etiopia - sono considerate il fattore responsabile dell'elevato livello di mobilitazione militare<sup>23</sup>. Nel dicembre 2009 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha imposto sanzioni contro l'Eritrea per il suo presunto sostegno alle fazioni armate islamiste opposte al Governo Federale Somalo di Transizione. Le sanzioni consistono nell'embargo delle armi, nel congelamento dei beni dei leader politici e militari eritrei, nonché in restrizioni alla loro possibilità di spostarsi<sup>24</sup>.

Il fatto che l'Etiopia non si adegui alla decisione della Commissione sul confine Eritrea-Etiopia del 2002<sup>25</sup> e la sua presunta disponibilità ad ospitare gruppi eritrei di opposizione in esilio contribuisce ad alimentare tensioni tra i due paesi<sup>26</sup>. Nel gennaio 2011 le autorità etiopiche hanno riferito dell'arresto di 7 militanti che avrebbero tentato di attaccare obiettivi etiopici rispondendo a ordini del Governo eritreo<sup>27</sup>. D'altro canto, nel giugno 2010 l'Eritrea ha ritirato le proprie truppe da Ras Doumeira e dall'isola di Doumeira, un'area contesa al confine con Gibuti e teatro di gravi scontri nel 2008<sup>28</sup>. I due paesi hanno autorizzato il Qatar a negoziare un accordo<sup>29</sup>. Nel gennaio 2011 il Governo eritreo ha riaperto la propria missione presso l'Unione Africana<sup>30</sup>.

---

<http://adalvoice.wordpress.com/2009/09/28/wfp-concerned-about-eritrea-because-cannot-get-any-information/>; e IRIN, *Eritrea: How bad is the food crisis really?*, 12 giugno 2009, <http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportId=84827>.

<sup>21</sup> Al fine di affrontare la dipendenza dagli'assistenza alimentare, il Governo eritreo ha sospeso l'assistenza in favore di uno schema *food-for-work* e, infine, nell'aprile 2006, ha introdotto una politica *cash-for-work*; si vedano, ad esempio, UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, *Eritrea*, senza data (visionato il 12 aprile 2011), <http://www.unocha.org/where-we-work/eritrea>; e World Food Programme, *Country - Eritrea*, senza data (visionato il 25 gennaio 2011), <http://www.wfp.org/countries/Eritrea>.

<sup>22</sup> Secondo l'UNICEF, i minori e le donne restano vulnerabili a intensa sotto-nutrizione; si vedano UNICEF, *2011 UNICEF Humanitarian Action for Children, Marzo 2011*, pag. 47, [http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2011.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/MCOI-8EQFBU-full\\_report.pdf/\\$File/full\\_report.pdf](http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2011.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/MCOI-8EQFBU-full_report.pdf/$File/full_report.pdf); e UNICEF, *UNICEF Humanitarian Action 2010 Report: Mid-Year Review*, giugno 2010, pagg. 23-25, [http://www.unicef.org/infobycountry/files/HAR\\_Mid-Year\\_Review\\_2010.pdf](http://www.unicef.org/infobycountry/files/HAR_Mid-Year_Review_2010.pdf).

<sup>23</sup> Economist Intelligence Unit, *Country Report: Eritrea*, febbraio 2011.

<sup>24</sup> UN Security Council, *Security Council resolution 1907 (2009) [on arms embargo against Eritrea and on expansion of the mandate of the Security Council Committee Established pursuant to Resolution 751 (1992)]*, S/RES/1907 (2009), 23 dicembre 2009, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b66c06cd.html>. Si veda inoltre BBC News, *Eritrea hit with sanctions for 'aiding insurgents'*, 23 dicembre 2009, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/8428881.stm>.

<sup>25</sup> Nel 1998 una disputa di confine con l'Etiopia, nei pressi della città di Badme, degenerò in una vera e propria guerra tra i due paesi. Il conflitto cessò a seguito di un accordo di cessate-il-fuoco nel giugno 2000, lasciando decine di migliaia di vittime tra i soldati di entrambe le parti. Nell'aprile 2002, una Commissione sul confine sostenuta dalle Nazioni Unite, ha emesso le sue raccomandazioni per la demarcazione della frontiera in favore della rivendicazione territoriale eritrea; si veda UN Security Council, *Letter dated 2 Ottobre 2008 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council (United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea)*, S/2008/630, 3 ottobre 2008, [http://www.un.org/Docs/sc/unscc\\_presandsg\\_letters08.htm](http://www.un.org/Docs/sc/unscc_presandsg_letters08.htm). Il fatto che l'Etiopia non abbia riconosciuto come definitivo il confine demarcato dalla Commissione sarebbe invocato come giustificazione per mantenere l'Eritrea “sul piede di guerra”; si vedano UK Foreign and Commonwealth Office, *Human Rights and Democracy: The 2010 Foreign & Commonwealth Office Report - Eritrea*, 31 marzo 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d99aa836e.html>; Human Rights Watch, *World Report 2011 - Eritrea*, 24 gennaio 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d3e801bc.html>; e Sudan Tribune, *Eritrean President barely escapes assassination attempt - report*, 17 agosto 2009, <http://www.sudantribune.com/Eritrean-president-barely-escapes.32162>. Nel 2010 si è verificato un incidente sul fronte di Zalam Besa, sul confine etiopico. I ministeri eritreo ed etiopico fornirono resoconti contrastanti sulle perdite subite dai loro eserciti; si veda TVNZ, Reuters, *Eritrea says 10 Ethiopian troops killed*, 4 gennaio 2010, <http://tvnz.co.nz/world-news/eritrea-says-10-ethiopian-troop-killed-3323600>.

<sup>26</sup> Economist Intelligence Unit, *Country Report: Eritrea*, febbraio 2011.

<sup>27</sup> Non è stato ancora acclarato se le persone arrestate siano cittadini eritrei o appartengano a un gruppo anti-governativo proveniente dall'Etiopia; si veda Economist Intelligence Unit, *Country Report: Eritrea*, febbraio 2011.

<sup>28</sup> Nel giugno 2008, dopo diverse settimane di campagna militare, sono stati registrati gravi scontri tra le Forze Armate di Gibuti (Djibouti Armed Forces, DAF) e le Forze di Difesa Eritree (Eritrean Defence Forces, EDF) lungo il confine non demarcato tra i due paesi, scontri risultati in oltre 35 vittime e dozzine di feriti; si veda UN Security Council, *Letter*

Sul piede di guerra dal momento della sua indipendenza e con un personale militare stimato tra le 200.000 e le 320.000 unità, l'Eritrea dispone dell'esercito più numeroso tra quelli dei paesi dell'Africa sub-sahariana<sup>31</sup>. Il paese utilizza approssimativamente il 6,3% del suo prodotto interno lordo (PIL) per fini militari, collocandosi al 9° posto a livello mondiale per spese militari pro-capite<sup>32</sup>. Secondo le stime, inoltre, il 35% della sua popolazione sarebbe coinvolto nel servizio militare<sup>33</sup>.

In base alle informazioni a disposizione, durante la guerra del 1998-2000 migliaia di cittadini e residenti sarebbero stati espulsi sia dall'Etiopia che dall'Eritrea<sup>34</sup>. Tra loro circa 70.000 persone di origine etiopica espulse forzatamente o rimpatriate volontariamente dall'Eritrea<sup>35</sup>. Durante quel

---

*dated 11 Settembre 2008 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council: report of the United Nations fact-finding mission on the Djibouti-Eritrea crisis, S/2008/602, 12 settembre 2008, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49997ad80.html>. La maggior parte del confine tra Gibuti e l'Eritrea non è mai stato demarcato ufficialmente. L'Eritrea rivendica Ras Doumeira e l'isola di Doumeira - occupate dalle EDF dal marzo 2008 - come parte del proprio territorio in conformità con un accordo del 1935 tra la Francia e l'Italia mai ratificato, che assegnava l'isola di Doumeira all'Eritrea, allora amministrata dall'Italia. Si veda UN Security Council, *Letter dated 11 Settembre 2008 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council: report of the United Nations fact-finding mission on the Djibouti-Eritrea crisis, S/2008/602, 12 settembre 2008, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49997ad80.html>.**

<sup>29</sup> UN Security Council, *Under-Secretary-General, Briefing Security Council, Commends Recent Steps by Eritrea, Djibouti to Negotiate Settlement of 2008 Border Dispute, SC/9987, 20 luglio 2010, <http://www.un.org/News/Press/docs/2010/sc9987.doc.htm>; e UN Security Council, *Report of the Secretary-General on the Eritrea, S/2010/327, 22 giugno 2010, par. 11-18, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c35653e2.html>.**

<sup>30</sup> Voice of America, *Eritrea Reopens African Union Mission, 19 gennaio 2011, <http://www.voanews.com/english/news/africa/Eritrea-Reopens-African-Union-Mission-114212594.html>; e Unione Africana, *The Chairperson of the African Union Commission Receives the Credentials of the Permanent Representatives of Eritrea, 18 gennaio 2011, <http://www.africa-union.org/root/ar/index/ChairpersonreceivescredentialsofEritrea-Jan2011.pdf>. Il ritiro dell'Eritrea dall'Unione Africana - nel maggio 2009 - costituiva una protesta contro quello che era visto come il "fallimento" dell'Unione Africana nel condannare le presunte violazioni da parte dell'Etiopia di un accordo di pace che poneva fine alla Guerra di confine del periodo 1998-2000; si veda Economist Intelligence Unit, *Country Report: Eritrea*, febbraio 2011.**

<sup>31</sup> Alcune fonti stimano in 200.000 il personale dell'esercito eritreo e in 120.000 il numero dei componenti delle forze di riservisti; si vedano, ad esempio, EuropaOnline, *Eritrea Profile*, come citato in United Kingdom Home Office, *Country of Origin Information Report - Eritrea*, 15 aprile 2011, par. 8.02, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4dabf33c2.html>; e Jane's Information Group, *Sentinel Security Assessment - North Africa: Armed forces (Eritrea)*, 26 gennaio 2010, <http://www.janes.com/articles/Janes-Sentinel-Security-Assessment-North-Africa/Armed-forces-Eritrea.html>. Secondo le stime di altre fonti, l'esercito eritreo sarebbe formato da 320.000 persone; si veda Reuters, *In Eritrea, youth say frustrated by long service*, 18 luglio 2008, <http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSL14124755>. Per fare un raffronto, nel 2009 il numero di componenti dell'esercito etiopico era stimato in 150.000 unità: si veda Jane's Information Group, *Sentinel Security Assessment - North Africa: Armed forces (Ethiopia)*, 30 novembre 2009, <http://www.janes.com/articles/Janes-Sentinel-Security-Assessment-North-Africa/Armed-forces-Ethiopia.html>.

<sup>32</sup> È stato riferito che il 25% del bilancio del paese è destinato a spese militari; UN Human Rights Council, *Written statement submitted by the Jubilee Campaign, a non-governmental organization in special consultative status, A/HRC/16/NGO/128, 1 marzo 2011, pag. 3, [http://ap.ohchr.org/documents/dpage\\_e.aspx?c=61&su=69](http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?c=61&su=69). US Central Intelligence Agency, *The World Factbook: Eritrea*, ultimo aggiornamento 27 maggio 2010, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/er.html>. A titolo comparativo, le spese militari stimate dell'Etiopia ammontavano all'1,2% del PIL, collocando il paese al 120° posto al mondo; si veda US Central Intelligence Agency, *The World Factbook: Ethiopia*, ultimo aggiornamento 27 maggio 2010, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/et.html>.*

<sup>33</sup> Immigration and Refugee Board of Canada, *Eritrea: Military service, including age of recruitment, length of service, grounds for exemption, penalties for desertion from and evasion of military service and availability of alternative service (2005 - 2006)*, ERI102026.E, 28 febbraio 2007, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/469cd6b83.html>.

<sup>34</sup> Il Governo eritreo ha ripetutamente negato una politica ufficiale di espulsioni; si veda Human Rights Watch, *The Horn of Africa War: Mass Expulsions and the Nationality Issue*, 30 gennaio 2003, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f4f59523.html>.

<sup>35</sup> Open Society Justice Initiative, *Discrimination in Access to Nationality, Statement Submitted by the Open Society Justice Initiative for Consideration by the United Nations Human Rights Council at its Sixth Session, on the occasion of*



periodo, inoltre, molti etiopi avrebbero perso il lavoro, sarebbero stati detenuti arbitrariamente e/o illegalmente, o sarebbero stati oggetto di aggressioni fisiche<sup>36</sup>.

Si stima che attualmente in Eritrea vivano circa 15.000 persone di origine etiopica<sup>37</sup>. Per la maggior parte sarebbero ancora considerati stranieri non avendo ottenuto la naturalizzazione prima del 1998. In quanto tali, sarebbero loro rilasciati permessi di soggiorno e non avrebbero diritto a carte d'identità o passaporti nazionali eritrei<sup>38</sup>. Inoltre, i figli di coppie miste eritree-etioptiche si troverebbero a dover affrontare ostacoli amministrativi al momento di chiedere il riconoscimento della loro nazionalità in Eritrea, in Etiopia o mentre si trovano in esilio<sup>39</sup>.

Il PIL pro-capite stimato per il 2010 ammontava a meno di 423 dollari USA<sup>40</sup>. Il paese praticamente non ha esportazioni, mentre i costi delle importazioni assommano a circa il 40% del PIL. Il costo della vita, in particolare nelle aree urbane, sta progressivamente aumentando oltre le possibilità della maggior parte degli eritrei<sup>41</sup>. I servizi sociali restano limitati e - secondo le informazioni a

---

its *Universal Periodic Review of Eritrea* Novembre 30 – Dicembre 11, 2009, aprile 2009, [http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/OSJI\\_ERI\\_URP\\_S06\\_2009.pdf](http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/OSJI_ERI_URP_S06_2009.pdf); e Human Rights Watch, *The Horn of Africa War: Mass Expulsions and the Nationality Issue*, 30 gennaio 2003, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f4f59523.html>. Le deportazioni sono cessate a seguito dell'accordo di cessate-il-fuoco del giugno 2000. Il successivo rimpatrio di cittadini etiopici ed eritrei è stato intrapreso sotto gli auspici del Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC). Nel marzo 2009, comunque, il Governo eritreo ha ritirato l'autorizzazione del ICRC ad assistere il rimpatrio volontario dei civili; si veda ICRC, *Annual Report: Eritrea 2009*, 2010, <http://www.icrc.org/eng/assets/files/annual-report/icrc-annual-report-2009-eritrea.pdf>.

<sup>36</sup> Si vedano, ad esempio, Writenet, *Eritrea: The challenges of a new State and their implications for refugees and other persons of concern to UNHCR*, maggio 2006, pagg. 16-17, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4538821e4.html>; e Human Rights Watch, *The Horn of Africa War: Mass Expulsions and the Nationality Issue*, 30 gennaio 2003, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f4f59523.html>.

<sup>37</sup> Open Society Justice Initiative, *Discrimination in Access to Nationality, Statement Submitted by the Open Society Justice Initiative for Consideration by the United Nations Human Rights Council at its Sixth Session, on the occasion of its Universal Periodic Review of Eritrea* November 30 – December 11, 2009, aprile 2009, [http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/OSJI\\_ERI\\_URP\\_S06\\_2009.pdf](http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/OSJI_ERI_URP_S06_2009.pdf).

<sup>38</sup> Nel contesto delle domande d'asilo presentate da eritrei, dovrebbe essere tenuto a mente che i lunghi requisiti di residenza necessari per la naturalizzazione, insieme alla mancanza di prova della cittadinanza etiopica, creerebbero un rischio di apolidia per le persone di origine etiopica o di origine mista etiopica/eritrea. Nei casi in cui viene determinata l'apolidia di queste persone, le loro domande d'asilo devono essere esaminate in riferimento alle attuali condizioni in Eritrea, quale loro paese di residenza abituale. Sul rischio di apolidia, si vedano Open Society Justice Initiative, *Discrimination in Access to Nationality, Statement Submitted by the Open Society Justice Initiative for Consideration by the United Nations Human Rights Council at its Sixth Session, on the occasion of its Universal Periodic Review of Eritrea* November 30 – December 11, 2009, aprile 2009, [http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/OSJI\\_ERI\\_URP\\_S06\\_2009.pdf](http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/OSJI_ERI_URP_S06_2009.pdf); e Human Rights Watch, *The Horn of Africa War: Mass Expulsions and the Nationality Issue*, 30 gennaio 2003, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f4f59523.html>. L'attuale normativa richiede che le persone di discendenza etiopica rinnovino i loro permessi di soggiorno ogni 6 mesi; si veda Writenet, *Eritrea: The challenges of a new State and their implications for refugees and other persons of concern to UNHCR*, giugno 2006, pagg. 5-16, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4538821e4.html>.

<sup>39</sup> Louise Thomas, 'Refugees and Asylum Seekers from Mixed Eritrean-Ethiopian families in Cairo', American University Cairo, giugno 2006, pagg. 17-34, <http://www.aucegypt.edu/GAPP/cmrs/reports/Documents/Mixedfamilies.pdf>, in cui si afferma che "[p]ersone che hanno discendenza mista hanno spesso trovato impossibile ottenere il riconoscimento della nazionalità [etiopica o eritrea] sulla base della loro discendenza, od ostacoli amministrativi che possono o meno essere intesi come bloccare la domanda di un individuo per il riconoscimento della nazionalità sulla base della sua discendenza mista. Questo rapporto sostiene che i partecipanti siano almeno de facto - se non de jure - apolidi".

<sup>40</sup> Nel 2009 il PIL pro-capite era inferiore a 362 dollari USA. Si veda International Monetary Fund, *World Economic Outlook Database*, aprile 2010, <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/weodata/weorept.aspx?sy=2008&ey=2015&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=643&s=NGDPDPC&grp=0&a=&pr.x=56&pr.y=8>.

<sup>41</sup> Awate.com, *Eritrea: sightings, hearings and movements*, 29 aprile 2008, <http://www.awate.com/portal/content/view/4826/3/>.

disposizione - la povertà sarebbe diffusa. Le necessità di base del consumatore - come quelle relative a cibo ed energia - sono sempre più difficili da soddisfare<sup>42</sup>.

Alla fine del 2009 i rifugiati eritrei erano approssimativamente 197.313 e si trovavano principalmente nei paesi limitrofi come Sudan ed Etiopia<sup>43</sup>. L'effettivo numero di rifugiati eritrei alla fine del 2010 era di 103.798 persone in Sudan, mentre in Etiopia loro numero complessivo ammontava a 44.791<sup>44</sup>. Anche le cifre relative al terzo trimestre sulle nuove domande d'asilo inoltrate da eritrei in una selezione di paesi industrializzati restano elevate<sup>45</sup>. Il profilo del flusso in uscita dall'Eritrea corrisponde perlopiù a richiedenti giovani, istruiti, provenienti da centri urbani della regione degli altipiani, molti di religione cristiana.

### III. Eleggibilità per la protezione internazionale

In generale, le domande presentate da richiedenti asilo provenienti dall'Eritrea devono essere considerate su base individuale nel loro merito, in base a procedure di determinazione dello status di rifugiati eque ed efficienti e in base ad aggiornate informazioni sul paese d'origine. L'UNHCR ritiene che gli individui con i profili evidenziati di seguito richiedano un esame particolarmente accurato sui possibili rischi. L'elenco non è necessariamente esaustivo ed è basato sulle informazioni a disposizione dell'UNHCR al momento della stesura. Pertanto una domanda non dovrebbe automaticamente essere considerata priva di valore semplicemente perché non rientra in alcuno dei profili identificati più avanti. Determinate domande di richiedenti asilo provenienti dall'Eritrea possono richiedere un esame per la possibile esclusione dallo status di rifugiato.

In paesi nei quali sono arrivati rifugiati eritrei in gran numero, potrebbe figurarsi - nella natura delle loro domande - un modello riconoscibile e simile che dimostri la manifesta necessità di protezione internazionale. Laddove la determinazione dello status di rifugiato su base individuale ecceda le capacità locali, inoltre, potrebbe rivelarsi appropriata l'adozione di approcci alla protezione basati sui gruppi<sup>46</sup>. Per stabilire un simile modello è necessaria l'analisi delle domande e delle necessità di protezione internazionale.

Il riconoscimento dello status di rifugiato dovrebbe essere riveduto solo se vi siano indicazioni - in un caso individuale - dell'esistenza delle basi per la cancellazione dello status di rifugiato, erroneamente garantito in prima istanza; per la revoca dello status di rifugiato sulla base dell'articolo 1F della Convenzione del 1951 (o dell'articolo I(5) della Convenzione OUA); o per la cessazione dello status di rifugiato sulla base dell'articolo 1C(1-4) della Convenzione del 1951 (o dell'articolo I(4)(a-d) della Convenzione OUA)<sup>47</sup>. L'UNHCR ritiene che l'attuale situazione in

---

<sup>42</sup> Bertelsman Transformation Index, *BTI 2010 - Eritrea Country Report*, 2010, <http://www.bertelsmann-transformation-index.de/bti/laendergutachten/laendergutachten/oestliches-und-suedliches-afrika/eritrea/-market>.

<sup>43</sup> UNHCR, *2009 Global Trends, Table 2 – Refugees, asylum-seekers, internally displaced persons (IDPs), returnees (refugees and IDPs), stateless persons, and others of concern to UNHCR by origin, end 2009*, giugno 2010, <http://www.unhcr.org/pages/49c3646c4d6.html>. A titolo comparativo, alla fine del 2008 i rifugiati eritrei erano 181.971. Si veda UNHCR, *2008 Global Trends, Table 2 – Refugees, asylum-seekers, internally displaced persons (IDPs), returnees (refugees and IDPs), stateless persons, and others of concern to UNHCR by origin, end 2008*, giugno 2009, <http://www.unhcr.org/4bcc5bb79.html>.

<sup>44</sup> In base alle statistiche dell'UNHCR.

<sup>45</sup> UNHCR, *Asylum claims in industrialized countries – latest monthly data, Eritrea*, 17 settembre 2010, <http://www.unhcr.org/pages/4a0174156.html>.

<sup>46</sup> Gli approcci di gruppo possono includere, a seconda di come ritenuto appropriato in base alle circostanze, una serie di opzioni che vanno dal raggruppare le domande di natura simile in una procedura accelerata, all'applicazione del riconoscimento di gruppo *prima facie*, al riconoscimento della protezione temporanea.

<sup>47</sup> *Convention Relating to the Status of Refugees*, 28 Luglio 1951, United Nations, Treaty Series, vol. 189, pag. 137, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3be01b964.html>.

Eritrea non garantisce la cessazione dello status di rifugiato sulla base dell'articolo 1C(5) della Convenzione del 1951 (o dell'articolo I(4)(e) della Convenzione OUA).

## A. Profili potenzialmente a rischio

### 1. Servizio militare/nazionale

Il servizio militare/nazionale, che comprende servizio militare “attivo” e servizio militare “come riservista” è obbligatorio per ogni eritreo<sup>48</sup>, maschio o femmina, di età compresa tra i 18 e i 50 anni<sup>49</sup>. Il servizio nazionale attivo è obbligatorio per tutti i cittadini di età compresa tra i 18 e i 40 anni. Esso consiste in 6 mesi di addestramento militare, ai quali si aggiungono 12 mesi di servizio militare attivo e di compiti di sviluppo nelle forze militari, per un totale di 18 mesi<sup>50</sup>. In situazioni di mobilitazione o guerra esso può essere esteso<sup>51</sup>. Le persone di età inferiore ai 50 anni che hanno completato il servizio nazionale attivo o sono state smobilitate sono comunque soggette al servizio obbligatorio nell'esercito di riservisti<sup>52</sup>, e come tali sono passibili di chiamata per mobilitazione nazionale, per (ulteriore) addestramento militare o per fini di “difesa in disastri artificiali o naturali”<sup>53</sup>. Le persone disabili possono essere esentate dal servizio nazionale<sup>54</sup>, mentre gli studenti iscritti a regolari corsi giornalieri e quelli che non risultano idonei dal punto di vista sanitario possono essere esentati temporaneamente<sup>55</sup>. Coloro che non sono considerati idonei per l'addestramento militare devono servire “in qualsiasi organismo pubblico e governativo in base alla

---

<sup>48</sup> Articolo 2(2) della *Proclamazione sul servizio nazionale*, n. 82/1995, 23 ottobre 1995, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3dd8d3af4.html>. Il dovere di svolgere il servizio nazionale è radicato anche nell'articolo 25(3) della *Costituzione dell'Eritrea*, 23 maggio 1997, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3dd8aa904.html>. Nell'ambito del presente documento di Linee Guida, i termini “servizio nazionale” e “servizio militare” saranno utilizzati in maniera intercambiabile.

<sup>49</sup> Articolo 6 della *Proclamazione sul servizio nazionale*, n. 82/1995, 23 ottobre 1995, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3dd8d3af4.html>. Nella pratica il limite massimo per il servizio militare sarebbe di 55 anni - secondo alcune fonti 57 anni - per gli uomini e di 47 per le donne; si veda Human Rights Watch, *Service for Life: State Repression and Indefinite Conscriptio in Eritrea*, 16 aprile 2009, pag. 43, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e6dcc60.html>.

<sup>50</sup> Articoli 8 e 9 della *Proclamazione sul servizio nazionale*, n. 82/1995, 23 ottobre 1995, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3dd8d3af4.html>.

<sup>51</sup> Articoli 18 e 21 della *Proclamazione sul servizio nazionale*, n. 82/1995, 23 ottobre 1995, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3dd8d3af4.html>. Nella pratica, il servizio nazionale sarebbe stato esteso indefinitamente attraverso l'introduzione - nel maggio 2002 - della Campagna di sviluppo Warsai Yekalo; si vedano, ad esempio, International Crisis Group, *Eritrea: The Siege State*, 21 settembre 2010, pagg. 9-10, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c9c65eb2.html>; Human Rights Watch, *Service for Life: State Repression and Indefinite Conscriptio in Eritrea*, 16 aprile 2009, pag. 43, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e6dcc60.html>; e Kibreab, Gaim, *Forced labour in Eritrea*, J. of Modern African Studies, 47, 1 (2009), pagg. 41-72, <http://www.ehrea.org/force.pdf>.

<sup>52</sup> Articolo 23 della *Proclamazione sul servizio nazionale*, n. 82/1995, 23 ottobre 1995, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3dd8d3af4.html>.

<sup>53</sup> Articolo 28 della *Proclamazione sul servizio nazionale*, n. 82/1995, 23 ottobre 1995, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3dd8d3af4.html>.

<sup>54</sup> Articolo 15 della *Proclamazione sul servizio nazionale*, n. 82/1995, 23 ottobre 1995, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3dd8d3af4.html>. Tra le “disabilità” sono incluse l'invalidità, la cecità e lo “squilibrio psicologico” (articolo 14(5.1)). Informazioni credibili e coerenti ottenute attraverso le interviste per la determinazione dello status dei rifugiati svolte dagli uffici sul terreno dell'UNHCR hanno confermato che le persone con disabilità fisiche evidenti sono generalmente esentate dal servizio militare.

<sup>55</sup> Articolo 14 della *Proclamazione sul servizio nazionale*, n. 82/1995, 23 ottobre 1995, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3dd8d3af4.html>. Lo “squilibrio psicologico” come ragione alla base dell'esenzione dal servizio militare (articolo 14(5.1)), sarebbe una maniera diffusa per cercare di eludere il servizio; Human Rights Watch, *Service for Life: State Repression and Indefinite Conscriptio in Eritrea*, 16 aprile 2009, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e6dcc60.html>.

loro professione”<sup>56</sup>. Per gli obiettori di coscienza non sono previste esenzioni o servizi alternativi<sup>57</sup>. Non è chiaro se, nella pratica, il limite massimo per la coscrizione femminile sia stato ridotto a 27 anni o se resti fissato a 47 anni<sup>58</sup>.

Poiché l’obbligo di svolgere il servizio militare si applica a tutti i cittadini<sup>59</sup>, gli eritrei che vivono all’estero dall’infanzia e coloro che sono nati in esilio non ne sono esentati<sup>60</sup>. Pertanto gli eritrei che vengono rinvii forzatamente nel proprio paese, o che vi fanno ritorno volontariamente, saranno soggetti a coscrizione nel servizio militare, se rispondono ai criteri di età e se sono idonei dal punto di vista sanitario.

Sebbene la Proclamazione sul servizio militare non faccia riferimento a esenzioni basate sul genere, secondo alcune fonti ufficiali del Governo eritreo le donne nell’esercito che si sposano sono sollevate dall’incarico<sup>61</sup>. Tra le altre categorie che sarebbero esentate dal servizio nazionale sono incluse le donne musulmane, le madri nel periodo dell’allattamento, le donne sposate e le donne con figli. Tuttavia sono stati denunciati casi di retate ai fini della coscrizione di donne, tra cui donne musulmane e madri<sup>62</sup>. Il Governo avrebbe inoltre revocato l’esenzione dal servizio militare per la maggior parte dei sacerdoti ortodossi<sup>63</sup>. Agli ecclesiastici/suore religiosi a tempo pieno inoltre ora

---

<sup>56</sup> Articolo 13 della *Proclamazione sul servizio nazionale*, n. 82/1995, 23 ottobre 1995, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3dd8d3af4.html>.

<sup>57</sup> Si veda, ad esempio, Amnesty International, *Amnesty International Report 2010 - Eritrea*, 28 maggio 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c03a82d23.html>.

<sup>58</sup> Si veda Amnesty International, *The Report 2010 - Eritrea*, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c03a82d23.html> in cui si afferma che il servizio nazionale è obbligatorio per le donne dai 18 anni fino ad almeno i 27 anni. In base a US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>, alle donne fino ai 47 anni di età viene richiesto per legge di svolgere il servizio nazionale e alle donne con meno di 47 anni viene regolarmente negato il rilascio di visti di uscita. Si veda inoltre Human Rights Watch, *Service for Life: State Repression and Indefinite Conscription in Eritrea*, 16 aprile 2009, pag. 43, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e6dccc60.html>.

<sup>59</sup> Articolo 6 della *Proclamazione sul servizio nazionale*, n. 82/1995, 23 ottobre 1995, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3dd8d3af4.html>.

<sup>60</sup> In conformità con la Proclamazione sulla nazionalità Eritrea, qualsiasi persona nata da un padre o una madre di origine Eritrea - in Eritrea o all’estero - è un cittadino eritreo per nascita; si veda l’articolo 2(1) della *Proclamazione sulla nazionalità eritrea* (n. 21/1992), 6 aprile 1992, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b4e026.html>. Si veda inoltre l’articolo 3 della *Costituzione dell’Eritrea*, 23 maggio 1997, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3dd8aa904.html>.

<sup>61</sup> In tali casi, le donne devono fornire il loro certificato di matrimonio per ottenere i documenti di congedo. Si veda Immigration and Refugee Board of Canada, *Eritrea: Whether women serving in the military are discharged when they marry; if so, evidence required to prove marriage*, ERI102729.E, 28 gennaio 2008, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/47d6544d23.html>. In base a resoconti credibili e coerenti ottenuti attraverso le interviste per la determinazione dello status dei rifugiati effettuate dagli uffici sul terreno dell’UNHCR, anche le donne sposate e le donne con figli possono essere esentate.

<sup>62</sup> Informazione ottenuta dall’Ambasciata britannica ad Asmara nell’ottobre 2010; si veda UK Home Office, *Country of Origin Information Report – Eritrea*, 15 aprile 2011, par. 9.42, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4dabf33c2.html>. Vi sono comunque informazioni su retate ai fini di servizio militare di donne, tra cui madri; si veda Shaebia, *Eritrea’s Significant Achievement in Child Health*, 10 dicembre 2008, [http://www.shaebia.org/artman/publish/article\\_5720.shtml](http://www.shaebia.org/artman/publish/article_5720.shtml). Nelle aree musulmane nell’est del paese il reclutamento femminile sarebbe cessato sulla base della consistente opposizione dovuta a convinzioni consuetudinarie e religiose. In base alle evidenze a disposizione, il Tribunale britannico per l’asilo e l’immigrazione ha riscontrato in *WA (Draft Related Risks Updated – Muslim Women) Eritrea* CG [2006] UKIAT 00079, 30 ottobre 2006, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/467f97062.html>, che le donne musulmane non erano di per sé esentate dal servizio militare e pertanto potrebbero essere ancora a rischio di pena per evasione del servizio di leva.

<sup>63</sup> Minority Rights Group International, *State of the World’s Minorities and Indigenous Peoples 2010 - Eritrea*, 1 luglio 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c33311832.html>; e Christian Solidarity Worldwide e Human Rights Concern, *Universal Periodic Review – Joint Submission*, aprile 2009, [http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/CSW-HRCE\\_ERI\\_UPR\\_S06\\_2009.pdf](http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/CSW-HRCE_ERI_UPR_S06_2009.pdf).

sarebbe richiesto di svolgere il servizio militare<sup>64</sup>. Nella pratica risulterebbe che i figli di persone che occupano posizioni di alto livello, le persone non registrate alla nascita e che pertanto non compaiono sui database nazionali, e le persone non registrate per la scuola, siano in grado di evitare il servizio nazionale<sup>65</sup>.

La Proclamazione sul servizio nazionale stabilisce le pene per i tentativi di evitare il servizio nazionale<sup>66</sup>. La sanzione standard è una multa di 3.000 Bir (attualmente circa 4.600 Nakfa) e/o due anni di detenzione<sup>67</sup>. Coloro che sono fuggiti all'estero specificamente per evitare il servizio militare, e che non sono rientrati per svolgerlo prima dei 40 anni di età, sono soggetti a detenzione per 5 anni. Inoltre possono essere sospesi i diritti a possedere terra, a ottenere visti di uscita, a lavorare e ad altri "privilegi"<sup>68</sup>. Oltre alle pene imposte in base alla Proclamazione sul servizio nazionale, le pene previste nel Codice penale eritreo di transizione<sup>69</sup> coprono anche violazioni militari, tra cui il mancato arruolamento, o ri-arruolamento, il tentativo di esenzioni fraudolente, la diserzione, l'assenza senza licenza, il rifiuto di svolgere il servizio militare e il provocare inidoneità (procurarsi lesioni per evitare il servizio). Le pene variano da 6 mesi a 10 anni di detenzione in base alla gravità dell'atto. Durante le emergenze o le mobilitazioni, le pene sono notevolmente più severe. La diserzione costituisce la fattispecie sanzionata in maniera più severa e comporta la detenzione fino a 5 anni. In periodi di mobilitazione o emergenza la pena può aumentare da 5 anni a tutta la vita, o, nei casi più gravi, fino alla pena di morte, per diserzione da un'unità, incarico o doveri militari o per il mancato ritorno ad essi dopo un periodo di assenza autorizzato<sup>70</sup>.

In pratica la pena per reati militari viene eseguita in maniera stragiudiziale ed è stato riferito che preveda anche ordini "spara per uccidere"<sup>71</sup>, detenzione per lunghi periodi spesso in condizioni disumane, tortura e lavori forzati<sup>72</sup>. Evasori/disertori del servizio di leva - a quanto risulta dalle

---

<sup>64</sup> È stato riferito che sia intervenuto Papa Benedetto XVI per preservare il diritto del clero cattolico di essere esentato dal servizio militare; si veda Christian Solidarity Worldwide e Human Rights Concern, *Universal Periodic Review – Joint Submission*, aprile 2009, [http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/CSW-HRCE\\_ERI\\_UPR\\_S06\\_2009.pdf](http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/CSW-HRCE_ERI_UPR_S06_2009.pdf).

<sup>65</sup> In base a credibili e coerenti resoconti ottenuti attraverso le interviste svolte per la determinazione dello status dei rifugiati dagli uffici sul terreno dell'UNHCR.

<sup>66</sup> Articolo 37 della *Proclamazione sul servizio nazionale*, n. 82/1995, 23 ottobre 1995, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3dd8d3af4.html>.

<sup>67</sup> Articolo 37(1) della *Proclamazione sul servizio nazionale*, n. 82/1995, 23 ottobre 1995, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3dd8d3af4.html>.

<sup>68</sup> Articolo 37(3) della *Proclamazione sul servizio nazionale*, n. 82/1995, 23 ottobre 1995, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3dd8d3af4.html>.

<sup>69</sup> Codice penale di transizione eritreo, *Proclamazione* n. 158 of 1957, 23 luglio 1957, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49216a0a2.html>.

<sup>70</sup> Articoli 296-302 del Codice penale di transizione eritreo, *Proclamazione* n. 158 of 1957, 23 luglio 1957, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49216a0a2.html>.

<sup>71</sup> Si vedano, ad esempio, US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>; UN Human Rights Council, *Written statement submitted by the Jubilee Campaign, a non-governmental organization in special consultative status*, A/HRC/16/NGO/128, 1 marzo 2011, par. 13. [http://ap.ohchr.org/documents/dpage\\_e.aspx?c=61&su=69](http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?c=61&su=69); War Resisters' International, *Women Conscientious Objectors - An Anthology*, aprile 2010, pubblicato online nel dicembre 2010, <http://wri-irg.org/pubs/womencos>; Human Rights Watch, *Service for Life: State Repression and Indefinite Conscription in Eritrea*, 16 aprile 2009, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e6dcc60.html>; Conscience and Peace Tax International, *Eritrea: Submissions to the 6th Session of the UPR Working Group, Dicembre 2009*, aprile 2009, [http://www.cpti.ws/cpti\\_docs/unhrcouncil/09/CPTI\\_UPR\\_Submission\\_Eritrea\\_Dicembre\\_2009.doc](http://www.cpti.ws/cpti_docs/unhrcouncil/09/CPTI_UPR_Submission_Eritrea_Dicembre_2009.doc); War Resisters' International, *Eritrea: teenagers trying to flee the country killed by Eritrean military*, CO-Update No. 45, febbraio-marzo 2009, 2 marzo 2009, <http://www.wri-irg.org/node/6785>.

<sup>72</sup> Human Rights Watch, *World Report 2011 - Eritrea*, 24 gennaio 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d3e801bc.html>; e Human Rights Watch, *Service for Life: State Repression and Indefinite Conscription in Eritrea*, 16 aprile 2009, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e6dcc60.html>.

informazioni a disposizione - sarebbero frequentemente sottoposti a tortura<sup>73</sup>, mentre gli obiettori di coscienza potrebbero affrontare gravi punizioni fisiche come mezzi per costringerli a svolgere il servizio militare<sup>74</sup>. Si presume inoltre che comandanti locali ordinino esecuzioni stragiudiziali, eseguite davanti a unità militari, per quelli che sono considerati gravi reati militari<sup>75</sup>.

Sebbene il timore del procedimento giudiziario e della pena per diserzione o evasione dal servizio di leva non costituisca di per sé un fondato timore di persecuzione, un disertore o evasore di servizio di leva può essere considerato un rifugiato “*se può essere mostrato che egli [o ella] subirebbe una pena severa in maniera sproporzionata per il reato militare a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per la sua opinione politica. Lo stesso si applicherebbe se può essere mostrato che egli [o ella] abbia un fondato timore di persecuzione su [quelle] basi [...] e oltre la pena per la diserzione*”<sup>76</sup>. Nella pratica, la pena per la diserzione o per l’evasione è così grave e sproporzionata da assurgere al livello di persecuzione<sup>77</sup>.

Il rifiuto di svolgere il servizio militare sulla base di convinzioni religiose può inoltre dare origine a un fondato timore di persecuzione, laddove si dimostri che tali convinzioni sono autentiche e che non sono prese in considerazione dalle autorità al momento di richiedere al richiedente di svolgere il servizio militare. Inoltre l’obiezione di coscienza in sé può essere considerata come una forma di opinione politica<sup>78</sup> e gli obiettori di coscienza, o alcune determinate categorie di loro, possono costituire un determinato gruppo sociale<sup>79</sup>. Se è vero che uno Stato detiene un giustificabile interesse nell’assicurare un servizio nazionale, è altrettanto vero che le misure intraprese per questo fine devono essere “ragionevolmente necessarie in una società democratica”<sup>80</sup>. In assenza di un

---

<sup>73</sup> Amnesty International, *Amnesty International Report 2010 - Eritrea*, 28 maggio 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c03a82d23.html>.

<sup>74</sup> Si veda, ad esempio, US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>; e Human Rights Watch, *Service for Life: State Repression and Indefinite Conscription in Eritrea*, 16 aprile 2009, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e6dcc60.html>.

<sup>75</sup> Human Rights Watch, *Service for Life: State Repression and Indefinite Conscription in Eritrea*, 16 aprile 2009, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e6dcc60.html>.

<sup>76</sup> UNHCR, *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, 1 gennaio 1992, parr. 37-41, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3314.html>.

<sup>77</sup> UNHCR, *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, 1 gennaio 1992, parr. 170-173, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3314.html>.

<sup>78</sup> La Corte d’appello statunitense per il nono circuito ha sostenuto che scegliere di restare neutrali, rifiutando di svolgere il servizio militare per ragioni di coscienza, costituisce un’espressione di opinione politica non meno della decisione di affiliarsi a una fazione politica organizzata; si veda *Jose Roberto Canas-Segovia, Oscar Iban Canas-Segovia v. Immigration and Naturalization Service*, 902 F.2d 717, 24 aprile 1990 (United States Court of Appeals for the Ninth Circuit), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ffd6f7e4.html>.

<sup>79</sup> La Corte federale australiana ha adottato tale opinione in *SZAOG v. Minister for Immigration & Multicultural & Indigenous Affairs* [2004] FCAFC 316, 29 novembre 2004, <http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/sinodisp/au/cases/cth/FCAFC/2004/316.html>; e *Erduran v. Minister for Immigration & Multicultural Affairs* [2002] FCA 814, 27 giugno 2002 (Federal Court of Australia), <http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/sinodisp/au/cases/cth/FCA/2002/814.html>.

<sup>80</sup> Guy S. Goodman-Gill e Jane McAdam, *The Refugee in International Law*, Oxford, 3rd edition, 2007, pag. 111. La Corte europea dei diritti umani interpreta questa frase con il seguente significato “*giustificato da una pressante necessità sociale e, in particolare, proporzionato alla legittima finalità perseguita*”. Si veda, ad esempio, *Beldjoudi v. France*, 12083/86, 26 febbraio 1992, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4029f4bc4.html>. In *Yeo-Bum Yoon and Myung-Jin Choi v. Republic of Korea*, CCPR/C/88/D/1321-1322/2004, 23 gennaio 2007, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/48abd57dd.html>, il Comitato ONU per i diritti umani ha sostenuto che le restrizioni al diritto di manifestare convinzioni religiose “*devono essere prescritte dalla legge e devono essere necessarie a proteggere la sicurezza, l’ordine, la salute o la morale pubblici, o i diritti e le libertà fondamentali degli altri*”. Se un’obiezione a svolgere il servizio militare per ragioni di coscienza possa dare origine a una valida domanda di status di rifugiato dovrebbe essere considerato anche alla luce degli sviluppi in tale campo, compreso il fatto che un crescente numero di Stati ha introdotto alternative al servizio militare obbligatorio. Si veda UNHCR, *Handbook on*

servizio sostitutivo o alternativo al servizio militare - come nel caso dell'Eritrea - la probabilità di perseguimento e/o la severità della pena devono essere esaminate al fine di determinare se costituiscono persecuzione. A tale scopo, pene sproporzionate, eccessive o arbitrarie possono certamente costituire persecuzione<sup>81</sup>. Nel contesto dell'Eritrea, gli obiettori di coscienza - in particolare i Testimoni di Geova - possono pertanto essere a rischio sulla base della loro religione, della loro (attribuita) opinione politica e/o dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale, per evasione dal servizio di leva o diserzione.

Nel valutare le ragioni per il rifiuto di svolgere il servizio militare, e come esse si correlino ai criteri della definizione di rifugiato, dovrebbero prese in considerazione anche la portata del lavoro forzato imposto ai coscritti, la natura non retribuita del loro lavoro e la durata della coscrizione militare imposta<sup>82</sup>. Nel maggio 2002 il Governo ha ufficialmente introdotto la Campagna di sviluppo Warsai Yekalo (WDYC), un impegno nazionale di sviluppo sociale ed economico che ha in pratica reso il servizio nazionale indefinito e senza un termine certo<sup>83</sup>. Come risultato, ai coscritti del servizio nazionale - non in servizio militare attivo - viene richiesto di svolgere attività di "sviluppo nazionale"<sup>84</sup>, anche nei settori agricolo e delle costruzioni<sup>85</sup>, per periodi di tempo indefiniti e con salari da sopravvivenza<sup>86</sup>. A quanto risulta dalle informazioni a disposizione, il Governo

---

*Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, 1 gennaio 1992, parr. 170-173, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3314.html>.

<sup>81</sup> UNHCR, *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, 1 gennaio 1992, par. 169, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3314.html>. Si veda inoltre Guy S. Goodman-Gill e Jane McAdam, *The Refugee in International Law*, Oxford, 3rd edition, 2007, pag. 112. Il Tribunale australiano per la revisione dei casi di rifugiati ha sostenuto che un testimone di Geova che aveva obiettato al servizio militare in Libano sulla base delle proprie convinzioni religiose e che, come risultato di tale decisione, era stato detenuto e maltrattato, aveva subito un grave danno che costituiva persecuzione sulla base della sua religione. Si veda *RRT Case No. 071370063* [2007] RRTA 118, 27 giugno 2007, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/47f396722.html>.

<sup>82</sup> Alcuni osservatori hanno fatto riferimento alla natura aperta della conclusione del servizio nazionale come di una moderna forma di schiavitù; si veda Bertelsmann Transformation Index, *BTI 2010 – Eritrea Country Report*, 2010, <http://www.bertelsmann-transformation-index.de/bti/laendergutachten/laendergutachten/oestliches-und-suedliches-afrika/eritrea/>. Kibreab, Gaim, *Forced labour in Eritrea*, *J. of Modern African Studies*, 47, 1 (2009), pagg. 41-72, <http://www.ehrea.org/force.pdf>; e Human Rights Watch, *Service for Life: State Repression and Indefinite Conscription in Eritrea*, 16 aprile 2009, parte 4, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e6dcc60.html>.

<sup>83</sup> La campagna sarebbe stata intesa come uno sforzo nazionale per costruire la nazione. Si vedano, ad esempio, International Crisis Group, *Eritrea: The Siege State*, 21 settembre 2010, pagg.9-10, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c9c65eb2.html>; Human Rights Watch, *Service for Life: State Repression and Indefinite Conscription in Eritrea*, 16 aprile 2009, pag. 43, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e6dcc60.html>; e Kibreab, Gaim, *Forced labour in Eritrea*, *J. of Modern African Studies*, 47, 1 (2009), pagg. 41-72, <http://www.ehrea.org/force.pdf>.

<sup>84</sup> Joint Submission for the Universal Periodic Review 6th Working Group Session 30 November – 11 December 2009 by Eritrean Global Solidarity, Network of Eritrea Civil Societies-Europe, Suwera Center for Human Rights – Sudan, The Eritrean community in Australia Inc, and Eritrean Australian Mercy Association Inc., *Universal Periodic Review – Eritrea*, aprile 2009, par. 34, [http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/JS1\\_ERI\\_UPR\\_S06\\_2009\\_JointSubmission1.pdf](http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/JS1_ERI_UPR_S06_2009_JointSubmission1.pdf).

<sup>85</sup> In base all'ultimo rapporto del Governo eritreo all'Organizzazione Internazionale del Lavoro, nell'ambito del WYDC la popolazione è impegnata in programmi di sviluppo in settori quali la riforestazione, la conservazione del suolo e dell'acqua, oltre che in attività di ricostruzione; si veda International Labour Organization, Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (CEACR), *CEACR: Individual Direct Request concerning Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) Eritrea (ratification: 2000)*, 2010, <http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconv.pl?host=status01&textbase=iloeng&document=23897&chapter=9&query=Eritrea%40ref&highlight=&querytype=bool&context=0>.

<sup>86</sup> Human Rights Watch, *World Report 2011 - Eritrea*, 24 gennaio 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d3e801bc.html>; Human Rights Watch, *Service for Life: State Repression and Indefinite Conscription in Eritrea*, 16 aprile 2009, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e6dcc60.html>; Kibreab, Gaim, *The Eritrean National Service: A Missed Opportunity*, 11 gennaio 2009, [http://www.shakat.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=147&Itemid=18](http://www.shakat.com/index.php?option=com_content&task=view&id=147&Itemid=18); e Kibreab, Gaim, *Forced labour in Eritrea*, *J. of Modern African Studies*, 47, 1 (2009), pagg. 41-72, <http://www.ehrea.org/force.pdf>. In base alla

utilizzerebbe risorse umane come un bene nazionalizzato<sup>87</sup>, sfruttando il lavoro dei coscritti militari sotto la copertura dei programmi di sviluppo<sup>88</sup>. Vi sono evidenze che suggeriscono che la maggior parte del lavoro manuale negli emergenti progetti minerari in Eritrea viene fornito dai coscritti militari<sup>89</sup>. È stato riferito che alcuni coscritti militari eritrei vengono utilizzati per la costruzione di case private dei funzionari dell'esercito, oltre che per svolgere lavoro agricolo in fattorie e attività edilizia per imprese di proprietà dello Stato, di membri del PFDJ, di alti funzionari dell'esercito o di investitori privati<sup>90</sup>. Le imprese di costruzione appartenenti al partito di governo sarebbero i principali imprenditori immobiliari di tutto il paese e la grande maggioranza di lavoratori manuali sarebbe costituita da coscritti militari<sup>91</sup>. Sono stati riferiti episodi di tortura in casi in cui i coscritti che lavoravano in aziende agricole di proprietà dei comandanti militari hanno lasciato i loro compiti senza permesso<sup>92</sup>.

Secondo il diritto internazionale dei diritti umani, la proibizione di "lavoro forzato od obbligatorio"<sup>93</sup> non dovrebbe comprendere il servizio militare o un'alternativa ad esso<sup>94</sup>, purché il

---

lettera dell'Ambasciata britannica ad Asmara datata 1° aprile 2010, nel servizio militare non c'è diritto a licenza. Dagli ufficiali di comando locali possono comunque essere rilasciate arbitrariamente licenze, nelle quali si stabilisce che la persona in loro possesso può viaggiare per un periodo di tempo specifico (generalmente non più lungo di un mese); si veda UK Home Office, *Country of Origin Information Report - Eritrea*, 15 aprile 2011, par. 9.37, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4dabf33c2.html>.

<sup>87</sup> Human Rights Watch, *World Report 2011 - Eritrea*, 24 gennaio 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d3e801bc.html>.

<sup>88</sup> Christian Solidarity Worldwide e Human Rights Concern, *Joint Submission for the Universal Periodic Review 6th Working Group Session 30 Novembre - 11 Dicembre 2009 by Christian Solidarity Worldwide and Human Rights Concern (Eritrea)*, aprile 2009, [http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/CSW-HRCE\\_ERI\\_UPR\\_S06\\_2009.pdf](http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/CSW-HRCE_ERI_UPR_S06_2009.pdf).

<sup>89</sup> Christian Solidarity Worldwide e Human Rights Concern, *Joint Submission for the Universal Periodic Review 6th Working Group Session 30 Novembre - 11 Dicembre 2009 by Christian Solidarity Worldwide and Human Rights Concern (Eritrea)*, aprile 2009, [http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/CSW-HRCE\\_ERI\\_UPR\\_S06\\_2009.pdf](http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/CSW-HRCE_ERI_UPR_S06_2009.pdf).

<sup>90</sup> US Department of State, *Trafficking in Persons Report 2010 - Eritrea*, 14 giugno 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c1883f62d.html>.

<sup>91</sup> Kibreab, Gaim, *Forced labour in Eritrea*, J. of Modern African Studies, 47, 1 (2009), pagg. 41-72, <http://www.ehrea.org/force.pdf>. Dall'aprile 2006, solo a imprese edili del PFDJ è consentito svolgere attività di costruzione, dopo che imprese private e singoli imprenditori sono stati banditi dall'industria delle costruzioni. I coscritti sarebbero impossibilitati a dimettersi da questi lavori o ad assumere altri impieghi, non riceverebbero promozioni o aumenti salariali, né potrebbero lasciare il paese; si veda US Department of State, *Trafficking in Persons Report 2010 - Eritrea*, 14 giugno 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c1883f62d.html>.

<sup>92</sup> Kibreab, Gaim, *Forced labour in Eritrea*, J. of Modern African Studies, 47, 1 (2009), pag. 58, <http://www.ehrea.org/force.pdf>.

<sup>93</sup> Il divieto di "lavoro forzato od obbligatorio" è radicato in diversi strumenti internazionali e regionali, tra i quali: l'articolo 8(3)(a) del *Patto internazionale sui diritti civili e politici*, 16 dicembre 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, pag. 171, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3aa0.html>, al quale l'Eritrea ha aderito il 22 gennaio 2002; l'articolo 1(1) della *Convenzione sul lavoro forzato*, C29, 28 giugno 1930, C29, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ddb621f2a.html>, che l'Eritrea ha ratificato il 22 febbraio 2000; e l'articolo 4(2) della *Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali*, 4 novembre 1950, ETS 5, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3b04.html>. L'articolo 2(1) della Convenzione sul lavoro forzato definisce "lavoro forzato od obbligatorio" "ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente".

<sup>94</sup> Articolo 8(3)(c)(ii) del *Patto internazionale sui diritti civili e politici*, 16 dicembre 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, pag. 171, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3aa0.html>; Articolo 2(2)(a) della *Convenzione sul lavoro forzato* dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, C29, 28 giugno 1930, C29, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ddb621f2a.html>; e Articolo 4(3)(b) della *Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali* del Consiglio d'Europa, 4 novembre 1950, ETS 5, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3b04.html>. Si veda inoltre Guy S. Goodman-Gill e Jane McAdam, *The Refugee in International Law*, Oxford, 3rd edition, 2007, pagg. 106-107. Dovrebbe inoltre rilevarsi che ai sensi dell'articolo 3(17) della *Proclamazione dell'Eritrea sul lavoro*, n. 118/2001, 15 novembre 2001, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d4a9e192.html>, il servizio nazionale obbligatorio e i servizi resi durante le emergenze etc. possono non essere considerati come lavoro forzato.



lavoro richiesto in tale contesto abbia “carattere puramente militare”<sup>95</sup>. Secondo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) la condizione di “carattere puramente militare” mira specificamente a evitare la chiamata di coscritti per lavori pubblici. Essa ha il suo corollario nell’articolo 1(b) della Convenzione sull’abolizione del lavoro forzato, 1957 (n. 105), che proibisce l’uso di lavoro forzato od obbligatorio “come metodo di mobilitazione o di utilizzazione della manodopera a fini di sviluppo economico”<sup>96</sup>. In situazioni di emergenza, che metterebbero in pericolo l’esistenza o il benessere di tutta o di una parte della popolazione, i coscritti (insieme ad altri cittadini) potrebbero tuttavia essere chiamati per svolgere lavoro non militare<sup>97</sup>. La durata e la portata del servizio obbligatorio, così come le finalità per le quali esso viene utilizzato, dovrebbero essere limitate a ciò che è strettamente necessario in quella data situazione<sup>98</sup>. Laddove possa essere stabilito che il servizio militare obbligatorio sia utilizzato per costringere i coscritti a svolgere lavori pubblici, che tali lavori non siano richiesti per un caso di emergenza e che non costituiscano una necessità di difesa nazionale o una normale obbligazione civica, tali lavori costituiscono lavoro forzato<sup>99</sup>. Secondo il Comitato di esperti dell’OIL sull’applicazione delle convenzioni e delle raccomandazioni, la situazione “no war no peace” in Eritrea non costituisce un’autentica situazione di emergenza e, come tale, non può giustificare il ricorso al lavoro obbligatorio<sup>100</sup>. Il Comitato ha di recente sostenuto che le attuali pratiche sistematiche e su larga scala da parte del Governo di imporre lavoro obbligatorio nel quadro del servizio nazionale in Eritrea sono incompatibili sia con

---

<sup>95</sup> Articolo 2(2)(a) della *Convenzione sul lavoro forzato*, C29, 28 giugno 1930, C29, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ddb621f2a.html>.

<sup>96</sup> Articolo 1(b) della *Convenzione sull’abolizione del lavoro forzato*, C105, 25 giugno 1957, C105, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/43fdeb602.html>, che l’Eritrea ha ratificato il 22 febbraio 2000. Si veda inoltre International Labour Organization, *Eradication of forced labour - General Survey concerning the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), and the Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - (2007)*, 15 febbraio 2007, parr. 43-46, [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed\\_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms\\_089199.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_089199.pdf).

<sup>97</sup> Si veda l’articolo 8(3)(c)(iii) *Patto internazionale sui diritti civili e politici*, 16 dicembre 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, pag. 171, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3aa0.html>; Articolo 2(2)(d) della *Convenzione sul lavoro forzato*, C29, 28 giugno 1930, C29, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ddb621f2a.html>; e l’articolo 4(3)(c) della *Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali*, 4 novembre 1950, ETS 5, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3b04.html>. L’articolo 2(2)(d) della *Convenzione sul lavoro forzato* definisce “emergenza” come una “guerra, [...] calamità o minaccia di calamità, come incendi, inondazioni, carestia, terremoti, epidemie ed epizoozie violente, invasione di animali, insetti o parassiti vegetali nocivi, e in genere ogni circostanza che metta - o rischi di mettere - in pericolo la vita e le condizioni normali di esistenza dell’insieme o di una parte della popolazione”.

<sup>98</sup> International Labour Organization, Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (CEACR), CEACR: *Individual Direct Request concerning Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) Eritrea (ratification: 2000)*, 2010, <http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconv.pl?host=status01&textbase=iloeng&document=23897&chapter=9&query=Eritrea%40ref&highlight=&querytype=bool&context=0>. Si veda inoltre International Labour Organization, *Eradication of forced labour - General Survey concerning the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), and the Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - (2007)*, 15 febbraio 2007, parr. 43-46, [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed\\_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms\\_089199.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_089199.pdf).

<sup>99</sup> International Labour Organization, Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (CEACR), CEACR: *Individual Direct Request concerning Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) Eritrea (ratification: 2000)*, 2010, <http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconv.pl?host=status01&textbase=iloeng&document=23897&chapter=9&query=Eritrea%40ref&highlight=&querytype=bool&context=0>.

<sup>100</sup> L’articolo 2(2)(d) della *Convenzione sul lavoro forzato*, dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, C29, 28 giugno 1930, C29, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ddb621f2a.html>, dispone un’eccezione al divieto di lavoro forzato/obbligatorio in situazioni di emergenza. Si veda inoltre, ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (CEACR), CEACR: *Individual Direct Request concerning Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) Eritrea (ratification: 2000)*, 2010, <http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconv.pl?host=status01&textbase=iloeng&document=23897&chapter=9&query=Eritrea%40ref&highlight=&querytype=bool&context=0>.

la Convenzione sul lavoro forzato del 1930, che con la Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato del 1957<sup>101</sup>.

L'UNHCR ritiene che, in riferimento al servizio nazionale/militare, le persone con gli specifici profili evidenziati nelle sezioni elencate di seguito<sup>102</sup> possono essere a rischio sulla base della loro (attribuita) opinione politica<sup>103</sup>, religione o appartenenza a un determinato gruppo sociale, in base alle circostanze individuali del caso<sup>104</sup>.

---

<sup>101</sup> ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (CEACR), *CEACR: Individual Direct Request concerning Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) Eritrea (ratification: 2000)*, 2010, <http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconv.pl?host=status01&textbase=iloeng&document=23897&chapter=9&query=Eritrea%40ref&highlight=&querytype=bool&context=0>.

<sup>102</sup> Ulteriori informazioni sul trattamento degli evasori del servizio di leva, degli obiettori di coscienza, dei disertori e dei loro famigliari, dei minori coscritti e dei minori che si avvicinano all'età del servizio di leva, oltre che delle donne vittime di violenza sessuale e di genere nel contesto del servizio militare sono disponibili nelle sottosezioni successive.

<sup>103</sup> "Anche il servizio militare e l'obiezione ad esso, viste dal punto di vista dello Stato sono questioni che vanno al cuore dello Stato. Il rifiuto di portare armi, comunque motivato, riflette un'opinione di natura essenzialmente politica che riguarda i limiti permissibili all'autorità dello Stato; si tratta di un atto politico"; si veda Guy S. Goodman-Gill e Jane McAdam, *The Refugee in International Law*, Oxford, 3rd edition, 2007, pag. 111. Si veda inoltre *Refugee Appeal No. 75378*, 19 ottobre 2005 (New Zealand Refugee Status Appeals Authority), par. 116, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/477cfbc20.html>. J.C. Hathaway, *The Law of Refugee Status*, Butterworths, 1991, a pag. 154 scrive analogamente "Essenzialmente ogni azione che è percepita come una sfida all'autorità governativa è pertanto correttamente considerata come l'espressione di un'opinione politica". Si veda inoltre, *Erduran v. Minister for Immigration & Multicultural Affairs* [2002] FCA 814, 27 giugno 2002 (Federal Court of Australia), <http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/sinodisp/au/cases/cth/FCA/2002/814.html>, che identifica l'obiezione di coscienza come derivante da un'opinione politica o da convinzioni religiose o come una forma di opinione politica. Il rifiuto di servire potrebbe plausibilmente non essere visto come politico in situazioni in cui ciò avvenga da parte di individui per sostenere la propria famiglia o da una sottosezione della società quali il clero, che è riconosciuto avere altre priorità. Si veda inoltre *MA (Draft Evaders – Illegal Departures – Risk) Eritrea* CG [2007] UKAIT 00059, 26 giugno 2007, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/46822c3f2.html>.

<sup>104</sup> Per ulteriori indicazioni, si vedano UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 6: Religion-Based Refugee Claims under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, HCR/GIP/04/06, 28 aprile 2004, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4090f9794.html>; UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 2: "Membership of a Particular Social Group" Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*, HCR/GIP/02/02, 7 maggio 2002, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f23f4.html>; e UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 1: Gender-Related Persecution Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*, HCR/GIP/02/01, 7 maggio 2002, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f1c64.html>. Molte giurisdizioni hanno riconsociuto l'asilo a evasori del servizio di leva e disertori eritrei su tali basi. Si veda *Ukashu Nuru, aka Ukasha Nuru v. Alberto R. Gonzales, Attorney General*, 03-71391; A77-954-387, 21 aprile 2005 (United States Court of Appeals for the Ninth Circuit), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/428482de4.html>, in cui la Corte ha sostenuto, *inter alia*, che "la tortura è di per sé dura in maniera sproporzionata; è inerentemente e impermissibilmente severa; ed è una condotta che a maggior ragione raggiunge il livello di persecuzione"; *MA (Draft Evaders – Illegal Departures – Risk) Eritrea* CG [2007] UKAIT 00059, 26 giugno 2007, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/46822c3f2.html>; *Refugee Appeal No. 75668*, 25 maggio 2006 (Refugee Status Appeals Authority New Zealand), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/48abd57cd.html>; *L.H. Erytrea*, JICRA 2006/3, 20 dicembre 2005 (Commission suisse de recours en matière d'asile), <http://www.ark-cra.ch/emark/2006/03.htm>; e *IN (Draft Evaders – Evidence of Risk) Eritrea* CG [2005] UKIAT 00106, 24 Maggio 2005 (UK Immigration Appeal Tribunal), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/46836aa5d.html>. Si veda inoltre *Said v. The Netherlands*, Application No. 2345/02, 5 luglio 2005 (European Court of Human Rights), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/42ce6edf4.html>. Le domande d'asilo presentate da minori devono essere esaminate con attenzione e in conformità con le Linee Guida dell'UNHCR sulle domande d'asilo presentate da minori; si veda UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, HCR/GIP/09/08, 22 dicembre 2009, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b2f4f6d2.html>.

In tali casi, la partenza illegale / non autorizzata dall'Eritrea può essere percepita dalle autorità come un tentativo di evitare il servizio militare. D'altro canto, tale presunzione potrebbe non sorgere per le persone che hanno lasciato il paese con l'appropriata autorizzazione.

*i. Evasori del servizio di leva e disertori*

Il rifiuto di svolgere servizio nazionale può essere considerato dalle autorità eritree come un'espressione di opposizione politica al Governo<sup>105</sup>.

È stato spesso riferito che, dopo il loro arresto, evasori del servizio di leva e disertori sarebbero sottoposti a tortura<sup>106</sup>. Persone che evadono il servizio militare o disertano possono essere considerate sleali e traditori nei confronti del Governo<sup>107</sup> e possono pertanto essere punite per la loro percepita slealtà. Una volta arrestati, molti detenuti "scomparebbero"<sup>108</sup>. Vi sono inoltre informazioni sulla morte in custodia come risultato di maltrattamenti, tortura, diniego dell'accesso a cure mediche e altre rigide condizioni di detenzione<sup>109</sup>.

La coscrizione sarebbe attuata attraverso regolari retate (*giffa*). Queste vengono eseguite dalla polizia o dalle Forze di difesa eritree attraverso ricerche sul luogo di lavoro o nelle abitazioni, con il prelievo forzato in strada e tramite controlli dei documenti d'identità, anche ai posti di blocco militari sulle strade principali<sup>110</sup>. Comunque alcuni individui riuscirebbero ad acquistare falsi documenti di esenzione o a corrompere gli agenti di sicurezza per evadere il servizio militare e/od ottenere assistenza per attraversare la frontiera<sup>111</sup>.

---

<sup>105</sup> Sulla politicizzazione del servizio militare, si veda, ad esempio, Human Rights Watch, *Service for Life: State Repression and Indefinite Conscriptio in Eritrea*, 16 aprile 2009, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e6dcc60.html>. Si vedano inoltre *GM (Eritrea); YT (Eritrea); MY (Eritrea) v. Secretary of State for the Home Department* [2008] EWCA Civ 833, 17 luglio 2008 (England and Wales Court of Appeal), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4880598b2.html>, e *Refugee Appeal No. 75668*, 25 maggio 2006 (Refugee Status Appeals Authority New Zealand), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/48abd57cd.html>.

<sup>106</sup> Si vedano Amnesty International, *Amnesty International Report 2010 - Eritrea*, 28 maggio 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c03a82d23.html>; Human Rights Watch, *Service for Life: State Repression and Indefinite Conscriptio in Eritrea*, 16 aprile 2009, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e6dcc60.html>; Conscience and Peace Tax International, *Eritrea: Submissions to the 6th Session of the UPR Working Group, Dicembre 2009*, aprile 2009, [http://www.cpti.ws/cpti\\_docs/unhrcouncil/09/CPTI UPR Submission Eritrea Dicembre 2009.doc](http://www.cpti.ws/cpti_docs/unhrcouncil/09/CPTI%20UPR%20Submission%20Eritrea%20Dicembre%202009.doc); Amnesty International, *Eritrea: 'You have no right to ask' - Government resists scrutiny on human rights*, AFR 64/003/2004, 19 maggio 2004, pag. 24, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4129dcf54.html>. I disertori e gli evasori del servizio di leva sarebbero oggetto, tra l'altro, di prolungate esposizioni al sole ad elevate temperature, di legatura delle mani, dei gomiti e dei piedi per lunghi periodi di tempo, di sospensione da alberi con le mani legate dietro la schiena (la cosiddetta tecnica "almaz" o del diamante), di legatura delle mani ai piedi (la cosiddetta tecnica "elicottero").

<sup>107</sup> Nel 2008 il presidente Afewerki ha dichiarato che i resoconti internazionali di un crescente numero di rifugiati eritrei erano deliberate distorsioni e che le defezioni erano causate da una "operazione organizzata, orchestrata e finanziata dalla CIA". Si veda Human Rights Watch, *World Report 2009 - Eritrea*, 14 gennaio 2009, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49705fa350.html>; si veda inoltre Jack Kimball e Andrew Cawthorne, *Eritrean leader blames CIA plot for youth exodus*, Reuters, 13 maggio 2008, <http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSL13745161>.

<sup>108</sup> Human Rights Watch, *Service for Life: State Repression and Indefinite Conscriptio in Eritrea*, 16 aprile 2009, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e6dcc60.html>.

<sup>109</sup> Human Rights Watch, *Service for Life: State Repression and Indefinite Conscriptio in Eritrea*, 16 aprile 2009, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e6dcc60.html>.

<sup>110</sup> A coloro che resistono alla coscrizione verrebbe sparato a seguito di ordini "shoot to kill"; si veda Human Rights Watch, *World Report 2011 - Eritrea*, 24 gennaio 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d3e801bc.html>.

<sup>111</sup> US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices - Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>; e Bertelsmann Transformation Index, *BTI 2010 - Eritrea Country Report*, <http://www.bertelsmann-transformation-index.de/bti/laendergutachten/laendergutachten/oestliches-und-suedliches-afrika/eritrea/>. Nel 2009 l'Eritrea si classificava al 126° posto su 180 Stati nella classifica sull'indice di percezione della corruzione di Transparency International; si veda Transparency International, *Corruption Perception*

Gli eritrei sarebbero soggetti a ripetuti periodi di servizio militare, di molto eccedenti rispetto al limite di 18 mesi previsto dalla legge<sup>112</sup>. Inoltre le autorità non garantirebbero visti di uscita<sup>113</sup> alle persone in età di servizio leva, sebbene siano stati riferiti casi di corruzione per ottenere visti<sup>114</sup>. Tra coloro cui viene regolarmente negato il visto di uscita vi sono uomini fino ai 54 anni di età - indipendentemente dal fatto che essi abbiano completato il servizio nazionale o che siano stati smobilitati - e donne con meno di 47 anni<sup>115</sup>, oltre a studenti che intendono studiare all'estero<sup>116</sup>. Individui in età di servizio di leva che hanno lasciato l'Eritrea illegalmente, al loro ritorno possono essere percepiti come evasori del servizio di leva, indipendentemente dal fatto che essi abbiano completato il servizio nazionale attivo o siano stati smobilitati<sup>117</sup>.

---

*Index* 2010, senza data (visionato il 18 aprile 2011), [http://www.transparency.org/policy\\_research/surveys\\_indices/cpi/2010/results](http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results).

<sup>112</sup> Il Governo giustificerebbe la mancanza di un limite conclusivo al servizio di leva sulla base del confine con l'Etiopia non demarcato. International Crisis Group, *Eritrea: The Siege State*, 21 settembre 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c9c65eb2.html>. Si veda inoltre US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>.

<sup>113</sup> La *Proclamazione n. 24/1992 emessa per regolare il rilascio di documenti di viaggio, di visti di entrata e di uscita dall'eritrea, e per controllare i permessi di soggiorno degli stranieri in Eritrea*, 1992, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b4e014.html>, proibisce severamente la partenza dall'Eritrea senza un visto di uscita (articolo 12). La violazione delle disposizioni sull'uscita possono condurre a una sentenza di condanna fino a 5 anni di carcere o una multa fino a 10.000 Bir (attualmente circa 15.000 Nakfa) o entrambe le sanzioni (articolo 29.2). In base a una lettera inviata dall'Ambasciata britannica ad Asmara in data 1° aprile 2010, gli individui che lavorano nei ministeri o nelle agenzie del Governo devono ottenere il permesso ministeriale prima di chiedere il passaporto. Altri devono ottenere l'autorizzazione da un amministratore di Governo locale e presentare un certificato di nascita, un documento di esenzione medica dal servizio militare/nazionale e una carta d'identità. Nella pratica sarebbe molto difficile ottenere passaporti di prima emissione e alla maggioranza degli eritrei non verrebbero rilasciati visti di uscita. Funzionari del Governo che viaggiano per ragioni ufficiali, le persone che hanno bisogno di cure mediche all'estero, uomini d'affari di età superiore ai 57 anni, oltre ai ministri religiosi e al clero di una delle religioni riconosciute, avrebbero maggiori probabilità di ottenere il visto d'uscita. Si veda UK Home Office, *Country of Origin Information Report - Eritrea*, 15 aprile 2011, parr. 32.01-32.10, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4dabf33c2.html>. Si vedano inoltre Awate, *Back to Eritrea: Eight Million Nakfas Missing; Thousands of Youth Rounded Up*, 23 maggio 2009, <http://www.awate.com/portal/content/view/5160/3/>; e Awate, *A Nation of Fleeing Masses*, 21 maggio 2008, <http://www.awate.com/portal/content/view/4853/5/>.

<sup>114</sup> US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>; Bertelsmann Transformation Index, *BTI 2010 – Eritrea Country Report: Rule of Law*, 2010, <http://www.bertelsmann-transformation-index.de/bti/laendergutachten/laendergutachten/oestliches-und-suedliches-afrika/eritrea/>; e ES Standard Forum, *Country Brief Eritrea*, 15 settembre 2009. Ciò è confermato anche da credibili e coerenti resoconti ottenuti attraverso interviste per la determinazione dello status dei rifugiati svolte dagli uffici sul terreno dell'UNHCR.

<sup>115</sup> US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>. Mail & Guardian Online, *In Eritrea, youth frustrated by long service*, 18 luglio 2008, <http://www.mg.co.za/article/2008-07-18-in-eritrea-youth-frustrated-by-long-service>. Si veda inoltre la decisione del Regno Unito relativa ai visti di uscita per i soldati: *IN (Draft Evaders – Evidence of Risk) Eritrea* CG [2005] UKIAT 00106, 24 maggio 2005 (UK Immigration Appeal Tribunal), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/46836aa5d.html>. Si noti che le età di coloro cui sono stati negati i visti non coincidono con i limiti massimi di età per il servizio obbligatorio e sono molto più alte in particolare per le donne. Nel 2003 le autorità hanno cominciato a rifiutare i visti di uscita ai minori anche di 11 anni, e in alcuni casi di 5 anni, con la ragione che essi si stavano avvicinando all'età di idoneità per il servizio nazionale o perché i loro genitori espatriati non avevano versato l'imposta sul reddito del 2% richiesta a tutti i cittadini che risiedono all'estero.

<sup>116</sup> US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>.

<sup>117</sup> Nel caso guida per il paese di MA (*Draft Evaders – Illegal Departures – Risk*) Eritrea CG [2007] UKAIT 00059, 26 giugno 2007, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/46822c3f2.html>, il Tribunale britannico sull'immigrazione e l'asilo ha sostenuto che: “[una] persona che con ragionevole probabilità ha lasciato l'Eritrea illegalmente sarà in generale a reale rischio al suo ritorno se egli o ella sia in età di servizio di leva, anche se l'evidenza mostra che egli o ella abbia completato il Servizio Nazionale Attivo [...]. Partendo illegalmente mentre si è ancora soggetti al Servizio Nazionale (la responsabilità, in generale, continua finché la persona non cessa di essere in età di servizio di leva), è ragionevolmente probabile che quella persona sia considerata dalle autorità dell'Eritrea come un disertore e oggetto

## ii. *Reclutamento di minori*

Sebbene l'età minima per la coscrizione militare sia di 18 anni, sono stati riferiti fenomeni di reclutamento forzato di minori - in particolare di ragazzi - e di detenzione e maltrattamento di minori<sup>118</sup>. È stata inoltre riscontrata la militarizzazione dell'istruzione<sup>119</sup>. Dal 2003, al programma di scuola secondaria è stato aggiunto un anno conclusivo obbligatorio (12° grado), che gli studenti devono frequentare nel centro di addestramento militare di Sawa - sotto le autorità militari - e che include addestramento di tipo militare<sup>120</sup>. I minori - compresi quelli nelle scuole - sarebbero vittime di tortura, trattamenti crudeli e degradanti da parte della polizia e dei militari, quando tentano di evitare il servizio militare<sup>121</sup>. Sarebbero migliaia gli studenti che si avvicinavano all'età della che hanno lasciato il paese o si sono resi irreperibili<sup>122</sup>. Di conseguenza, ai minori anche di 14 anni viene rifiutato il rilascio di visti di uscita con la motivazione che essi si stanno avvicinando all'età idonea per il servizio nazionale<sup>123</sup>.

---

*di pene che sono persecutorie e costituiscono grave danno e maltrattamento. [...] L'uscita illegale continua a costituire un fattore chiave nel valutare il rischio di ritorno".*

<sup>118</sup> Per informazioni su reclutamento forzato di minori, detenzione e maltrattamento di minori, in particolare ragazzi, si vedano: US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>; Child Rights Information Network, *Eritrea: Child Rights References in the Universal Periodic Review*, 30 novembre 2009, par. 15, <http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?id=21838>; Society for Threatened Peoples, *Submission by Society for Threatened Peoples*, 14 aprile 2009, [http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/STP\\_ERI\\_UPR\\_S06\\_2009.pdf](http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/STP_ERI_UPR_S06_2009.pdf); Human Rights Watch, *UPR Submission – Eritrea*, aprile 2009, [http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/HRW\\_ERI\\_UPR\\_S06\\_2009.pdf](http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/HRW_ERI_UPR_S06_2009.pdf); UN Committee on the Rights of the Child, *Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention: Convention on the Rights of the Child: concluding observations: Eritrea*, CRC/C/ERI/CO/3, 23 giugno 2008, par. 40 e 70, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4885cfaad.html>; e Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, *Child Soldiers Global Report 2008 – Eritrea*, 20 maggio 2008, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/486cb0fdc.html>. In Eritrea la registrazione alla nascita viene utilizzata per identificare i minori per la coscrizione forzata. Si veda UNICEF, Innocenti Research Group, *Birth Registration and Armed Conflict*, 2007, pag. 10, [http://www.unicef.at/fileadmin/medien/pdf/birth\\_registration\\_and\\_armed\\_conflict.pdf](http://www.unicef.at/fileadmin/medien/pdf/birth_registration_and_armed_conflict.pdf). Nel febbraio 2006 una retata nella regione di Anseba avrebbe comportato il rastrellamento di tutte le scuole superiori della regione. Tutti gli studenti del 10° e 11° grado, di 17 anni o più, sono stati caricati su autobus e inviati in remote località nella regione di Wia, nel nord del paese; si veda US Department of State, *2009 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 11 marzo 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b9e52f978.html>. Le informazioni ottenute attraverso le interviste per la procedura di determinazione dello status di rifugiato (RSD) da parte dell'UNHCR in Kenya, Sudan ed Etiopia confermano casi di minori anche di 16 anni che hanno disertato dopo essere stati prelevati per l'addestramento militare.

<sup>119</sup> Per informazioni sui minori nel 9° grado scolastico e gradi superiori inviati nei campi di lavoro durante le vacanze scolastiche, si veda Human Rights Watch, *Service for Life: State Repression and Indefinite Conscriptioin in Eritrea*, 16 aprile 2009, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e6dcc60.html>.

<sup>120</sup> Si vedano US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>; e Human Rights Watch, *Service for Life: State Repression and Indefinite Conscriptioin in Eritrea*, 16 aprile 2009, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e6dcc60.html>. Secondo una lettera inviata dall'Ambasciata britannica ad Asmara in data 1° aprile 2010, dopo la fine della scuola al campo scolastico/militare di Sawa, gli studenti vengono automaticamente assegnati o al servizio militare attivo, per un altro periodo di servizio nazionale, o a ulteriore istruzione; si veda UK Home Office, *Country of Origin Information Report - Eritrea*, 15 aprile 2011, par. 9.18, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4dabf33c2.html>.

<sup>121</sup> UN Committee on the Rights of the Child, *Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention: Convention on the Rights of the Child: concluding observations: Eritrea*, CRC/C/ERI/CO/3, 23 giugno 2008, par. 40-41, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4885cfaad.html>.

<sup>122</sup> In base a credibili e coerenti resoconti ottenuti attraverso le interviste per la determinazione dello status dei rifugiati svolte dagli uffici dell'UNHCR sul terreno, alcuni genitori hanno inviato i figli anche di 13 anni nei paesi vicini per evitare la coscrizione. Si veda inoltre US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>.

<sup>123</sup> Per ulteriori informazioni sul rifiuto di rilasciare visti di uscita ai minori per la ragione che essi si stanno avvicinando all'età di idoneità per il servizio nazionale o perché i loro genitori espatriati non hanno versato l'imposta sul reddito del

### iii. *Obiettori di coscienza*

Gli obiettori di coscienza non sono esentati dal servizio militare<sup>124</sup>, nonostante le garanzie costituzionali sulla libertà di pensiero, di coscienza e di fede<sup>125</sup>. Per coloro che obiettano per ragioni di coscienza, tra cui i membri del movimento dei Testimoni di Geova che - secondo la loro fede - non possono portare armi, non sono disponibili servizi alternativi o sostitutivi<sup>126</sup>. Coloro che obiettano potrebbero andare incontro a punizioni fisiche estreme come mezzo di costrizione a svolgere il servizio militare<sup>127</sup>. Sebbene anche membri di altri gruppi religiosi - tra cui i musulmani - sarebbero stati imprigionati per non aver intrapreso il servizio militare, i Testimoni di Geova continuerebbero ad essere soggetti a trattamenti più duri, come la destituzione dal servizio civile, la revoca di licenze di attività economiche, lo sfratto da alloggi governativi e il diniego del rilascio di carte d'identità, passaporti o visti di uscita<sup>128</sup>.

### iv. *Famigliari di evasori del servizio di leva e disertori*

Dal 2005 il Governo ha istituito misure per affrontare la diffusa evasione e diserzione dal servizio militare. Sebbene non applicate in maniera sistematica, tali misure hanno come obiettivo i famigliari degli evasori del servizio di leva e i disertori, e comprendono: (i) l'arresto di membri della famiglia - soprattutto i genitori - di giovani uomini e donne che non hanno completato il servizio nazionale o di minori che non si sono presentati nel campo di addestramento militare di Sawa per l'anno scolastico conclusivo o non sono pervenuti per il servizio nazionale<sup>129</sup>; (ii) l'imposizione di multe sulle famiglie degli evasori del servizio di leva<sup>130</sup>; (iii) la coscrizione forzata

---

2% richiesta a tutti i cittadini residenti all'estero, si veda US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>.

<sup>124</sup> Amnesty International, *Amnesty International Report 2010 - Eritrea*, 28 maggio 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c03a82d23.html>.

<sup>125</sup> Articoli 14 e 19 della Costituzione dell'Eritrea, 23 maggio 1997, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3dd8aa904.html>. In conformità con l'articolo 14(2), nessuno dovrebbe essere discriminato per motivi di religione. L'articolo 19 garantisce la libertà di coscienza e religione.

<sup>126</sup> *Proclamation on National Service No. 82/1995*, 23 ottobre 1995, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3dd8d3af4.html>. Si veda inoltre US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>.

<sup>127</sup> US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>; e US Department of State, *2010 Report on International Religious Freedom - Eritrea*, 17 novembre 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cf2d09ec.html>.

<sup>128</sup> US Department of State, *2010 Report on International Religious Freedom - Eritrea*, 17 novembre 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cf2d09ec.html>.

<sup>129</sup> US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>; Amnesty International, *Amnesty International Report 2010 – Eritrea*, 2010, <http://www.amnesty.org/en/region/eritrea/report-2010>. Si veda inoltre Human Rights Watch, *Service for Life: State Repression and Indefinite Conscription in Eritrea*, 16 aprile 2009, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e6dccc60.html>; Immigration and Refugee Board of Canada, *Eritrea: Military service, including age of recruitment, length of service, grounds for exemption, penalties for desertion from and evasion of military service and availability of alternative service (2005 – 2006)*, ERI102026.E, 28 febbraio 2007, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/469cd6b83.html>; e Amnesty International, *Eritrea: Over 500 parents of conscripts arrested*, 21 dicembre 2006, <http://www.amnestyusa.org/document.php?lang=e&id=ENGAFR640152006>.

<sup>130</sup> US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>. Dal 2005 le famiglie degli evasori del servizio di leva avrebbero pagato multe almeno di 50.000 Nakfa (3.300 dollari USA). La cifra è di oltre 10 volte superiore a quella prevista nella *Proclamazione sul servizio nazionale n. 82/1995*, 23 ottobre 1995, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3dd8d3af4.html> (3.000 Bir / 4.600 Nakfa) come sanzione per gli evasori del servizio di leva, e nella *Proclamazione* non esistono disposizioni per responsabilità indiretta (articoli 6 e 9). International Crisis Group, *Eritrea: The Siege State*, 21 settembre 2010, pag. 10, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c9c65eb2.html>.

di componenti della famiglia - in particolare il padre - dell'evasore del servizio di leva<sup>131</sup>; e (iv) il ritiro delle licenze di commercio e la chiusura delle attività dei membri della famiglia nucleare del disertore o evasore del servizio di leva<sup>132</sup>.

#### v. *Violenza sessuale e di genere*

Gli osservatori dei diritti umani hanno riferito di violenze sessuali ai danni di coscritte all'interno dell'esercito<sup>133</sup>. Alcune coscritte sarebbero state oggetto di molestie e violenze sessuali - tra cui lo stupro - da parte dei loro supervisori<sup>134</sup>. È stato riferito che coscritte sarebbero costrette ad avere rapporti sessuali con i superiori, anche dietro minaccia di pesanti compiti militari, di destinazioni disagiate e del diniego di licenze per tornare a casa<sup>135</sup>. Il rifiuto di sottomettersi a sfruttamento e abuso di carattere sessuale sarebbe punito con la detenzione, la tortura e il maltrattamento, anche attraverso l'esposizione a calore estremo e la limitazione delle razioni alimentari<sup>136</sup>. All'interno o all'esterno dell'esercito non esistono meccanismi efficaci di compensazione e protezione, e i perpetratori generalmente restano impuniti<sup>137</sup>. Le donne che restano incinte come risultato di tali

---

<sup>131</sup> Christian Solidarity Worldwide e Human Rights Concern - Eritrea, *Universal Periodic Review – Joint Submission*, aprile 2009, [http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/CSW-HRCE\\_ERI\\_UPR\\_S06\\_2009.pdf](http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/CSW-HRCE_ERI_UPR_S06_2009.pdf). Si veda inoltre Awate.com, *Thousands of Eritrean Parents Arrested in the Southern Region; Government Also Targets Young Females*, 17 luglio 2005, [http://www.awate.com/artman/publish/article\\_4186.shtml](http://www.awate.com/artman/publish/article_4186.shtml).

<sup>132</sup> Informazioni ottenute attraverso interviste effettuate dall'UNHCR.

<sup>133</sup> L'UNHCR ha ricevuto, attraverso le interviste per la determinazione dello status dei rifugiati svolte dagli uffici dell'UNHCR sul terreno, credibili e coerenti resoconti di stupri avvenuti durante il servizio militare. Si vedano inoltre Hirt, Nicole, *“Dreams Don't Come True in Eritrea”: Anomie and Family Disintegration Due to the Structural Militarization of Society*, gennaio 2010, pagg. 23-24, [http://repec.giga-hamburg.de/pdf/giga\\_10\\_wp119\\_hirt.pdf](http://repec.giga-hamburg.de/pdf/giga_10_wp119_hirt.pdf); Human Rights Watch, *Service for Life: State Repression and Indefinite Conscriptioin in Eritrea*, 16 aprile 2009, parte 2, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e6dccc.html>. Le trasgressioni più gravi avvengono nel contesto militare, spesso come risultato di coscrizione militare. Si veda anche Cecilia M. Bailliet, *Examining Sexual Violence in the Military Within the Context of Eritrean Asylum Claims Presented in Norway*, *International Journal of Refugee Law*, 2007, Vol. 19, Issue 3, pagg.12-14.

<sup>134</sup> Secondo il Dipartimento di stato USA, sono comuni accuse di donne stuprate mentre svolgevano l'addestramento militare e di istruzione obbligatorio nel campo di Sawa; si veda US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>. Si vedano inoltre Hirt, Nicole, *“Dreams Don't Come True in Eritrea”: Anomie and Family Disintegration Due to the Structural Militarization of Society*, gennaio 2010, [http://repec.giga-hamburg.de/pdf/giga\\_10\\_wp119\\_hirt.pdf](http://repec.giga-hamburg.de/pdf/giga_10_wp119_hirt.pdf); Human Rights Watch, *Service for Life: State Repression and Indefinite Conscriptioin in Eritrea*, 16 aprile 2009, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e6dccc.html>; e Cecilia M. Bailliet, *Examining Sexual Violence in the Military Within the Context of Eritrean Asylum Claims Presented in Norway*, *International Journal of Refugee Law*, 2007, vol. 19, n. 3, pagg. 471-510.

<sup>135</sup> Hirt, Nicole, *“Dreams Don't Come True in Eritrea”: Anomie and Family Disintegration Due to the Structural Militarization of Society*, gennaio 2010, [http://repec.giga-hamburg.de/pdf/giga\\_10\\_wp119\\_hirt.pdf](http://repec.giga-hamburg.de/pdf/giga_10_wp119_hirt.pdf). Cecilia M. Bailliet, *Examining Sexual Violence in the Military Within the Context of Eritrean Asylum Claims Presented in Norway*, *International Journal of Refugee Law*, 2007, vol. 19, n. 3, pagg. 471-510.

<sup>136</sup> Human Rights Watch, *Service for Life: State Repression and Indefinite Conscriptioin in Eritrea*, 16 aprile 2009, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e6dccc.html>; Cecilia M. Bailliet, *Examining Sexual Violence in the Military Within the Context of Eritrean Asylum Claims Presented in Norway*, *International Journal of Refugee Law*, 2007, vol. 19, n. 3, pagg. 471-510.

<sup>137</sup> Si vedano, ad esempio, US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>; Hirt, Nicole, *“Dreams Don't Come True in Eritrea”: Anomie and Family Disintegration Due to the Structural Militarization of Society*, gennaio 2010, pagg. 23-24, [http://repec.giga-hamburg.de/pdf/giga\\_10\\_wp119\\_hirt.pdf](http://repec.giga-hamburg.de/pdf/giga_10_wp119_hirt.pdf); Cecilia M. Bailliet, *Examining Sexual Violence in the Military Within the Context of Eritrean Asylum Claims Presented in Norway*, *International Journal of Refugee Law*, 2007, vol. 19, n. 3, pagg. 471-510; e Amnesty International, *Eritrea: ‘You have no right to ask’ – Government resists scrutiny on human rights*, AFR 64/003/2004, 19 maggio 2004, pag. 24, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4129dcf54.html>.

violenze vengono sollevate dall'incarico e presumibilmente dovranno affrontare ostracismo sociale da parte delle loro famiglie e comunità in quanto madri non sposate<sup>138</sup>.

## 2. *Membri di gruppi di opposizione politica e critici del Governo*

Nonostante la Costituzione garantisca il diritto a costituire organizzazioni politiche<sup>139</sup>, il PFDJ resta l'unico partito politico autorizzato nel paese e domina la vita pubblica e privata dal 1994, l'anno della sua ascesa al potere<sup>140</sup>. Tutti i gruppi di opposizione sono stati indotti a lasciare il paese e - dalla fine del 2004 - sono attivi solo in esilio, principalmente nei paesi limitrofi<sup>141</sup>.

Comunque, a seguito del ripristino dei legami diplomatici tra Sudan ed Eritrea nel 2006<sup>142</sup>, il Governo sudanese si è impegnato a proibire ai gruppi di opposizione eritrei di operare sul proprio territorio<sup>143</sup>. Da allora il Sudan avrebbe fornito all'Eritrea informazioni riservate sulle basi militari dei gruppi e degli attivisti di opposizione eritrei<sup>144</sup>.

Il clima di intolleranza nei confronti del dissenso politico in Eritrea avrebbe condotto a frequenti arresti di sospetti critici del Governo. Le persone arrestate sono spesso trattenute in detenzione

---

<sup>138</sup> Cecilia M. Bailliet, *Examining Sexual Violence in the Military Within the Context of Eritrean Asylum Claims Presented in Norway*, International Journal of Refugee Law, 2007, vol. 19, n. 3, pagg. 471-510; e Amnesty International, *Eritrea: 'You have no right to ask' – Government resists scrutiny on human rights*, AFR 64/003/2004, 19 maggio 2004, pag. 24, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4129dcf54.html>. Inoltre in Eritrea l'aborto è illegale. Si vedano gli articoli 528 e ss. del *Codice penale eritreo di transizione (Proclamazione n. 158 del 1957)*, 23 luglio 1957, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49216a0a2.html>.

<sup>139</sup> Articolo 19 della *Costituzione dell'Eritrea*, 23 maggio 1997, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3dd8aa904.html>. Inoltre la discriminazione sulla base delle opinioni politiche è proibita (articolo 14).

<sup>140</sup> Il Fronte popolare di liberazione eritreo, che ha assunto il potere a seguito del referendum sull'indipendenza del 1993, si è sciolto nel 1994 per diventare il PFDJ; si vedano US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>; e International Crisis Group, *Eritrea: The Siege State*, 21 settembre 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c9c65eb2.html>.

<sup>141</sup> L'opposizione nella diaspora va da ex rami del Fronte di liberazione dell'Eritrea a ex membri del Fronte popolare di liberazione eritreo e organizzazioni etnocentriche - quali le organizzazioni Kunama e Afar. L'opposizione resta largamente divisa e non è considerata una minaccia per il Governo eritreo; si veda International Crisis Group, *Eritrea: The Siege State*, 21 settembre 2010, pagg. 12-13, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c9c65eb2.html>. Nel gennaio 2011, il Partito Democratico del popolo eritreo (EPDP) ha annunciato il suo ritiro dall'Alleanza democratica eritrea (EDA) - un gruppo ombrello di opposizione con base in Etiopia - adducendo come motivazione la "crisi interna" dell'EDA. Anche l'EPDP ha criticato la leadership dell'EDA per aver costituito una Commissione per il cambiamento democratico - composta da 53 membri - in una conferenza ad Addis Abeba nell'agosto 2010; si veda Economist Intelligence Unit, *Country Report: Eritrea*, febbraio 2011. Si vedano inoltre BBC News, *Timeline: Eritrea*, 30 novembre 2010, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1070861.stm>; e Afrik News, *Ethiopia: Eritrean group set to overthrow government*, 12 agosto 2010, <http://www.afrik-news.com/article18099.html>. Ulteriori informazioni sui gruppi di opposizione e della diaspora sono disponibili su: Fronte di liberazione dell'Eritrea - Consiglio rivoluzionario (ELF-RC), [www.awate.com](http://www.awate.com) / <http://www.nharnet.com>; Fronte di liberazione eritreo (ELF), [www.awate.com](http://www.awate.com) / <http://www.omaal.net>; Alleanza nazionale eritrea, <http://www.erit-alliance.com/Info/organstruct.asp>.

<sup>142</sup> Si veda *Eastern Sudan Peace Agreement*, 19 giugno 2006, disponibili attraverso Sudan Tribune su <http://www.sd.undp.org/doc/Eastern States Peace Agreement.pdf>.

<sup>143</sup> Per una discussione sul rafforzamento dei legami tra le due nazioni, si veda Reuters Africa, *Sudan's Bashir slams UN sanctions on Eritrea: media*, 6 marzo 2010, <http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJJOE62505Q20100306>. Il Sudan inoltre avrebbe negato ai gruppi di opposizione eritrei la possibilità di tenere i loro incontri sul proprio territorio; si veda Sudan Tribune, *Eritrean opposition groups call on Sudan to lift imposed ban*, 9 giugno 2008, <http://www.sudantribune.com/spip.php?article27455>. Anche la stazione radio di opposizione, Al Sharq, che trasmetteva da Khartoum, è stata chiusa; si veda Awate.com, *Restricting The Opposition's Influence*, 26 novembre 2006, <http://www.awate.com/portal/content/view/4398/19/>.

<sup>144</sup> Informazioni non confermate indicano che le autorità sudanesi condonano il rapimento di cittadini eritrei dal proprio territorio da parte di operatives dell'intelligence eritrei; si veda, ad esempio, Sudan Tribune, *Eritrea reportedly abducting 4,000 Eritreans from Sudan*, 26 dicembre 2007, <http://www.sudantribune.com/spip.php?article25321>. Si veda inoltre, Sudan Tribune, *Asmara and Khartoum accused of deporting Eritrean from Sudan*, 11 dicembre 2007, <http://www.sudantribune.com/spip.php?article25120>.



*incommunicado* o “spariscono” in strutture detentive segrete, dove - a quanto risulta dalle informazioni a disposizione - sarebbero tenute in cattive condizioni e sarebbe negato loro l’accesso all’assistenza legale o alle cure mediche. Gravi punizioni, tortura, riduzione alla fame e altri maltrattamenti costituiscono la norma<sup>145</sup>. Cercare informazioni sull’arresto o sulla detenzione dei propri famigliari dà luogo a rappresaglie nei confronti dei parenti da parte delle autorità<sup>146</sup>. Nel caso più noto verificatosi finora, 11 ex ministri del Governo e veterani di guerra eritrei, che rivendicavano riforme democratiche tra cui l’implementazione della Costituzione ed elezioni, sono in detenzione segreta dal loro arresto avvenuto nel settembre 2001. Conosciuti come il Gruppo dei 15 (G15)<sup>147</sup>, essi non sono mai stati accusati o né sono apparsi davanti a un tribunale per essere sottoposti a un processo<sup>148</sup>. Oltre la metà degli arrestati sarebbe deceduta in detenzione<sup>149</sup>. Dal 2001 sono stati denunciati migliaia di arresti per motivi politici; la maggior parte di coloro che sono detenuti dev’essere ancora accusata o processata<sup>150</sup>.

---

<sup>145</sup> Sono stati riferiti torture e maltrattamenti di critici del Governo nel tentativo di scoraggiare il dissenso; si veda US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.state.gov/documents/organization/160120.pdf>; Human Rights Watch, *World Report 2011 - Eritrea*, 24 gennaio 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d3e801bc.html>; Amnesty International, *Amnesty International Report 2010 - Eritrea*, 28 maggio 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c03a82d23.html>; Amnesty International, *Eritrea: Submission to the UN Universal Periodic Review*, 13 aprile 2009, <http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR64/001/2009/en/c51f0e91-04cc-437e-bd9b-79a220021cf7/afr640012009en.html>. Un richiedente asilo eritreo in Israele ha riferito di essere stato arrestato e detenuto in un campo militare per 3 anni per aver partecipato a una manifestazione nel 2006; BBC News, *Case studies: African migrants smuggled into Israel*, 16 dicembre 2010, <http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-11952012>. Resoconti dettagliati di persone arrestate o “scomparse” possono essere trovati anche sui siti internet della diaspora, quali [www.awate.com](http://www.awate.com), [www.delina.org](http://www.delina.org) e [www.ehrea.org](http://www.ehrea.org). Un’attenta considerazione dovrebbe essere prestata alla credibilità di tali resoconti.

<sup>146</sup> Amnesty International, *Eritrea: Submission to the UN Universal Periodic Review*, 13 aprile 2009, <http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR64/001/2009/en/c51f0e91-04cc-437e-bd9b-79a220021cf7/afr640012009en.html>.

<sup>147</sup> Dei 15 firmatari della lettera aperta, 11 sono stati arrestati nel settembre 2001. Di loro, 3 si trovavano fuori del paese e sono sfuggiti alla detenzione e 1 ha ritrattato; si veda International Crisis Group, *Eritrea: The Siege State*, 21 settembre 2010, pag. 7, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c9c65eb2.html>. Insieme ai G15 sono stati arrestati anche oltre 20 giornalisti e altri attivisti politici di alto livello. Diversi sarebbero deceduti come risultato di tortura, mancanza di assistenza medica, privazione di cibo ed eccessivo calore nei carceri di Era-Ero ed Embatkala. Inoltre, 9 sarebbero rimasti invalidi fisicamente o mentalmente; si veda US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>.

<sup>148</sup> US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>; Human Rights Watch, *World Report 2011 - Eritrea*, 24 gennaio 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d3e801bc.html>; e International Crisis Group, *Eritrea: The Siege State*, 21 settembre 2010, pag. 7, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c9c65eb2.html>.

<sup>149</sup> In base ad alcuni rapporti, 6 dei funzionari di Governo arrestati nel 2001 sarebbero deceduti in carcere; si veda, ad esempio, Reporters Without Borders, *Prominent journalist arrested, ex-prison guard reveals fate of other detained journalists*, 12 maggio 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bf0ee411a.html>. Secondo Amnesty International, il generale Ogbe Abraha sarebbe morto in custodia a causa delle dure condizioni e della mancanza di accesso alle cure mediche; si veda Amnesty International, *Eritrea: Amnesty International Submission to the UN Universal Periodic Review, Novembre-Dicembre 2009*, 13 aprile 2009, <http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR64/001/2009/en/c51f0e91-04cc-437e-bd9b-79a220021cf7/afr640012009en.html>.

<sup>150</sup> Arresti motivati politicamente hanno continuato ad essere riferiti dagli osservatori internazionali dei diritti umani, oltre che dai siti internet della diaspora; si vedano, ad esempio, Human Rights Watch, *World Report 2011 - Eritrea*, 24 gennaio 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d3e801bc.html>; International Crisis Group, *Eritrea: The Siege State*, 21 settembre 2010, pag. 7, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c9c65eb2.html>; Amnesty International, *Amnesty International Report 2010 - Eritrea*, 28 maggio 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c03a82d23.html>; e Human Rights House Network, *Stop Human Rights Violations In Eritrea*, 9 dicembre 2009, <http://humanrightshouse.org/Articles/12803.html>.

Inoltre funzionari di Governo monitorerebbero le attività politiche della diaspora<sup>151</sup>, presumibilmente molestano i critici e intimidendo gli eritrei esiliati affinché prendano parte a manifestazioni filo-governative e versino le rimesse - l'imposta sul reddito del 2% richiesta a tutti i cittadini residenti all'estero - nel timore di rappresaglie contro membri della famiglia in Eritrea<sup>152</sup>.

Alla luce dell'intenso clima di intolleranza politica, come evidenziato dalle migliaia di arresti per motivi politici, l'UNHCR ritiene che i membri o gli individui associati - o percepiti come associati - a gruppi di opposizione politica, come anche i (percepiti) critici del Governo, possano essere a rischio sulla base della loro (attribuita) opinione politica<sup>153</sup>.

### 3. *Giornalisti e altri professionisti dei media*

La Costituzione dell'Eritrea garantisce la libertà di parola e di espressione, comprese la libertà della stampa e degli altri media<sup>154</sup>. La diffusione - *inter alia* - di ogni materiale ritenuto contrario

---

<sup>151</sup> Sono state riferite attività di monitoraggio in diversi paesi, tra cui Norvegia, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti d'America. Inoltre i funzionari eritrei monitorerebbero i campi di rifugiati nei paesi limitrofi, quali Kenya e Sudan, e scoraggerebbero i rifugiati dall'impegnarsi in attività politica; si veda US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>; Amnesty International, *Government Reformers, Journalists and Political Prisoners*, senza data (visionato il 15 Marzo 2011), <http://www.amnestyusa.org/all-countries/eritrea/more-on-eritrea/page.do?id=1551001>; e Immigration and Refugee Board of Canada, *Eritrea: Whether the Eritrean government has a surveillance system or agents of surveillance in the United States (US) to monitor Eritrean citizens who live in the United States and who are involved in activities, including demonstrations and meetings, against the Eritrean government*, 15 aprile 2009, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b20f02d28.html>.

<sup>152</sup> Le forze di sicurezza avrebbero arrestato famigliari di persone che non avevano pagato la tassa extraterritoriale sul reddito pari al 2% delle entrate guadagnate all'estero; si veda US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>. Si veda inoltre Afrol News, *Eritrea “intimidates emigrants into paying tax”*, 26 maggio 2010, <http://www.afrol.com/articles/36196>. L'esistenza dell'imposta del 2% è stata confermata anche da credibili e coerenti resoconti ottenuti attraverso le interviste per la determinazione dello status di rifugiato svolte dagli uffici dell'UNHCR sul terreno. Di recente, all'interno delle comunità eritree all'estero, è stata osservata una certa resistenza contro la “tassa” sulla diaspora; si veda Clara Schmitz-Pranghe, *Modes and Potential of Diaspora Engagement in Eritrea*, luglio 2010, Diaspeace, Working Paper No. 3, [http://www.diaspeace.org/D12\\_WP3\\_Fischer\\_Final.pdf](http://www.diaspeace.org/D12_WP3_Fischer_Final.pdf).

<sup>153</sup> Le giurisdizioni di diverse nazioni hanno riconosciuto che i reali o percepiti dissenzienti hanno dovuto affrontare un reale rischio di persecuzione al loro ritorno in Eritrea. Si veda, ad esempio, *RRT Case No. 0806040* [2008] RRTA 431, 20 novembre 2008 (Refugee Review Tribunal of Australia), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/498c49aa2.html>. Il Tribunale ha sostenuto che la richiedente aveva un fondato timore di persecuzione sulla base della sua opinione politica. Il Tribunale ha riscontrato che la partenza non autorizzata della richiedente dall'Eritrea, la sua richiesta di status di rifugiato, le sue critiche nei confronti del Governo eritreo e il suo background familiare, avevano e avrebbero continuato ad attrarre l'interesse avverso da parte del Governo eritreo. Le informazioni sul paese d'origine indicavano chiaramente che il Governo eritreo non tollerava il dissenso (reale o percepito) e i cittadini presi di mira dalle autorità non avevano mezzi per difendersi. In *YB (Eritrea) v. Secretary of State for the Home Department*, [2008] EWCA Civ 360, 15 aprile 2008, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4805f3312.html>, un richiedente asilo eritreo affermava un timore di persecuzione, tra l'altro, sulla base delle sue attività politiche nel Regno Unito. La Corte d'Appello di Inghilterra e Galles ha sostenuto che, data l'evidenza che dimostrava che il Governo eritreo aveva soppresso gli oppositori politici, erano necessarie poche o nessuna evidenza per arrivare a una forte possibilità che i suoi agenti segreti stranieri non solo filmassero o fotografassero i loro cittadini che manifestavano in pubblico contro il Governo, ma che disponesse anche di informatori tra le organizzazioni di opposizione espatriate che potevano fare il nome delle persone filmate o fotografate. La Corte ha poi sostenuto che non era necessaria un'evidenza affermativa per stabilire la probabilità che i servizi di intelligence eritrei monitorassero su internet le informazioni relative ai gruppi di opposizione. La Corte d'appello USA per l'undicesimo circuito ha sostenuto di recente che una ricorrente, che aveva denunciato il maltrattamento di ex soldati la cui fedeltà al PFDJ era sospetta, aveva titolo all'asilo a causa dell'inoppugnabile evidenza di passata persecuzione sulla base della sua opinione politica - nella forma di ripetute detenzioni, interrogazioni vessatorie e pestaggi - e un fondato timore di futura persecuzione se fosse ritornata in Eritrea; si veda *Kiflemariam v. U.S. Attorney General*, No. 08-16423, 18 marzo 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d6cfd4a2.html>.

<sup>154</sup> Articolo 19 della Costituzione dell'Eritrea, 23 maggio 1997, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3dd8aa904.html>.

all'interesse nazionale e pubblico, o che potrebbe essere interpretato come causa di divisioni sociali, è comunque proibito in base alla Proclamazione sulla stampa del 1996<sup>155</sup>. Nonostante le disposizioni costituzionali, il Governo ha chiuso tutti gli organi di stampa e media di proprietà privata nel settembre 2001<sup>156</sup>, quando almeno 10 giornalisti di stampa privata sono stati arrestati<sup>157</sup> per motivi di sicurezza nazionale<sup>158</sup>. Attualmente sono attivi solo media di proprietà dello Stato<sup>159</sup>. Nel 2010 solo a un reporter di un'agenzia di stampa straniera - Voice of America - è stato consentito di lavorare nel paese, sebbene egli non risiedesse permanentemente nel paese<sup>160</sup>. Secondo il delegato eritreo presso lo Universal Periodic Review del dicembre 2009, il Governo è

---

<sup>155</sup> Articolo 12 della *Proclamazione sulla stampa n. 90/1996*, 10 giugno 1996, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/48512e992.html>. La Proclamazione fornisce il quadro giuridico per giornalisti e operatori dei media.

<sup>156</sup> Si vedano, ad esempio, Freedom House, *Freedom of the Press 2010 - Eritrea*, 30 settembre 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ca44d971e.html>; e Committee to Protect Journalists, *Reluctant activist: A brother's struggle to free Dawit Isaac*, 25 maggio 2010, <http://cpj.org/blog/2010/05/the-reluctant-activist-a-brothers-struggle-to-free.php>. La chiusura della stampa e dei media di proprietà privata continuava ad essere in atto al gennaio 2011; si veda Human Rights Watch, *World Report 2011 - Eritrea*, 24 gennaio 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d3e801bc.html>.

<sup>157</sup> Si ritiene che almeno 5 dei giornalisti arrestati sia ancora recluso in località segrete, *incommunicado*, e senza accusa o processo formali. Altri 4 sarebbero deceduti in custodia tra il 2005 e il 2007; si vedano Committee to Protect Journalists, *Iran, China drive prison tally to 14-year high*, 8 dicembre 2010, <http://cpj.org/reports/2010/12/cpj-journalist-prison-census-iran-china-highest-14-years.php>; Reporters Without Borders, *Prominent journalist arrested, ex-prison guard reveals fate of other detained journalists*, 12 maggio 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bf0ee411a.html>; e International Pen, *Contribution to the Universal Periodic Review Mechanism 6th session of the Working Group of the Universal Periodic Review 30 Novembre - 9 Dicembre*, 9 aprile 2009, [http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/IP\\_ERI\\_UPR\\_S06\\_2009.pdf](http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/IP_ERI_UPR_S06_2009.pdf). Tra le persone detenute vi era Dawit Isaak, di doppia nazionalità eritrea-svedese, uno dei fondatori del primo giornale indipendente eritreo Setit. È stato detenuto senza accusa nel settembre 2001, dopo che il suo giornale aveva pubblicato lettere in cui si chiedevano riforme democratiche e sarebbe in isolamento in una cella di 12 metri quadrati senza finestre. Secondo il capo degli affari politici del PFDJ, Yemane Ghebream, Isaak è trattenuto per motivi di sicurezza nazionale. Alla fine del 2010 il Governo eritreo non aveva ancora risposto a richieste da parte del Governo svedese sul rilascio del giornalista. Ritenuto in cattive condizioni di salute, egli non avrebbe avuto accesso a cure mediche; si vedano US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices - Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>; BBC News, *Jailed Eritrean journalist wins press freedom award*, 27 ottobre 2010, <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-11637144>; Committee to Protect Journalists, *Reluctant activist: A brother's struggle to free Dawit Isaac*, 25 maggio 2010, <http://cpj.org/blog/2010/05/the-reluctant-activist-a-brothers-struggle-to-free.php>; e Reporters Without Borders, *Prominent journalist arrested, ex-prison guard reveals fate of other detained journalists*, 12 maggio 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bf0ee411a.html>.

<sup>158</sup> Funzionari eritrei hanno fornito spiegazioni incoerenti per l'effettiva chiusura della stampa privata e dei conseguenti arresti; si vedano Committee to Protect Journalists, *Eritrean official says jailed journalists were security threat*, 6 agosto 2010, <http://cpj.org/blog/2010/08/eritrean-official-says-jailed-journalists-were-sec.php>; Committee to Protect Journalists, *Truth about Journalists is locked away in Eritrea*, 9 aprile 2010, <http://cpj.org/blog/2010/04/truth-about-jailed-journalists-is-locked-away-in-e.php>; e International Pen, *Contribution to the Universal Periodic Review Mechanism 6th session of the Working Group of the Universal Periodic Review 30 Novembre - 9 Dicembre*, 9 aprile 2009, [http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/IP\\_ERI\\_UPR\\_S06\\_2009.pdf](http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/IP_ERI_UPR_S06_2009.pdf).

<sup>159</sup> Si veda, ad esempio, BBC, *Country Profile Eritrea*, 30 novembre 2010, [http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/country\\_profiles/1070813.stm](http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/country_profiles/1070813.stm). L'Eritrea sarebbe il solo paese africano senza media di proprietà privata; si veda BBC News, *Jailed Eritrean journalist wins press freedom award*, 27 ottobre 2010, <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-11637144>; e International Crisis Group, *Eritrea: The Siege State*, 21 settembre 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c9c65eb2.html>. È stato anche l'ultimo stato africano a consentire l'accesso alla rete internet, con le connessioni alla rete che sarebbero limitate, inaffidabili o monitorate dalle autorità; si veda US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices - Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>; e Freedom House, *Freedom of the Press 2010 - Eritrea*, 30 settembre 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ca44d971e.html>.

<sup>160</sup> L'ultimo corrispondente Reuters avrebbe lasciato il paese nel 2009, mentre nel 2008 ostacoli amministrativi sono risultati nella partenza del reporter di Agence France Presse; si veda US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices - Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>. Nel corso del 2010, il presidente Afwerki ha comunque rilasciato diverse interviste a emittenti straniere quali Swedish TV4 e Al-Jazeera di base in Qatar; si veda Freedom House, *Freedom of the Press 2010 - Eritrea*, 30 settembre 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ca44d971e.html>.

stato costretto a intraprendere misure correttive contro la stampa privata poiché quest'ultima aveva "cominciato a erodere il vero tessuto dell'unità e dell'armonia della società e del paese eritrei"<sup>161</sup>.

Nel novembre 2006, il Governo ha effettuato una retata di giornalisti e professionisti di media di Stato senza spiegarne le ragioni. Come risultato dell'azione sarebbero stati arrestati almeno 9 operatori di media di proprietà dello Stato<sup>162</sup>. Una nuova ondata di arresti ha avuto luogo nel febbraio 2009, quando le autorità hanno effettuato un'incursione nelle strutture di Radio Bana di Asmara e arrestato l'intero staff (circa 50 persone)<sup>163</sup>. Sebbene diversi di quei giornalisti siano stati subito rilasciati, circa 12 sarebbero ancora trattenuti *incommunicado*, senza accuse e almeno alcuni in isolamento e in carceri militari<sup>164</sup>.

Dalle principali operazioni di polizia nel 2001 e con la successiva chiusura della stampa privata, in Eritrea la libertà di stampa è gravemente limitata. Nel 2010 il paese è stato classificato al 3° posto nel mondo (dopo l'Iran e la Cina) per numero di giornalisti imprigionati<sup>165</sup> e attualmente si colloca

---

<sup>161</sup> UN Human Rights Council, *Report of the Working Group on the Universal Periodic Review on Eritrea*, A/HRC/13/2, 4 gennaio 2010, par. 49, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bde8f8d2.html>.

<sup>162</sup> UN Human Rights Council, *The right to freedom of opinion and expression: report of the Special Rapporteur, Ambeyi Ligabo: addendum*, A/HRC/4/27/Add.1, 26 marzo 2007, par. 225, [http://ap.ohchr.org/documents/dpage\\_e.aspx?c=61&su=69](http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?c=61&su=69).

<sup>163</sup> Sponsorizzata dal Ministero dell'istruzione, Radio Bana produce, tra l'altro, materiale educativo per il Governo; si vedano Reporters Without Borders, *Prominent journalist arrested, ex-prison guard reveals fate of other detained journalists*, 12 maggio 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bf0ee411a.html>; e Africa.com, *Eritrea rights and liberties report*, 2010, <http://www.africa.com/eritrea/report>.

<sup>164</sup> Si vedano, ad esempio, US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>; Freedom House, *Freedom of the Press 2010 - Eritrea*, 30 settembre 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ca44d971e.html>; Reporters Without Borders, *Prominent journalist arrested, ex-prison guard reveals fate of other detained journalists*, 12 maggio 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bf0ee411a.html>; e IFEX, *One year after her arrest, Radio Bana journalist being held in solitary confinement*, 19 febbraio 2010, [http://www.ifex.org/eritrea/2010/02/19/fisseha\\_in\\_solitary/](http://www.ifex.org/eritrea/2010/02/19/fisseha_in_solitary/). Secondo alcune informazioni, 6 giornalisti di Radio Bana sarebbero stati arrestati per aver fornito informazioni a organizzazioni di opposizione e a siti web operanti all'estero; si veda Reporters Without Borders, *Journalists still hunted down nine years after Settembre 2001 purges*, 17 settembre 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c984645c.html>. Dovrebbe inoltre rilevarsi che, al febbraio 2010, il Relatore speciale sui difensori dei diritti umani non aveva ancora ricevuto risposta alla sua lettera di accuse in relazione agli arresti, alla detenzione e alla morte dei giornalisti in Eritrea dal 2001; si veda UN Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights Defenders, Margaret Sekaggya: addendum*, A/HRC/13/22/Add.1, 24 febbraio 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bd144d62.html>.

<sup>165</sup> Al 1° dicembre 2010, 17 giornalisti erano stati reclusi nel solo 2010; si veda Committee to Protect Journalists, *Iran, China drive prison tally to 14-year high*, 8 dicembre 2010, <http://cpj.org/reports/2010/12/cpj-journalist-prison-census-iran-china-highest-14-years.php>; e Committee to Protect Journalists, *Annual Prison Census 2010 - Eritrea*, 8 dicembre 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d4977e8c.html>. È stato riferito che, all'ottobre 2010, vi erano almeno 30 casi di giornalisti eritrei trattenuti in detenzione *incommunicado*; si vedano UK Foreign and Commonwealth Office, *Human Rights and Democracy: The 2010 Foreign & Commonwealth Office Report - Eritrea*, 31 marzo 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d99aa836e.html>; e Reporters Without Borders, *2010 World Press Freedom Index*, 20 ottobre 2010, [http://www.rsf.org/IMG/CLASSEMENT\\_2011/GB/C\\_GENERAL\\_GB.pdf](http://www.rsf.org/IMG/CLASSEMENT_2011/GB/C_GENERAL_GB.pdf). Eyob Kessete, un giornalista del servizio radio di proprietà dello stato Dimtsi Hafash's in lingua amarica sarebbe stato arrestato durante il 2010 mentre cercava di attraversare la frontiera per entrare in Etiopia e sarebbe detenuto in una località sconosciuta. Dopo il suo primo arresto per aver cercato di disertare all'inizio dell'estate 2007, egli è stato trattenuto in diverse carceri finché, alla fine del 2008 o all'inizio del 2009, i suoi parenti hanno ottenuto il suo rilascio facendo da garanti; si veda Reporters without Borders, *Eritrea: Journalists Still Hunted Down Nine Years After Settembre 2001 Purges*, 17 settembre 2010, <http://allafrica.com/stories/201009200830.html>. Nel marzo 2010, Said Abdulhai, un noto giornalista e impiegato del Ministero degli esteri ed ex capo del dipartimento stampa del Ministero dell'informazione, sarebbe stato arrestato. Le accuse contro di lui e le sue località di detenzione restano sconosciute; si veda Reporters Without Borders, *Prominent journalist arrested, ex prison guard reveals fate of other detained journalists*, 12 maggio 2010, <http://en.rsf.org/eritrea-prominent-journalist-arrested-ex-12-05-2010,37459.html>.

all'ultimo posto nell'indice di libertà di stampa mondiale compilato da Reporter Senza Frontiere<sup>166</sup>. Le persone detenute sarebbero tenute in cattive condizioni e potrebbero essere sottoposte a tortura e ad altre forme di trattamento crudele, inumano e degradante<sup>167</sup>.

Alla luce di quanto affermato in precedenza, l'UNHCR ritiene che i giornalisti che esprimono o che sono percepiti come detentori di opinioni critiche nei confronti del Governo, o semplicemente che riferiscono delle attività di gruppi di opposizione, possono essere a rischio sulla base della (attribuita) opinione politica.

#### 4. *Sindacalisti e attivisti dei diritti dei lavoratori*

La libertà di associazione e di assemblea sono garantite dalla Costituzione<sup>168</sup>. I lavoratori hanno il diritto di costituire e associarsi a sindacati per tutelare i loro diritti, anche attraverso contrattazioni collettive e azioni industriali<sup>169</sup>. I sindacati comunque non sono ammessi all'interno del servizio civile, dell'esercito, della polizia e di altre organizzazioni che forniscono servizi essenziali<sup>170</sup>. Gruppi di 20 o più persone che cercano di costituire un'unione devono prima ottenere l'approvazione del Ministero del Lavoro e del Benessere Umano<sup>171</sup>. Secondo le informazioni a disposizione, tutte le unioni sarebbero gestite dal Governo<sup>172</sup> e le loro attività monitorate da vicino<sup>173</sup>. Sebbene i leader sindacali siano generalmente impiegati del Governo, e pertanto le attività delle unioni siano generalmente riconosciute, nel 2009 il Governo non approvava la formazione di

---

<sup>166</sup> Reporters Without Borders, *2010 World Press Freedom Index*, 20 ottobre 2010, [http://www.rsf.org/IMG/CLASSEMENT\\_2011/GB/C\\_GENERAL\\_GB.pdf](http://www.rsf.org/IMG/CLASSEMENT_2011/GB/C_GENERAL_GB.pdf).

<sup>167</sup> Si vedano, ad esempio, Committee to Protect Journalists, *Iran, China drive prison tally to 14-year high*, 8 dicembre 2010, <http://cpj.org/reports/2010/12/cpj-journalist-prison-census-iran-china-highest-14-years.php>; Reporters Without Borders, *2010 World Press Freedom Index*, 20 ottobre 2010, [http://www.rsf.org/IMG/CLASSEMENT\\_2011/GB/C\\_GENERAL\\_GB.pdf](http://www.rsf.org/IMG/CLASSEMENT_2011/GB/C_GENERAL_GB.pdf); e The Monitor, *Eritrea: Locked-Up And Tortured for Being a Journalist*, 14 febbraio 2010, <http://allafrica.com/stories/201002151425.html>.

<sup>168</sup> L'articolo 19(4) della Costituzione dell'Eritrea, 23 maggio 1997, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3dd8aa904.html>, garantisce il diritto di ciascuno a riunirsi in assemblea e a manifestare pacificamente insieme ad altri, oltre che a costituire organizzazioni per "finalità politiche, sociali, economiche e culturali".

<sup>169</sup> I diritti dei lavoratori sono regolati dalla Proclamazione sul lavoro n. 118/2001, 15 novembre 2001, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d4a9e192.html>.

<sup>170</sup> Articolo 3(1) della Proclamazione sul lavoro n. 118/2001, 15 novembre 2001, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d4a9e192.html>. Si veda inoltre International Trade Union Confederation, *2010 Annual Survey of violations of trade union rights - Eritrea*, 9 giugno 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c4fec7e5.html>.

<sup>171</sup> Articolo 3(20) in connessione con gli articoli 89(1) e 93(1) della Proclamazione sul lavoro n. 118/2001, 15 novembre 2001, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d4a9e192.html>. Si veda inoltre International Trade Union Confederation, *2010 Annual Survey of violations of trade union rights - Eritrea*, 9 giugno 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c4fec7e5.html>.

<sup>172</sup> Il Governo gestisce, tra gli altri, l'Unione degli insegnanti, l'Unione dei giovani e l'Unione dei lavoratori. L'adesione a queste unioni - a quanto risulta dalle informazioni a disposizione - sarebbe obbligatoria; si veda US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices - Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>. Si veda inoltre Human Rights Watch, *World Report 2011 - Eritrea*, 24 gennaio 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d3e801bc.html>; e International Crisis Group, *Eritrea: The Siege State*, 21 settembre 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c9c65eb2.html>.

<sup>173</sup> In base ad alcune informazioni, le attività della Confederazione nazionale dei lavoratori eritrei e di alcuni dei suoi affiliati sarebbero sotto lo stretto controllo da parte del Governo; si veda International Trade Union Confederation, *2010 Annual Survey of violations of trade union rights - Eritrea*, 9 giugno 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c4fec7e5.html>. È stato inoltre riferito che anche i leader sindacali sarebbero attentamente sorvegliati; si veda Human Rights Watch, *World Report 2011 - Eritrea*, 24 gennaio 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d3e801bc.html>; e International Crisis Group, *Eritrea: The Siege State*, 21 settembre 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c9c65eb2.html>.

alcun sindacato<sup>174</sup>. Alla luce di quanto affermato in precedenza e dati i passati arresti e detenzione arbitrari di esponenti di spicco del mondo sindacale e attivisti dei diritti dei lavoratori<sup>175</sup>, l'UNHCR ritiene che tali individui possano essere a rischio sulla base della loro (attribuita) opinione politica, a seconda delle specifiche circostanze del caso.

## 5. Membri di gruppi religiosi minoritari

La Costituzione eritrea garantisce la libertà di religione<sup>176</sup>. La situazione della libertà religiosa in Eritrea è comunque comunemente considerata tra le peggiori al mondo<sup>177</sup>, poiché tali diritti sono severamente ristretti per tutti tranne che per le quattro religioni ufficialmente riconosciute: l'Islam di rito Sunnita, la Chiesa Ortodossa Eritrea, la Chiesa Cattolica Romana e la Chiesa Luterana Evangelica<sup>178</sup>. Tutte le altre fedi sono considerate "antipatriottiche" e "straniere"<sup>179</sup> e i loro seguaci sarebbero oggetto di vessazioni, imprigionamento, tortura e - in alcuni casi - di uccisione, per mano delle autorità<sup>180</sup>. Inoltre le autorità sono sempre più impegnate nel controllo delle attività religiose dei quattro gruppi religiosi riconosciuti. Molti ambiti della vita religiosa sono sotto il controllo dello

<sup>174</sup> US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>.

<sup>175</sup> All'inizio del 2005, 3 leader sindacali di alto profilo sono stati arrestati e trattenuti *incommunicado*, a quanto pare a causa delle loro attività sindacali. Uno dei 3 detenuti avrebbe esortato i lavoratori di uno stabilimento della Coca-Cola a intraprendere azione industriale per protestare contro il peggioramento dei loro standard di vita. Tutti e 3 sono stati rilasciati nell'aprile 2008; si veda International Trade Union Confederation, *2008 Annual Survey of violations of trade union rights - Eritrea*, 20 novembre 2008, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c52ca93c.html>. Si vedano inoltre UN Human Rights Council, *Compilation Prepared by the Office of the High Commissioner for Human Rights, in accordance with paragraph 15(b) of the Annex to Human Rights Council Resolution 5/1 - Eritrea*, A/HRC/WG.6/6/ERI/2, 18 settembre 2009, par. 30, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ac9fee20.html>; e UN Commission on Human Rights, *Addendum to the Report submitted by the Special Representative of the Secretary-General on the Situation of Human Rights Defenders: Compilation of Developments in the Area of Human Rights Defenders*, E/CN.4/2006/95/Add.5, 6 marzo 2006, parr. 555, 558 e 561, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/45377b5c0.html>.

<sup>176</sup> Articoli 14 e 19 della Costituzione dell'Eritrea, 23 Maggio 1997, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3dd8aa904.html>. In conformità con l'articolo 14(2), nessuno dovrebbe essere discriminato per motivi religiosi. L'articolo 19 garantisce la libertà di coscienza e religione.

<sup>177</sup> Si veda, ad esempio, UN Human Rights Council, *Summary prepared by the Office of the High Commissioner for Human Rights, in accordance with paragraph 15(c) of the Annex to Human Rights Council Resolution 5/1 - Eritrea*, A/HRC/WG.6/6/ERI/3, 15 settembre 2009, par. 23, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4acc63fb2.html>. L'Eritrea continua a essere indicato come un "paese di particolare preoccupazione" dalla Commissione USA sulla libertà religiosa internazionale a causa delle sue restrizioni alla libertà religiosa. Si veda US Commission on International Religious Freedom, *USCIRF Annual Report 2010 - Countries of Particular Concern: Eritrea*, 29 aprile 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4be284091a.html>.

<sup>178</sup> Non sono disponibili cifre confermate sull'affiliazione religiosa, ma approssimativamente la metà della popolazione eritrea è di religione musulmana sunnita, il 30% cristiana ortodossa e il 13% cattolica romana. Il resto della popolazione professa religioni tra cui il rito orientale, Protestante, Avventista del settimo giorno, Testimoni di Geova, Hindu e Baha'i. Circa il 2% della popolazione poi pratica religioni tradizionali indigene. Nelle pianure dell'est e dell'ovest la popolazione è principalmente musulmana, mentre nella regione degli altipiani la predominanza è cristiana; si veda US Department of State, *2010 Report on International Religious Freedom - Eritrea*, 17 novembre 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cf2d09ec.html>.

<sup>179</sup> International Crisis Group, *Eritrea: The Siege State*, 21 settembre 2010, pag. 12, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c9c65eb2.html>.

<sup>180</sup> Si vedano, ad esempio, US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>; US Department of State, *2010 Report on International Religious Freedom - Eritrea*, 17 novembre 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cf2d09ec.html>; US Commission on International Religious Freedom, *USCIRF Annual Report 2010 - Countries of Particular Concern: Eritrea*, 29 aprile 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4be284091a.html>; Amnesty International, *Amnesty International Report 2010 - Eritrea*, 28 maggio 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c03a82d23.html>; Freedom House, *Freedom in the World 2010 - Eritrea*, 3 maggio 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c0ceaf4c.html>; e Institute on Religion and Public Policy, *Report: Religious Freedom in Eritrea*, aprile 2009, [http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/IRPP\\_ERI\\_UPR\\_S06\\_2009.pdf](http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/IRPP_ERI_UPR_S06_2009.pdf).

Stato, comprese la costruzione delle strutture religiose e la stampa e distribuzione di materiali religiosi, che hanno bisogno della preventiva approvazione da parte del Governo. Anche i membri delle quattro religioni registrate possono essere oggetto di vessazioni e imprigionamento, in particolare laddove protestino pubblicamente contro l'azione del Governo<sup>181</sup>. Membri dei gruppi religiosi minoritari (non registrati), così come membri e clero delle religioni riconosciute dallo Stato, continuano a dover affrontare l'arresto e la detenzione prolungata in dure condizioni per il rifiuto di svolgere il servizio militare<sup>182</sup>. Sebbene nella maggior parte dei casi l'affiliazione religiosa costituisca il principale fattore di misure persecutorie, l'opinione politica è sempre più legata all'affiliazione religiosa. Ad esempio, alcuni gruppi cristiani non tradizionali sono percepiti come minacce alla sicurezza nazionale<sup>183</sup>.

L'UNHCR ritiene che gli individui con gli specifici profili evidenziati in precedenza, in particolare i membri di gruppi religiosi minoritari non riconosciuti, tra cui i Pentecostali, gli Evangelici e i Testimoni di Geova, possono essere a rischio sulla base della loro religione e/o della (attribuita) opinione politica, a seconda delle circostanze individuali del caso<sup>184</sup>. La credibilità delle domande basate su conversioni precedenti alla fuga o *sur place* verso una fede minoritaria deve essere valutata con attenzione.

#### **i. Gruppi religiosi minoritari non registrati**

Nel 2002 il Governo ha richiesto a tutti i gruppi religiosi, diversi dai 4 ufficialmente riconosciuti, di chiudere i loro luoghi di culto e di registrarsi prima di svolgere attività religiose. L'invito a registrarsi non è stato esteso a determinati gruppi, tra cui i Testimoni di Geova<sup>185</sup>. Un'ulteriore richiesta di pubblicare liste di appartenenza ha dissuaso alcuni gruppi dal chiedere la registrazione nel timore di rappresaglie. Nonostante soddisfacessero i requisiti per la registrazione dal 2002, le richieste della fede Baha'i, della Faith Mission Church, della Chiesa Presbiteriana Meherte Yesus e

---

<sup>181</sup> Si vedano, ad esempio, US Department of State, *2010 Report on International Religious Freedom - Eritrea*, 17 novembre 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cf2d09ec.html>; US Commission on International Religious Freedom, *USCIRF Annual Report 2010 - Countries of Particular Concern: Eritrea*, 29 aprile 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4be284091a.html>; e Institute on Religion and Public Policy, *Report: Religious Freedom in Eritrea*, aprile 2009, [http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/IRPP\\_ERI\\_UPR\\_S06\\_2009.pdf](http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/IRPP_ERI_UPR_S06_2009.pdf).

<sup>182</sup> Per ulteriori informazioni sul trattamento dei membri di gruppi religiosi non registrati, si veda la sottosezione (i) di seguito. Per indicazioni e informazioni dettagliate sul trattamento degli obiettori di coscienza, si veda la Sezione III (A)(1) Servizio Militare/nazionale del presente documento.

<sup>183</sup> US Commission on International Religious Freedom, *USCIRF Annual Report 2010 - Countries of Particular Concern: Eritrea*, 29 aprile 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4be284091a.html>. Si veda inoltre International Christian Concern, *Hall of Shame 2010 - Hall of Shame Report*, 5 dicembre 2009, pag.7, <http://www.persecution.org/suffering/pdfs/ICCTop10Report.pdf>.

<sup>184</sup> La discriminazione su basi religiose potrebbe assurgere al livello di persecuzione laddove restringa gravemente il godimento del richiedente dei diritti umani fondamentali. Esempi di discriminazione che costituiscono persecuzione includono - ma non sono limitati a - discriminazione con conseguenze di natura sostanzialmente pregiudiziale per la persona interessata, quali gravi restrizioni al diritto di procurarsi un sostentamento, o all'accesso ai servizi d'istruzione e/o medici normalmente disponibili. Per ulteriori indicazioni sulle domande d'asilo basate sulla religione, si veda UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 6: Religion-Based Refugee Claims under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, HCR/GIP/04/06, 28 aprile 2004, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4090f9794.html>. Diverse giurisdizioni nazionali hanno riconosciuto che le minoranze religiose in Eritrea devono affrontare gravi discriminazioni e continuano ad essere prese di mira dalle autorità. Si veda, ad esempio, *S.Y. & Anor v. Refugee Appeals Tribunal & Anor*, [2009] IEHC 18, High Court of Ireland, 13 gennaio 2009, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a2918242.html>; e *RRT Case No. 0806040*, [2008] RRTA 431, 20 novembre 2008 (Refugee Review Tribunal of Australia), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/498c49aa2.html>.

<sup>185</sup> US Commission on International Religious Freedom, *USCIRF Annual Report 2010 - Countries of Particular Concern: Eritrea*, 29 aprile 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4be284091a.html>.

degli Avventisti del Settimo Giorno devono ancora essere approvate e tali gruppi non sono pertanto autorizzati a professare pubblicamente<sup>186</sup>.

I membri delle religioni non registrate rischiano l'arresto e la detenzione per professare la loro fede in pubblico o in privato, come anche la confisca delle proprietà della chiesa<sup>187</sup>. Dalle informazioni disponibili risulta che le autorità spesso arresterebbero seguaci di fedi minoritarie non registrate<sup>188</sup>, che sarebbero detenuti *incommunicado* in rigide condizioni, spesso in campi dell'esercito e caserme della polizia in tutto il paese, senza accusa o processo<sup>189</sup>. I figli di famiglie appartenenti a gruppi religiosi non registrati sarebbero arrestati e trattenuti nelle stesse strutture detentive degli adulti<sup>190</sup>. Si stima che tra le 2.000 e le 3.000 persone appartenenti a religioni non riconosciute dallo Stato si trovino in carcere<sup>191</sup>.

I prigionieri per motivi religiosi sarebbero spesso confinati in sovraffollati container di metallo e celle sotterranee di cemento non arieggiate, senza servizi sanitari ed esposti a escursioni termiche estreme. Inoltre sarebbe loro regolarmente negata un'alimentazione adeguata e l'accesso alle cure mediche<sup>192</sup>. Le forze di sicurezza utilizzerebbero la forza, a volte fino alla tortura, per costringere i

---

<sup>186</sup> Si vedano, ad esempio, US Department of State, *2010 Report on International Religious Freedom - Eritrea*, 17 novembre 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cf2d09ec.html>; e Institute on Religion and Public Policy, *Report: Religious Freedom in Eritrea*, aprile 2009, [http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/IRPP\\_ERI\\_UPR\\_S06\\_2009.pdf](http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/IRPP_ERI_UPR_S06_2009.pdf).

<sup>187</sup> Si vedano, ad esempio, US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices - Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>; US Department of State, *2010 Report on International Religious Freedom - Eritrea*, 17 novembre 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cf2d09ec.html>; e Institute on Religion and Public Policy, *Report: Religious Freedom in Eritrea*, aprile 2009, [http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/IRPP\\_ERI\\_UPR\\_S06\\_2009.pdf](http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/IRPP_ERI_UPR_S06_2009.pdf).

<sup>188</sup> Per esempi di recenti arresti, si vedano The Christian Post, *Eritrean Gov't Arrests 100 Christians in Major Crackdown*, 21 gennaio 2011, <http://www.christianpost.com/article/20110121/eritrean-govt-arrests-100-christians-in-major-crackdown/>; Allvoices, *30 Eritrean Christians Arrested for Praying in Private Home*, 6 Gennaio 2011, <http://www.allvoices.com/contributed-news/7814931-30-eritrean-christians-arrested-for-praying-in-private-home>; Persecution.Org, *Eritrean officials arrest eleven Christians in the latest crackdown*, 27 ottobre 2010, <http://www.persecution.org/2010/10/27/eritrean-officials-arrest-eleven-christians-in-the-latest-crackdown/>. La maggior parte dei detenuti apparteneva alla Full Gospel Church. Si veda inoltre BBC News, *Eritrea arrests 30 praying women, relatives say*, 11 dicembre 2009, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8407704.stm>.

<sup>189</sup> Si vedano, ad esempio, US Department of State, *2010 Report on International Religious Freedom - Eritrea*, 17 novembre 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cf2d09ec.html>; Persecution.org, *How Christians are being persecuted in Eritrea*, 4 giugno 2010, <http://www.persecution.org/suffering/newssummpopup.php?newscode=12488>; e Institute on Religion and Public Policy, *Report: Religious Freedom in Eritrea*, aprile 2009, [http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/IRPP\\_ERI\\_UPR\\_S06\\_2009.pdf](http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/IRPP_ERI_UPR_S06_2009.pdf).

<sup>190</sup> È stato riferito che Ogbamichael Teklehaimot, un pastore della chiesa Kale Hiwot, è detenuto fin dal suo arresto nell'ottobre 2007; si veda UK Foreign and Commonwealth Office, *Human Rights and Democracy: The 2010 Foreign & Commonwealth Office Report - Eritrea*, 31 marzo 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d99aa836e.html>. Al novembre 2010, 35 uomini, donne e bambini, appartenenti alla non registrata Faith Missions Church e arrestati alla vigilia di Natale del 2007, continuano ad essere detenuti. Anche 2 bambini e le loro madri appartenenti al movimento dei Testimoni di Geova sono ancora detenuti dal momento del loro arresto avvenuto nel giugno 2009; si veda US Department of State, *2010 Report on International Religious Freedom - Eritrea*, 17 novembre 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cf2d09ec.html>.

<sup>191</sup> Il Dipartimento di Stato USA ha calcolato tra i 2.000 e i 3.000 il numero dei membri di gruppi religiosi non registrati che si trovano in detenzione e ha affermato che le restrizioni del Governo hanno reso difficile determinare il numero preciso di prigionieri religiosi in un dato momento. A volte i rilasci non sono stati riferiti; comunque il numero dei prigionieri per motivi religiosi di lungo periodo ha continuato a crescere; si vedano US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices - Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>; e US Department of State, *2010 Report on International Religious Freedom - Eritrea*, 17 novembre 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cf2d09ec.html>. Si veda inoltre Amnesty International, *Amnesty International Report 2010 - Eritrea*, 28 maggio 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c03a82d23.html>.

<sup>192</sup> Si vedano, ad esempio, UK Foreign and Commonwealth Office, *Human Rights and Democracy: The 2010 Foreign & Commonwealth Office Report - Eritrea*, 31 marzo 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d99aa836e.html>; US



detenuti a rinunciare alle loro convinzioni religiose come pre-condizione del rilascio<sup>193</sup>. Ad esempio, prigionieri per motivi religiosi sarebbero stati costretti a camminare a piedi nudi su rocce appuntite e spine, picchiati con spranghe di plastica dura e metallo allo scopo di ottenere confessioni e minacciati di morte se non avessero abiurato la propria fede<sup>194</sup>. Non sarebbe raro il decesso di detenuti a causa di tortura e delle dure condizioni alle quali sono sottoposti<sup>195</sup>.

I Pentecostali e alcuni Evangelici non luterani continuano ad essere presi di mira in maniera sistematica. Ammettere di essere un Cristiano Pentecostale o essere trovato in possesso di una Bibbia Pentecostale sarebbero motivi per essere imprigionato e/o sottoposto a tortura<sup>196</sup>. Vi sono anche notizie di Cristiani Pentecostali ed Evangelici puniti per aver praticato la loro fede mentre svolgevano il servizio militare<sup>197</sup>.

I Testimoni di Geova sono da tempo obiettivo delle autorità. Ciò trova origine, in parte, nella loro mancata partecipazione al referendum sull'indipendenza del 1993 e nel loro continuo rifiuto di intraprendere il servizio militare<sup>198</sup>. Come risultato alcuni membri sono stati detenuti per oltre un decennio<sup>199</sup>. Molti devono affrontare gravi discriminazioni: sarebbero loro negati i diritti di

---

Department of State, *2010 Report on International Religious Freedom - Eritrea*, 17 novembre 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cf2d09ec.html>; e Institute on Religion and Public Policy, *Report: Religious Freedom in Eritrea*, aprile 2009, [http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/IRPP\\_ERI\\_UPR\\_S06\\_2009.pdf](http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/IRPP_ERI_UPR_S06_2009.pdf).

<sup>193</sup> Si vedano, ad esempio, UN Human Rights Council, *Written statement submitted by the Jubilee Campaign, a non-governmental organization in special consultative status*, A/HRC/16/NGO/128, 1 marzo 2011, [http://ap.ohchr.org/documents/dpage\\_e.aspx?c=61&su=69](http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?c=61&su=69); US Department of State, *2010 Report on International Religious Freedom - Eritrea*, 17 novembre 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cf2d09ec.html>; US Commission on International Religious Freedom, *USCIRF Annual Report 2010 - Countries of Particular Concern: Eritrea*, 29 aprile 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4be284091a.html>; Compass Direct, *Third Christian this year dies in military prison*, 27 luglio 2009, <http://www.compassdirect.org/english/country/eritrea/4414/>; e UN Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief, Asma Jahangir: addendum*, A/HRC/7/10/Add.1, 28 febbraio 2008, par. 89, [http://ap.ohchr.org/documents/dpage\\_e.aspx?c=61&su=69](http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?c=61&su=69).

<sup>194</sup> Sarebbero comuni lunghi periodi di costrizione. In Eritrea, la posizione nota come "l'elicottero", in cui mani e piedi dei prigionieri sono legate insieme dietro la schiena, viene utilizzata come punizione e tecnica di interrogatorio per prigionieri per motivi religiosi e politici; si vedano US Department of State, *2010 Report on International Religious Freedom - Eritrea*, 17 novembre 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cf2d09ec.html>; e Institute on Religion and Public Policy, *Report: Religious Freedom in Eritrea*, aprile 2009, [http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/IRPP\\_ERI\\_UPR\\_S06\\_2009.pdf](http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/IRPP_ERI_UPR_S06_2009.pdf). Viene inoltre riferito che le donne di religione cristiana vengono spesso picchiate sulla pianta dei piedi e sul ventre, presumibilmente per evitare che abbiano bambini; UN Human Rights Council, *Written statement submitted by the Jubilee Campaign, a non-governmental organization in special consultative status*, A/HRC/16/NGO/128, 1 marzo 2011, [http://ap.ohchr.org/documents/dpage\\_e.aspx?c=61&su=69](http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?c=61&su=69).

<sup>195</sup> US Department of State, *2010 Report on International Religious Freedom - Eritrea*, 17 novembre 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cf2d09ec.html>; e Institute on Religion and Public Policy, *Report: Religious Freedom in Eritrea*, aprile 2009, [http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/IRPP\\_ERI\\_UPR\\_S06\\_2009.pdf](http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/IRPP_ERI_UPR_S06_2009.pdf).

<sup>196</sup> Human Rights Watch, *Service for Life: State Repression and Indefinite Conscriptioin in Eritrea*, 16 aprile 2009, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e6dcc60.html>.

<sup>197</sup> US Commission on International Religious Freedom, *USCIRF Annual Report 2010 - Countries of Particular Concern: Eritrea*, 29 aprile 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4be284091a.html>; e Human Rights Watch, *Service for Life: State Repression and Indefinite Conscriptioin in Eritrea*, 16 aprile 2009, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e6dcc60.html>.

<sup>198</sup> US Department of State, *2010 Report on International Religious Freedom - Eritrea*, 17 novembre 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cf2d09ec.html>. Per indicazioni dettagliate sul trattamento degli obiettori di coscienza, si veda la Sezione III (A)(1) Servizio Militare/nazionale del presente documento.

<sup>199</sup> Diversi Testimoni di Geova sarebbero reclusi dal settembre 1994 nel campo militare di Sawa a causa dell'obiezione di coscienza. Al marzo 2010 nessuno era stato rilasciato; si veda US Department of State, *2010 Report on International Religious Freedom - Eritrea*, 17 novembre 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cf2d09ec.html>. All'aprile 2009, sarebbero 42 i Testimoni di Geova reclusi in Eritrea per il loro credo religioso; si veda European Association of Jehovah's Christian Witnesses, *Contribution to the Report of the UN High Commissioner for Human Rights on the*

cittadinanza in Eritrea - tra cui l'accesso ai pubblici servizi - l'emissione di passaporti, di carte d'identità nazionali, di licenze per attività imprenditoriali e di visti di uscita<sup>200</sup>.

## ii. Gruppi religiosi registrati

Sebbene in Eritrea non vi siano religioni di Stato ufficialmente designate, il Governo ha tradizionalmente mantenuto stretti legami con la Chiesa Ortodossa. Sarebbe comunque sempre più interessato alle questioni delle principali fedi religiose. Negli ultimi anni il Governo ha nominato sia il capo della fede islamica (*mufti*) che il patriarca della Chiesa Ortodossa, oltre a numerose cariche di livello inferiore<sup>201</sup>. Membri delle religioni riconosciute che protestano pubblicamente contro tale azione del Governo sarebbero imprigionati in dure condizioni<sup>202</sup>. Molti dei musulmani detenuti - generalmente senza accusa - sono critici non violenti della leadership imposta dal Governo della comunità musulmana o delle politiche del Governo che discriminano i musulmani<sup>203</sup>. La destituzione del Patriarca Abune Antonios del 2005, a seguito di critiche pubbliche sull'interferenza dello Stato nelle attività della chiesa, e l'arresto di 3 preti sono ulteriori indicazioni dell'intolleranza del Governo nei confronti di ogni dissenso o critica, anche se proveniente dai gruppi religiosi ufficiali<sup>204</sup>.

---

*implementation of the new review mechanism of the Human Rights Council*, 3 aprile 2009, [http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/EAJCW\\_ERI\\_UPR\\_S06\\_2009.pdf](http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/EAJCW_ERI_UPR_S06_2009.pdf). Si veda inoltre UN Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief, Asma Jahangir: addendum*, A/HRC/7/10/Add.1, 28 febbraio 2008, par. 94, <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/7session/reports.htm>.

<sup>200</sup> Si vedano, ad esempio, US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>; UN Human Rights Council, *Written statement submitted by the Jubilee Campaign, a non-governmental organization in special consultative status*, A/HRC/16/NGO/128, 1 marzo 2011, [http://ap.ohchr.org/documents/dpage\\_e.aspx?c=61&su=69](http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?c=61&su=69); Jehovah's Witnesses, *Minority faiths in Eritrea have few choices*, 19 aprile 2010, <http://www.jw-media.org/eri/20100419.htm>; e Christian Solidarity Worldwide e Human Rights Concern - Eritrea, *Universal Periodic Review – Joint Submission*, aprile 2009, [http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/CSW-HRCE\\_ERI\\_UPR\\_S06\\_2009.pdf](http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/CSW-HRCE_ERI_UPR_S06_2009.pdf).

<sup>201</sup> Sebbene il Governo non nomini il presidente della Chiesa Luterana o il capo della Chiesa Cattolica, è stata riferita pressione sulle loro attività; si veda US Department of State, *2010 Report on International Religious Freedom - Eritrea*, 17 novembre 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cf2d09ec.html>.

<sup>202</sup> Si vedano, ad esempio, US Department of State, *2010 Report on International Religious Freedom - Eritrea*, 17 novembre 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cf2d09ec.html>; e US Commission on International Religious Freedom, *USCIRF Annual Report 2010 - Countries of Particular Concern: Eritrea*, 29 aprile 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4be284091a.html>.

<sup>203</sup> Diversi insegnanti religiosi e altre persone ostili alla nomina del *mufti* sarebbero state giustiziate stragiudizialmente; si veda UN Human Rights Council, *Written statement submitted by the Jubilee Campaign, a non-governmental organization in special consultative status*, A/HRC/16/NGO/128, 1 marzo 2011, [http://ap.ohchr.org/documents/dpage\\_e.aspx?c=61&su=69](http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?c=61&su=69). Al novembre 2010 non erano disponibili informazioni sui 180 musulmani detenuti nel 2008 per essersi rifiutati di onorare la presenza del *mufti* nominato dal Governo nel 1993, US Department of State, *2010 Report on International Religious Freedom - Eritrea*, 17 novembre 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cf2d09ec.html>. Nel gennaio 2009, le forze di sicurezza governative hanno arrestato 30 presunti musulmani "radicali" che sono stati poi rilasciati con l'avvertimento di cessare la loro presunta attività radicale e di radersi la barba; si veda US Commission on International Religious Freedom, *USCIRF Annual Report 2010 - Countries of Particular Concern: Eritrea*, 29 aprile 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4be284091a.html>. Analogamente, nel settembre 2008, un gruppo di alunni, studenti ed ecclesiastici musulmani è stato arrestato e trattenuto *incommunicado*; si veda Amnesty International, *Eritrea Torture*, AFR 64/005/2008, 5 settembre 2008, <http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR64/005/2008/en>.

<sup>204</sup> Il patriarca depresso rimarrebbe agli arresti domiciliari con un contatto molto limitato con il mondo esterno. È stato inoltre riferito che gli sarebbero state negate cure mediche; si veda Institute on Religion and Public Policy, *Report: Religious Freedom in Eritrea*, aprile 2009, [http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/IRPP\\_ERI\\_UPR\\_S06\\_2009.pdf](http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/IRPP_ERI_UPR_S06_2009.pdf). Si veda inoltre UN Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief, Asma Jahangir: addendum*, A/HRC/7/10/Add.1, par. 91, 28 febbraio 2008, [http://ap.ohchr.org/documents/dpage\\_e.aspx?c=61&su=69](http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?c=61&su=69). È stato riferito che nel febbraio 2008 Antonios sia stato trattenuto *incommunicado* per 5 mesi e che la sua salute era a grave rischio come risultato della privazione di adeguata assistenza medica per il suo diabete. Compass Direct News, *Government announces 'election' of new Orthodox patriarch*, 4 maggio 2007,

Sono state inoltre registrate gravi violazioni della libertà religiosa nel contesto del servizio militare. Coscritti e membri delle forze armate di tutte le fedi religiose scontrerebbero detenzione e gravi pene per il possesso di letteratura religiosa<sup>205</sup>. Inoltre i leader della Chiesa Ortodossa Eritrea - in precedenza esentati dal servizio militare - adesso sarebbero inviati nei campi militari<sup>206</sup>. Analogamente, nel giugno 2008 il Governo ha espropriato la Chiesa Cattolica di proprietà e ha espulso diversi missionari cattolici presumibilmente in risposta al rifiuto della Chiesa Cattolica di inviare il suo clero per il servizio militare<sup>207</sup>.

## 6. Donne e minori con profili specifici

In Eritrea - a quanto risulta dalle informazioni a disposizione - gli abusi dei diritti umani contro le donne e i minori sarebbero diffusi e originerebbero principalmente dalle pratiche tradizionali dannose, dalle strutture di potere tradizionali e dalle discriminazioni sociali. Il non conformarsi ai ruoli convenzionali e le restrizioni legali che riguardano i diritti sessuali e riproduttivi delle donne in Eritrea può esporre donne e ragazze a violenze, vessazioni o discriminazioni<sup>208</sup>. L'UNHCR ritiene che le donne e i minori con i profili specifici evidenziati di seguito, tra cui le vittime di violenza sessuale e di genere e di pratiche tradizionali dannose, così come coloro che sono percepite come contravvenire i costumi sociali, possono essere a rischio sulla base della loro appartenenza a un determinato gruppo sociale<sup>209</sup>, della loro religione e/o (attribuita) opinione politica a seconda

---

<http://www.compassdirect.org/en/display.php?page=news&length=long&lang=en&idelement=4870>; e BBC, *Eritrea Christians tell of torture*, 27 settembre 2007, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7015033.stm>.

<sup>205</sup> Si vedano, ad esempio, US Department of State, *2010 Report on International Religious Freedom - Eritrea*, 17 novembre 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cf2d09ec.html>; US Commission on International Religious Freedom, *USCIRF Annual Report 2010 - Countries of Particular Concern: Eritrea*, 29 aprile 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4be284091a.html>; e Human Rights Watch, *Service for Life: State Repression and Indefinite Conscription in Eritrea*, 16 aprile 2009, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e6dccc60.html>.

<sup>206</sup> In base alle informazioni ottenute dall'Ambasciata britannica ad Asmara nell'aprile 2010; si veda UK Home Office, *Country of Origin Information Report - Eritrea*, 15 aprile 2011, par. 9.49, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4dabf33c2.html>. Si veda inoltre International Christian Concern, *Hall of Shame 2009*, 21 gennaio 2010, pag. 5, <http://www.persecution.org/suffering/pdfs/ICCTop10Report.pdf>.

<sup>207</sup> Institute on Religion and Public Policy, *Report: Religious Freedom in Eritrea*, aprile 2009, [http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/IRPP\\_ERI\\_UPR\\_S06\\_2009.pdf](http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/IRPP_ERI_UPR_S06_2009.pdf); e Christian Solidarity Worldwide e Human Rights Concern, *Universal Periodic Review - Joint Submission*, aprile 2009, [http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/CSW-HRCE\\_ERI\\_UPR\\_S06\\_2009.pdf](http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/CSW-HRCE_ERI_UPR_S06_2009.pdf).

<sup>208</sup> US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices - Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>; e Child Rights Information Network, *Eritrea: Child Rights References in the Universal Periodic Review*, 30 novembre 2009, par. 26, <http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=21838&flag=report>. Secondo il Comitato sui diritti del minore (CRC) continuano ad esservi discriminazioni contro ragazze, minori che vivono in povertà, minori affetti o infettati con HIV/AIDS, orfani e minori appartenenti a minoranze di allevatori nomadi.

<sup>209</sup> Lo stupro e altre forme di violenza sessuale e di genere, quali la violenza domestica e la tratta per fini di sfruttamento sessuale, possono costituire persecuzione in particolare laddove lo Stato non intenda o non sia in grado di fornire un'efficace protezione. Per ulteriori indicazioni si vedano UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 1: Gender-Related Persecution Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*, HCR/GIP/02/01, 7 maggio 2002, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f1c64.html>; e UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 2: "Membership of a Particular Social Group" Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*, 7 maggio 2002, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f23f4.html>. In base a quanto affermato dal Comitato ONU contro la tortura, la mancanza dello Stato di esercitare la dovuta diligenza nell'intervenire a cessare, sanzionare e fornire risarcimenti alle vittime di violenza di genere, quali stupro, violenza domestica e tratta, facilita e autorizza gli attori non statuali a commettere tali atti con impunità; l'indifferenza o l'inazione dello Stato forniscono una forma di incoraggiamento e/o di autorizzazione di fatto; si veda UN Committee Against Torture, *General Comment No. 2: Implementation of Article 2 by States Parties*, CAT/C/GC/2, 24 gennaio 2008, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/47ac78ce2.html>. Si veda inoltre *Islam (A.P.) v. Secretary of State for the Home Department*; *R v. Immigration Appeal Tribunal and Another, Ex Parte Shah (A.P.)*, sessione 1998-1999, 25

delle circostanze individuali del caso<sup>210</sup>. Le domande d'asilo presentate da minori devono essere esaminate con attenzione e in conformità con le Linee Guida dell'UNHCR sulle domande d'asilo presentate da minori<sup>211</sup>.

### *i. Violenza sessuale e di genere*

La violenza contro donne e minori - tra cui la violenza e lo stupro domestici - sarebbe diffusa in Eritrea<sup>212</sup>, nonostante alcune di queste pratiche siano reati<sup>213</sup>. Lo stupro coniugale, comunque, non è considerato un crimine<sup>214</sup>. In Eritrea generalmente i casi di stupro non sono discussi apertamente a causa dello stigma culturale che viene assegnato alle vittime e alle loro famiglie<sup>215</sup>. Non sono disponibili informazioni sull'incidenza dello stupro o sull'investigazione e il perseguimento di tali reati<sup>216</sup>. Quando lo stupro viene denunciato, le autorità incoraggerebbero il perpetratore a sposare la

---

marzo 1999 (Camera dei Lord del Regno Unito), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3dec8abe4.html>, in cui le donne in Pakistan (a rischio di violenza domestica) erano considerate come costituire un determinato gruppo sociale. La Corte ha riscontrato che la protezione dello Stato non era disponibile poiché la discriminazione contro le donne era in parte tollerata e solo in parte sanzionata dalle autorità.

<sup>210</sup> Laddove il non conformarsi ai ruoli tradizionali sia percepito come un'opposizione alle tradizionali strutture di potere, il rischio può essere collegato alle fattispecie della religione e/o della (attribuita) opinione politica; si veda UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 1: Gender-Related Persecution Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*, HCR/GIP/02/01, 7 maggio 2002, par. 25-26, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f1c64.html>. Esempi di discriminazione che costituiscono persecuzione comprendono discriminazione con conseguenze di natura sostanzialmente pregiudiziale per la persona interessata, quali gravi restrizioni al diritto di procurarsi sostentamento; si veda UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 6: Religion-Based Refugee Claims under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, HCR/GIP/04/06, 28 aprile 2004, par. 17, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4090f9794.html>.

<sup>211</sup> UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, HCR/GIP/09/08, 22 dicembre 2009, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b2f4f6d2.html>.

<sup>212</sup> US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>. Si vedano inoltre Social Institutions and Gender Index, *Gender Equality and Social Institutions in Eritrea*, senza data (visionato il 18 aprile 2011), <http://genderindex.org/country/Eritrea>; e Mulabi.Org, *Report on Eritrea, 6th Round of the Universal Periodic Review*, dicembre 2009, [http://www.mulabi.org/epu/6ta%20ronda/Eritrea\\_Submission\\_-\\_UPR\\_6.pdf](http://www.mulabi.org/epu/6ta%20ronda/Eritrea_Submission_-_UPR_6.pdf). L'UNHCR ha riscontrato la difficoltà di verificare il livello fino al quale le donne devono affrontare violenza di genere in Eritrea, poiché la determinazione dello status di rifugiato nei due principali paesi d'asilo degli eritrei (Sudan ed Etiopia) viene svolta da intervistatori uomini del Governo del paese d'accoglienza; è pertanto probabile che le donne non si sentano a proprio agio nel discutere di violenze personali in tale ambiente. Per indicazioni e informazioni sui modelli di violenza sessuale affrontati dalle donne nell'esercito, si faccia riferimento alla Sezione III (A)(1) Servizio Militare/nazionale del presente documento.

<sup>213</sup> La violenza sessuale è considerata un reato ai sensi dell'articolo 589 e ss. del Codice penale di transizione eritreo, Proclamazione n. 158 del 1957, 23 luglio 1957, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49216a0a2.html>. Lo stupro è punibile con il carcere duro fino ai 10 anni - e fino ai 15 anni nel caso di un minore con meno di 15 anni di età o di un "paziente di un ospedale, centro per la mendicizia o istituto, o di qualsiasi istituto d'istruzione, correzione, internamento o detenzione, che si trovi sotto la supervisione o il controllo o la dipendenza della persona accusata" (articolo 589). Non esiste alcun corrispondente reato penale per la violenza domestica; si veda UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, *Concluding Comments: Eritrea*, CEDAW/C/ERI/CO/3, 3 febbraio 2006, <http://www.unhcr.org/refworld/type.CONCOBSERVATIONS,ERI,44118344c1,0.html>. La CEDAW ha espresso preoccupazione per l'assenza - nel rapporto fornito dall'Eritrea - di politiche e programmi, tra cui la legislazione, per affrontare la violenza contro le donne compreso lo stupro maritale, così come per la mancanza di informazioni e statistiche sulla violenza contro le donne.

<sup>214</sup> Si veda, per analogia, l'articolo 589 del Codice penale di transizione eritreo, Proclamazione n. 158 del 1957, 23 luglio 1957, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49216a0a2.html>. L'articolo 599 del Codice penale di transizione blocca specificamente il procedimento nell'eventualità di successivo matrimonio con il perpetratore.

<sup>215</sup> Mulabi.Org, *Report on Eritrea, 6th Round of the Universal Periodic Review*, dicembre 2009, [http://www.mulabi.org/epu/6ta%20ronda/Eritrea\\_Submission\\_-\\_UPR\\_6.pdf](http://www.mulabi.org/epu/6ta%20ronda/Eritrea_Submission_-_UPR_6.pdf).

<sup>216</sup> US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>.

vittima<sup>217</sup>. Inoltre i casi di violenza domestica sono raramente perseguiti e nella legge non sono incorporate specifiche sanzioni legali per tali reati<sup>218</sup>. In Eritrea l'aborto è illegale<sup>219</sup> e in passato è stato riferito che la gravidanza fuori del matrimonio era duramente condannata dalla comunità e poteva condurre a violenza fisica e psicologica e, in alcuni casi, alla morte<sup>220</sup>.

## ii. *Pratiche tradizionali dannose*

Sebbene bandita dal 2007<sup>221</sup>, la mutilazione genitale femminile (FGM) continua a colpire una quota di popolazione femminile stimata nel 90%<sup>222</sup>. Nonostante il divieto, la FGM è ancora prevalente in quasi tutti i gruppi etnici e religiosi nelle aree rurali<sup>223</sup>. La pratica comunque sarebbe stata ampiamente eliminata nei centri urbani a seguito dell'intenso impegno del Governo per

---

<sup>217</sup> US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>. Si veda inoltre Mulabi.Org, *Report on Eritrea*, 6th Round of the Universal Periodic Review, dicembre 2009, [http://www.mulabi.org/epu/6ta%20ronda/Eritrea\\_Submission\\_-\\_UPR\\_6.pdf](http://www.mulabi.org/epu/6ta%20ronda/Eritrea_Submission_-_UPR_6.pdf). L'UNHCR ha inoltre ricevuto credibili e coerenti informazioni su vittime di stupro costrette a sposare il perpetratore.

<sup>218</sup> US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>.

<sup>219</sup> Ai sensi degli articoli 528 e ss. del Codice penale di transizione eritreo, Proclamazione n. 158 del 1957, 23 luglio 1957, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49216a0a2.html>, l'aborto è illegale anche nei casi di stupro e incesto. Gli aborti intenzionali possono dar luogo a sentenze tra i 3 mesi e i 5 anni per la madre. La partecipazione ad un aborto riceverà sentenze minime più severe sebbene la massima sia fissata in 5 anni.

<sup>220</sup> Si veda, ad esempio, World Organisation Against Torture, *The World Organisation Against Torture (OMCT) expressed its concern regarding violence against girls in Eritrea at the 33rd session of the Committee on the Rights of the Child*, 20 maggio 2003, <http://www.omct.org/index.php?id=&lang=eng&actualPageNumber=1&articleId=4703&itemAdmin=article>. Nel 2005 l'Eritrea ha riferito che, a causa della mancanza di meccanismi di raccolta dati nel paese, non erano disponibili informazioni dettagliate sulle modalità e sulle dimensioni della violenza nei confronti delle donne, CEDAW 34th Session, Responses, 24 ottobre 2005, <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/34sess.htm>. Nel 2008 l'Eritrea non ha prodotto il suo Quarto rapporto periodico al Comitato sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne; si veda UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *State of submission of reports by State Parties, under Article 18 of the Convention: Report by the Secretary-General*, CEDAW/C/2010/46/2, 15 maggio 2010, <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/CEDAW-C-2010-46-2.pdf>. Si veda inoltre Mulabi.Org, *Report on Eritrea*, 6th Round of the Universal Periodic Review, dicembre 2009, [http://www.mulabi.org/epu/6ta%20ronda/Eritrea\\_Submission\\_-\\_UPR\\_6.pdf](http://www.mulabi.org/epu/6ta%20ronda/Eritrea_Submission_-_UPR_6.pdf). Al momento della stesura del presente documento non erano disponibili informazioni sulle gravidanze fuori del matrimonio.

<sup>221</sup> *Proclamazione 158/2007, Una proclamazione per abolire la circoncisione femminile*, 20 marzo 2007, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/48578c812.html>, entrata in vigore il 20 marzo 2007. Le pene per coloro che effettuano la FGM vanno da 2 a 3 anni di carcere - oltre a una significativa multa - e da 5 a 10 anni di carcere se l'attuazione di tale pratica risulta nella morte (articolo 4.1). I complici nella perpetrazione della procedura rischiano da 6 mesi a 1 anno di carcere e una multa inferiore (articolo 4.2). I professionisti medici che effettuano la FGM rischiano pene più gravi a discrezione del tribunale e possono essere banditi dalla pratica medica per un periodo che può durare fino a 2 anni (articolo 4.3).

<sup>222</sup> Si veda, ad esempio, US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>, nel quale si stima che il 95% delle minori sia ancora colpito dalla pratica. È stato inoltre riferito che le ragazze di età compresa tra i 7 e i 15 anni soffrono di gravi problemi di salute come risultato della FGM; si vedano Mulabi.Org, *Report on Eritrea*, 6th Round of the Universal Periodic Review, dicembre 2009, [http://www.mulabi.org/epu/6ta%20ronda/Eritrea\\_Submission\\_-\\_UPR\\_6.pdf](http://www.mulabi.org/epu/6ta%20ronda/Eritrea_Submission_-_UPR_6.pdf); UN Committee on the Rights of the Child, *Report on the 48th session, Geneva, 19 May - 6 June 2008: Committee on the Rights of the Child*, CRC/C/48/3, 16 novembre 2009, par. 60, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bfe1a8b2.html>; e Population Reference Bureau, *Female Genital Mutilation / Cutting: Data and trends*, 2008, <http://www.prb.org/pdf08/fgm-wallchart.pdf>. Secondo credibili e coerenti rapporti ottenuti attraverso le interviste per la determinazione dello status di rifugiato svolte dagli uffici sul terreno dell'UNHCR, praticamente tutte le donne richiedenti asilo di etnia Afar registrate dall'UNHCR in Etiopia erano state sottoposte a FGM.

<sup>223</sup> È stato riferito che l'infibulazione, la forma più grave di FGM, sia praticata nella regione delle pianure; si veda US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>. Si veda inoltre UNICEF, *Commemorating the ban on female genital mutilation in Eritrea*, 22 febbraio 2010, [http://www.unicef.org/infobycountry/eritrea\\_52819.htm](http://www.unicef.org/infobycountry/eritrea_52819.htm).

sradicarla<sup>224</sup>. Ciononostante, in assenza di cifre ufficiali sull'attuale tasso di FGM, il progresso nell'attuazione della Proclamazione n. 158/2007 che abolisce la pratica resta difficile da accertare.

La Costituzione e il Codice Civile eritreo fissano a 18 anni l'età minima per contrarre matrimonio<sup>225</sup>. Tale limite sarebbe inferiore in base alle leggi consuetudinarie. Nella pratica molti minori - specialmente ragazze - si sposano tra i 13 e i 15 anni<sup>226</sup>. Risulta inoltre che l'incidenza dei matrimoni tra minori sarebbe in aumento<sup>227</sup>.

## 7. *Persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuate (LGBTI)*

In base al Codice penale di transizione<sup>228</sup> la condotta omosessuale costituisce reato ed è punibile con il carcere da 10 giorni a 3 anni<sup>229</sup>. Sul trattamento delle persone LGBTI in Eritrea sono disponibili solo informazioni piuttosto limitate<sup>230</sup>. È tuttavia stato riferito che le persone LGBTI devono affrontare gravi discriminazioni sociali e sono oggetto di abusi altrettanto gravi nell'ambito

---

<sup>224</sup> Il Governo e le ONG nazionali avrebbero patrocinato una varietà di programmi educativi mirati a scoraggiare la pratica; si veda US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>; e UNICEF, *Commemorating the ban on female genital mutilation in Eritrea*, 22 febbraio 2010, [http://www.unicef.org/infobycountry/eritrea\\_52819.htm](http://www.unicef.org/infobycountry/eritrea_52819.htm). Tra le misure di sensibilizzazione sulla FGM, il Governo eritreo avrebbe: distribuito la Proclamazione n. 158/2007 a tutte le regioni amministrative e a 400 comitati anti-FGM/C, che sono stati istituiti in 6 regioni; mobilitato 400 leader religiosi di tutte le confessioni - musulmani, ortodossi, cattolici ed evangelici luterani - per denunciare la pratica della FGM/C; prodotto e trasmesso 20 spot radio sull'abbandono della FGM/C in 9 lingue locali per sensibilizzare il pubblico sugli effetti nocivi della FGM/C; prodotto 5.000 manuali di formazione sulla FGM/C in 2 lingue locali, distribuiti nelle regioni. Si vedano UN Committee on the Rights of the Child, *Written replies by the Government of Eritrea to the list of issues*, 18 luglio 2008, par. 71-73, <http://tb.ohchr.org/default.aspx?country=er>; e UN Committee on the Rights of the Child, *Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention: Convention on the Rights of the Child: concluding observations: Eritrea*, CRC/C/ERI/CO/3, 23 giugno 2008, par. 61, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4885cfaad.html>.

<sup>225</sup> Articolo 22 della Costituzione dell'Eritrea, 23 maggio 1997, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3dd8aa904.html>.

<sup>226</sup> È stato riferito che il 46% delle ragazze si sposa prima dei 18 anni; si veda US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>. Si vedano inoltre Child Rights Information Network, *Eritrea: Child Rights References in the Universal Periodic Review*, 30 novembre 2009, par. 26, <http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=21838&flag=report>; UN Committee on the Rights of the Child, *Report on the 48th session, Geneva, 19 Maggio-6 Giugno 2008: Committee on the Rights of the Child*, CRC/C/48/3, 16 novembre 2009, par. 62, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bfe1a8b2.html>; e UN Committee on the Rights of the Child, *Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention: Convention on the Rights of the Child: concluding observations: Eritrea*, CRC/C/ERI/CO/3, 23 giugno 2008, par. 40 e 70, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4885cfaad.html>. L'UNHCR ha inoltre ricevuto informazioni su alcune ragazze Afar sposate a 12 anni.

<sup>227</sup> UN Committee on the Rights of the Child, *Report on the 48th session, Geneva, 19 Maggio-6 Giugno 2008: Committee on the Rights of the Child*, CRC/C/48/3, 16 novembre 2009, par. 62, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bfe1a8b2.html>.

<sup>228</sup> Si veda Articolo 600 (Reati carnali innaturali) del Codice penale di transizione eritreo, Proclamazione n. 158 del 1957, 23 luglio 1957, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49216a0a2.html>, che proibisce ogni "atto con persone dello stesso sesso corrispondente all'atto sessuale, od ogni altro atto indecente". Si veda inoltre International Lesbian and Gay Association, *State-sponsored Homophobia – A world survey of laws prohibiting same sex activity between consenting adults*, maggio 2010, pag. 10, [http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA\\_State\\_Sponsored\\_Homophobia\\_2010.pdf](http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2010.pdf).

<sup>229</sup> Articolo 105 (Reclusione semplice) del Codice penale di transizione eritreo, Proclamazione n. 158 del 1957, 23 luglio 1957, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49216a0a2.html>.

<sup>230</sup> Si conosce poco sulla proibizione delle "deviazioni sessuali" poiché la stampa eritrea - controllata dallo Stato - non riferisce delle questioni legate all'omosessualità e nel paese il tema non viene discusso pubblicamente. In base a un rapporto dell'Ambasciata britannica ad Asmara, le persone che prendono parte a "un simile atto sono perseguite e punite nel momento in cui sia riscontrata la loro colpevolezza"; si veda AfrolNews, *Homosexuality "against Eritrean values"*, 26 marzo 2010, <http://www.afrol.com/articles/35788>. Inoltre non si conoscono organizzazioni LGBTI attive nel paese; si veda US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>.

dell'esercito<sup>231</sup>. È stato inoltre riferito che le autorità hanno condotto periodiche retate di persone LGBTI<sup>232</sup>. Il Governo eritreo ha recentemente respinto una raccomandazione da parte del Gruppo di lavoro sulla Universal Periodic Review per rendere legali gli atti omosessuali tra adulti consenzienti<sup>233</sup>, ritenendola "in diretta contraddizione con i valori e le tradizioni del popolo eritreo"<sup>234</sup>. Vi sono inoltre informazioni sull'aperta accusa da parte del Governo ai governi stranieri di promuovere pratiche LGBTI al fine di minare le basi della sua autorità<sup>235</sup>.

Alla luce dei forti tabù sociali, oltre che della criminalizzazione della "condotta omosessuale", l'UNHCR ritiene che le persone LGBTI possano essere a rischio sulla base della loro appartenenza a un determinato gruppo sociale, e cioè il loro orientamento sessuale e/o identità di genere, poiché esse non si conformano - o non sono percepite come conformarsi - alle prevalenti norme giuridiche, religiose e sociali<sup>236</sup>. Dovrebbe essere tenuto a mente che le persone LGBTI non dovrebbero cambiare o nascondere la loro identità al fine di evitare la persecuzione<sup>237</sup>.

---

<sup>231</sup> US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>; e Immigration and Refugee Board of Canada, *Eritrea: Legislation and legal protection available to homosexuals; their treatment by society and government authorities*, ERI102153.E, 28 febbraio 2007, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/469cd6b815.html>. In base a una lettera dell'Ufficio britannico per gli affari esteri e del Commonwealth del 9 settembre 2005, le persone LGBTI che sono giunte in precedenza all'attenzione delle autorità a causa del loro orientamento sessuale, possono essere prese di mira; si veda UK Home Office, *Country of Origin Information Report - Eritrea*, 13 ottobre 2009, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4adc1b972.html>: "[...]in Eritrea l'omosessualità è trattata con rigore e chiunque abbia una storia nota di questo tipo trova molto difficile ritornare e risiedere nel paese. Se l'individuo è giunto in precedenza all'attenzione delle autorità per ragioni legate alla sua sessualità, potrebbero esservi problemi nell'ottenere l'ingresso in Eritrea ed egli/ella sarebbe certamente 'etichettato'".

<sup>232</sup> US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>.

<sup>233</sup> Si veda, ad esempio, Canadian HIV/AIDS Legal Network, *United Nations Human Rights Council 13th Session, Geneva, 15th to 19th March 2010, UPR Eritrea*, 18 marzo 2010, [http://www.upr-info.org/IMG/pdf/CanadianHIVAIDSlegalnetwork\\_oral\\_Eritrea\\_2010.pdf](http://www.upr-info.org/IMG/pdf/CanadianHIVAIDSlegalnetwork_oral_Eritrea_2010.pdf); e UN Human Rights Council, *Human Rights Council adopts Universal Periodic Review outcomes on Eritrea, Cyprus and Dominican Republic*, 17 marzo 2010, <http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/EGUA-83MPK7>.

<sup>234</sup> UN Human Rights Council, *Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Eritrea*, A/HRC/13/2/Add.1, 8 marzo 2010, par. 18, [http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2010.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/EGUA-83FNA4-full\\_report.pdf/\\$File/full\\_report.pdf](http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2010.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/EGUA-83FNA4-full_report.pdf/$File/full_report.pdf). Si veda inoltre AfrolNews, *Homosexuality "against Eritrean values"*, 26 marzo 2010, <http://www.afrol.com/articles/35788>.

<sup>235</sup> US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>.

<sup>236</sup> Per ulteriori indicazioni si veda UNHCR, *UNHCR Guidance Note on Refugee Claims Relating to Sexual Orientation and Gender Identity*, 21 novembre 2008, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/48abd5660.html>; e UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 2: "Membership of a Particular Social Group" Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*, 7 maggio 2002, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f23f4.html>.

<sup>237</sup> Si veda UNHCR, *UNHCR Guidance Note on Refugee Claims Relating to Sexual Orientation and Gender Identity*, 21 novembre 2008, parr. 25 e ss., <http://www.unhcr.org/refworld/docid/48abd5660.html>. Il diritto alla libertà di opinione ed espressione comprende "l'espressione dell'identità o della personalità attraverso la parola, il comportamento, l'abbigliamento, le caratteristiche corporee, la scelta del nome od ogni altro mezzo, così come la libertà di cercare, ricevere e trasmettere informazioni e idee di tutti i tipi, anche in riferimento ai diritti umani, all'orientamento sessuale e all'identità di genere, attraverso ogni mezzo di comunicazione e indipendentemente dai confini"; si veda il Principio 19 dei Yogyakarta Principles - *Principles on the application of international human rights law in relation to sexual orientation and gender identity*, marzo 2007, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/48244e602.html>. Come riconosciuto da numerose giurisdizioni nazionali, la persecuzione non cessa di essere tale ai fini della Convenzione del 1951 perché la persona perseguitata può eliminare il danno intraprendendo azioni elusive all'interno del paese di nazionalità. Si vedano, ad esempio, la sentenza della Corte Suprema del Regno Unito in *HJ (Iran) and HT (Cameroon) v. Secretary of State for the Home Department*, [2010] UKSC 31, 7 luglio 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c3456752.html>; e *Appellant S395/2002 v. Minister for Immigration and Multicultural Affairs*; *Appellant S396/2002 v. Minister for Immigration and Multicultural Affairs*,

Inoltre l'esistenza di notevoli sanzioni penali per la "condotta omosessuale" costituisce un impedimento alla protezione dello Stato, compresi casi in cui le azioni persecutorie siano perpetrate da attori non statuali quali i membri della famiglia o della comunità<sup>238</sup>.

## 8. Membri di determinati gruppi etnici minoritari

Sebbene il principio di non discriminazione ed eguaglianza davanti alla legge sia garantito dalla Costituzione eritrea<sup>239</sup>, la politica governativa "una nazione, un popolo" promuove di fatto l'omogeneizzazione culturale e - a quanto risulta - discriminerebbe contro il modo di vita dei gruppi etnici minoritari in Eritrea<sup>240</sup>. Misure discriminatorie contro i gruppi etnici minoritari sono storicamente motivate e radicate nel pregiudizio socio-culturale. Percepiti come sostenitori dell'Etiopia durante la guerra d'indipendenza e come potenziale minaccia alle politiche nazionalistiche del governo eritreo, i Kunama sarebbero oggetto di discriminazione, vessazioni e altre intimidazioni<sup>241</sup>. Storicamente, anche il popolo Afar è stato percepito come ambivalente nel suo sostegno al Fronte di Liberazione Popolare Eritreo<sup>242</sup>.

La riforma della terra introdotta dal Governo dopo l'indipendenza ha abolito tutte le tradizionali forme di possesso della terra e ha reso tutta la terra di proprietà dello Stato<sup>243</sup>. Come risultato le pianure di Gash-Setit - tradizionalmente abitate dai Kunama - sono state utilizzate per il reinsediamento e per schemi di piantagioni agricole<sup>244</sup>. La nuova politica della terra è vista come

---

[2003] HCA 71, 9 dicembre 2003 (High Court of Australia), par. 81, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3fd9eca84.html>.

<sup>238</sup> Anche in assenza dell'attuazione delle disposizioni giuridiche che rendono reato la "condotta omosessuale", il pervasivo e generalizzato clima di omofobia, come evidenziato da atteggiamenti sociali etc., può costituire un'indicazione sufficiente dei rischi che le persone LGBTI devono affrontare in Eritrea. Si veda UNHCR, *UNHCR Guidance Note on Refugee Claims Relating to Sexual Orientation and Gender Identity*, 21 novembre 2008, par. 21-22, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/48abd5660.html>.

<sup>239</sup> Articolo 14(2) della Costituzione dell'Eritrea, 23 maggio 1997, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3dd8aa904.html>. Il principio di non discriminazione ed eguaglianza in relazione ai diritti e alle responsabilità economici, sociali e culturali è evidenziato anche dall'articolo 21(4).

<sup>240</sup> UN Human Rights Council, *Summary prepared by the Office of the High Commissioner for Human Rights, in accordance with paragraph 15(c) of the Annex to Human Rights Council Resolution 5/1 - Eritrea*, A/HRC/WG.6/6/ERI/3, 15 settembre 2009, par. 46, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4acc63fb2.html>. In base a cifre ufficiali del 1996, in Eritrea vi sono 9 gruppi etnici: Tigrini (50%), Tigré (31%), Afar (6%), Saho (5%), Hedareb (2,5%), Rashida (2,4%), Kunama (2%), Bilen (2%) e Nara (1,5%); si veda Oslo Centre for Peace and Human Rights, *The Lasting Struggle for Freedom in Eritrea: Human Rights and Political Development, 1991-2009*, 2009, pag. 113, [http://www.oslocenter.no/images/stories/eritrearapport\\_2\\_endelig\\_ersjon.pdf](http://www.oslocenter.no/images/stories/eritrearapport_2_endelig_ersjon.pdf). Altre, più recenti, stime della composizione demografica variano di poco; si veda US Central Intelligence Agency, *The World Factbook: Eritrea*, ultimo aggiornamento 1 marzo 2011, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/er.html>.

<sup>241</sup> Si vedano, ad esempio, US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices - Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>; Ethiopian Review, *The Kunamas of Eritrea*, 20 agosto 2009, <http://www.ethiopianreview.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=14758&p=79511>; International Labour Organization, African Commission on Human and Peoples' Rights and Centre for Human Rights (University of Pretoria), *Country Report of the Research Project by the International Labour Organization and the African Commission on Human and Peoples' Rights on the constitutional and legislative protection of the rights of indigenous peoples: Eritrea*, 2009, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d4aa7942.html>; Oslo Centre for Peace and Human Rights, *The Lasting Struggle for Freedom in Eritrea: Human Rights and Political Development, 1991-2009*, 2009, pagg. 106-129, [http://www.oslocenter.no/images/stories/eritrearapport\\_2\\_endelig\\_ersjon.pdf](http://www.oslocenter.no/images/stories/eritrearapport_2_endelig_ersjon.pdf); e Minority Rights Group International, *World Directory of Minorities and Indigenous People: Kunama and Nara*, senza data (visionato il 1 febbraio 2011), <http://www.minorityrights.org/3944/eritrea/kunama-and-nara.html>.

<sup>242</sup> Si veda, ad esempio, Minority Rights Group International, *World Directory of Minorities and Indigenous People: Afar*, senza data (visionato il 1 febbraio 2011), <http://www.minorityrights.org/3945/eritrea/afar.html>.

<sup>243</sup> Proclamazione sulla terra n. 58/1994, 24 agosto 1994, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d4a9ff42.html>.

<sup>244</sup> Ad esempio, all'indomani della guerra Eritrea-Etiopia del 1998-2000, gli sfollati interni Tigrini provenienti dagli altipiani furono insediati nei villaggi Kunama di Delle, Tolegamaja e Karkon; si veda Oslo Centre for Peace and Human



un'effettiva minaccia alle basi della tradizionale forma di proprietà basata sui clan dei Kunama<sup>245</sup>. L'invasione dei diritti sulla terra dei Kunama e il prendere di mira i loro siti e simboli culturali<sup>246</sup> ha prodotto movimenti di resistenza quali il Movimento Democratico per la Liberazione dei Kunama Eritrei (DMLEK) e il Movimento di Resistenza Democratica Eritrea (EDRM)<sup>247</sup>. Tale resistenza ha avuto il solo effetto di accrescere la percezione da parte delle autorità dei Kunama come "collaboratori dell'Etiopia e spie"<sup>248</sup>. I Kunama sarebbero particolarmente esposti ad arresti e detenzione arbitrari<sup>249</sup>.

Alcune pratiche discriminatorie - tra cui l'invasione dei diritti sulla terra dei Kunama - hanno un grave impatto sul tenore di vita di questo popolo e, in certi casi, possono equivalere a persecuzione. Alla luce di quanto esposto finora, l'UNHCR ritiene che i membri di determinati gruppi etnici minoritari percepiti come storicamente simpatizzanti con l'Etiopia - in particolare i Kunama - possano essere a rischio sulla base della loro etnia/razza e/o (attribuita) opinione politica, a seconda delle circostanze individuali del caso<sup>250</sup>.

---

Rights, *The Lasting Struggle for Freedom in Eritrea: Human Rights and Political Development, 1991-2009*, 2009, pagg. 106-129, [http://www.oslocenter.no/images/stories/eritrearapport\\_2\\_endelig\\_versjon.pdf](http://www.oslocenter.no/images/stories/eritrearapport_2_endelig_versjon.pdf).

<sup>245</sup> Si vedano, ad esempio, Oslo Centre for Peace and Human Rights, *The Lasting Struggle for Freedom in Eritrea: Human Rights and Political Development, 1991-2009*, 2009, pagg. 106-129, [http://www.oslocenter.no/images/stories/eritrearapport\\_2\\_endelig\\_versjon.pdf](http://www.oslocenter.no/images/stories/eritrearapport_2_endelig_versjon.pdf); e International Labour Organization, African Commission on Human and Peoples' Rights and Centre for Human Rights (University of Pretoria), *Country Report of the Research Project by the International Labour Organization and the African Commission on Human and Peoples' Rights on the constitutional and legislative protection of the rights of indigenous peoples: Eritrea*, 2009, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d4aa7942.html>.

<sup>246</sup> In base ad alcuni rapporti, l'esercito eritreo starebbe deliberatamente allestendo basi nei villaggi Kunama e nei luoghi sacri dei Kunama, violando in tal modo il loro retaggio culturale; si veda Oslo Centre for Peace and Human Rights, *The Lasting Struggle for Freedom in Eritrea: Human Rights and Political Development, 1991-2009*, 2009, pagg. 106-129, [http://www.oslocenter.no/images/stories/eritrearapport\\_2\\_endelig\\_versjon.pdf](http://www.oslocenter.no/images/stories/eritrearapport_2_endelig_versjon.pdf). Si veda inoltre UK Foreign and Commonwealth Office, *Human Rights and Democracy: The 2010 Foreign & Commonwealth Office Report - Eritrea*, 31 marzo 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d99aa836e.html>.

<sup>247</sup> I Kunama sono stati indotti a ridurre le terre tribali e la pressione e le rappresaglie collettive contro i Kunama si starebbero intensificando. Si veda, ad esempio, Tronvoll, Kjetil, *The Lasting Struggle for Freedom in Eritrea – Human Rights and Political Development*, Oslo Centre for Peace and Human Rights, 1991-2009, 2009, pagg. 119-129, [http://www.oslocenter.no/images/stories/eritrearapport\\_2\\_endelig\\_versjon.pdf](http://www.oslocenter.no/images/stories/eritrearapport_2_endelig_versjon.pdf).

<sup>248</sup> Tronvoll, Kjetil, *The Lasting Struggle for Freedom in Eritrea – Human Rights and Political Development*, Oslo Centre for Peace and Human Rights, 1991-2009, 2009, pagg. 119-129, [http://www.oslocenter.no/images/stories/eritrearapport\\_2\\_endelig\\_versjon.pdf](http://www.oslocenter.no/images/stories/eritrearapport_2_endelig_versjon.pdf).

<sup>249</sup> Human Rights Watch, *Service for Life: State Repression and Indefinite Conscription in Eritrea*, 16 aprile 2009, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49e6dcc60.html>. Nel 2007 sarebbe stata ordinata contro i Kunama una speciale operazione di intelligence, nell'ambito della quale sarebbero stati arrestati complessivamente 300 Kunama, tra cui bambini anche di 9 anni. I prigionieri sarebbero stati picchiati, torturati e interrogati senza alcun motivo diverso dallo loro etnia, mentre 26 persone sarebbero state massacrate attraverso gas tossici e sepolti in una fossa che essi stessi sarebbero stati costretti a scavare. Tali assassinii sarebbero stati mirati a intimidire i Kunama nel loro complesso; si veda Tronvoll, Kjetil, *The Lasting Struggle for Freedom in Eritrea – Human Rights and Political Development*, Oslo Centre for Peace and Human Rights, 1991-2009, 2009, pagg. 119-129, [http://www.oslocenter.no/images/stories/eritrearapport\\_2\\_endelig\\_versjon.pdf](http://www.oslocenter.no/images/stories/eritrearapport_2_endelig_versjon.pdf).

<sup>250</sup> Laddove misure economiche distruggano l'esistenza economica di una particolare fascia della popolazione, come un determinato gruppo etnico o religioso, le vittime possono a seconda delle circostanze diventare rifugiati nel lasciare il paese; si veda UNHCR, *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, gennaio 1992, parr. 54 e 63-64, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3314.html>. Giurisdizioni nazionali hanno inoltre riconosciuto che la deliberata imposizione di gravi svantaggi economici o la privazione di libertà, cibo, alloggi, lavoro o altri beni e servizi essenziali potrebbero costituire persecuzione; si vedano Dessi Mathew, *Claims of Political Asylum Based on Non-Physical Forms of Harm Such as Economic Sanctions and Deprivations*, 21 Pace Int'l L. Rev. 309 (2009), <http://digitalcommons.pace.edu/pilr/vol21/iss1/9>; *In re T-Z-*, 24 I&N Dec. 163 (BIA 2007), United States Board of Immigration Appeals, 9 maggio 2007, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/48abd58a0.html>; e *Matter of Acosta*, 19 I&N Dec. 211, 222 (BIA 1985), United States Board of Immigration Appeals, 1 marzo 1985, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b6b910.html>. La definizione di "grave danno" nell'ambito della legislazione australiana sull'asilo comprende significative difficoltà economiche, diniego dell'accesso a servizi di base o della

## 9. Vittime di tratta

Gli uomini, le donne e i minori eritrei sarebbero vittime di tratta all'interno del loro paese e internazionalmente ai fini di lavoro forzato e - in misura minore - di sfruttamento sessuale<sup>251</sup>. Inoltre alcuni lavoratori migranti eritrei negli stati del Golfo e in Egitto sarebbero oggetto di lavoro forzato - compresa la servitù domestica - e prostituzione forzata<sup>252</sup>. Ogni anno grandi numeri di eritrei in viaggio verso l'Europa e il Medio Oriente cadono vittime di trafficanti di esseri umani e sarebbero oggetto di tortura, stupro, lavoro forzato e detenzione arbitraria da parte dei loro aguzzini<sup>253</sup>.

---

capacità di sostentarsi di ogni genere che minacci la capacità della persona di sopravvivere; si veda la sezione 91R del *Migration Act 1958*, n. 62 (così come emendata con l'Atto n. 51 del 2010), Atto n. 62 del 1958 come emendato, 1 novembre 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cf3b60e2.html>.

<sup>251</sup> L'Eritrea è stato indicato come paese "livello 3" per due anni di seguito (2009 e 2010). In base alla classificazione del Dipartimento di Stato USA, i paesi livello 3 non soddisfano gli standard minimi per l'eliminazione della tratta né dimostrano un impegno significativo per farlo; si veda US Department of State, *Trafficking in Persons Report 2010 - Eritrea*, 14 giugno 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c1883f62d.html>; e US Department of State, *Trafficking in Persons Report 2009 - Eritrea*, 16 giugno 2009, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a4214bd28.html>. Vi sono inoltre alcune informazioni di minori vittime di tratta destinati al Medio Oriente per essere utilizzati come fantini di cammelli, mentre ad Asmara minori dediti allo sfruttamento commerciale del sesso e alla mendicizia sarebbero vulnerabili a elementi criminali; si vedano US Department of Labor, *2009 Findings on the Worst Forms of Child Labor - Eritrea*, 15 dicembre 2010, <http://www.dol.gov/ilab/programs/ocft/pdf/2009OCFTreport.pdf>; e Mussie Hadgu, *Eritrea, a Nation in Overall Crisis: Coping Strategies in Hard Times*, 16 aprile 2009, <http://asmarino.com/en/eyewitness-account/133-iii-eritrea-a-nation-in-overall-crisis-coping-strategies-in-hard-times->.

Le cifre fornite dal Centro britannico sulla tratta di esseri umani indicano che tra l'aprile 2009 e il marzo 2010, 8 cittadini eritrei sono stati inviati all'agenzia come vittime di tratta di esseri umani; si veda UK Serious Organised Crime Agency, *NRM Data April 2009 - March 2010*, 2010, [http://www.soca.gov.uk/about-soca/library/doc\\_download/236-nrm-data-aprileee-2009-marzo-2010](http://www.soca.gov.uk/about-soca/library/doc_download/236-nrm-data-aprileee-2009-marzo-2010).

<sup>252</sup> US Department of State, *Trafficking in Persons Report 2010 - Eritrea*, 14 giugno 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c1883f62d.html>.

<sup>253</sup> In base a rapporti credibili, i trafficanti trattengono regolarmente in ostaggio centinaia di richiedenti asilo e migranti sub-sahariani, tra cui bambini, in varie località dell'Egitto vicino al confine con Israele per settimane o mesi finché i loro parenti all'estero non pagano migliaia di dollari per garantirsi il loro rilascio. Hotline for Migrant Workers, un'organizzazione attivista israeliana, ha riferito che nel 2010 circa 1.000 migranti sub-sahariani, nel tentativo di attraversare il deserto del Sinai dall'Egitto verso Israele, sono stati sistematicamente picchiati, stuprati e trattenuti in prigionia a scopo di riscatto dai trafficanti beduini che essi stessi avevano pagato per farsi aiutare nel viaggio. È stato riferito dell'esistenza di una rete di campi di tortura nelle aree desertiche dove i migranti, perlopiù eritrei, vengono talvolta trattenuti per mesi in condizioni oltraggiose, mentre i loro carcerieri beduini esercitano pressione sulle loro famiglie all'estero affinché inviino migliaia di dollari come riscatto; si veda Hotline for Migrants, *"The Dead of the Wilderness": Testimonies from Sinai Desert, 2010*, febbraio 2011, [http://www.hotline.org.il/english/pdf/Testimonies\\_from\\_sinay\\_122010.pdf](http://www.hotline.org.il/english/pdf/Testimonies_from_sinay_122010.pdf). Nel dicembre 2010, un gruppo di oltre 200 richiedenti asilo, provenienti soprattutto dall'Eritrea, è stato catturato e trattenuto nel deserto del Sinai. Si vedano, ad esempio, IRIN, *Egypt: Abuse of asylum-seekers in Sinai must stop, say activists*, 6 gennaio 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d2c16f52.html>; Human Rights Watch, *Egypt: End Traffickers' Abuse of Migrants*, 9 dicembre 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d071b5fc.html>; e UNHCR, *UNHCR urging Egypt to intervene to secure release of Eritreans held hostage*, 7 dicembre 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d00a4f12.html>. Nel dicembre 2010, Physicians for Human Rights - Israele ha riferito della crescente tendenza negli ultimi mesi di donne, da poco liberate dalla detenzione, che chiedevano di abortire. Molte di queste donne hanno confessato di essere state stuprate prima di entrare in Israele; si veda Physicians for Human Rights-Israel, *Hostages, Torture, and Rape in the Sinai Desert: A PHR-Israel update about recently arriving asylum seekers*, 13 dicembre 2010, <http://phr.org.il/default.asp?PageID=100&ItemID=953>. Dal 2007 sono stati riferiti 250 stupri da parte di trafficanti beduini e si stima che molti altri non siano mai stati denunciati; si veda Yonathan Paz, *Ordered disorder: African asylum seekers in Israel and discursive challenges to an emerging refugee regime*, UNHCR, Research Paper n. 205, 8 marzo 2011, pag. 5, <http://www.unhcr.org/4d7a26ba9.html>. Richiedenti asilo eritrei, compresi minori non accompagnati, sarebbero esposti anche all'estorsione da parte dei trafficanti al loro arrivo in Sudan; si veda UNHCR, *Ruthless smugglers prey on unaccompanied minors on Sudan border*, 20 settembre 2010, <http://www.unhcr.org/4c9762df6.html>.

Sebbene la tratta di donne e minori ai fini di sfruttamento sessuale sia proibita dal Codice penale di transizione<sup>254</sup>, attualmente non esiste alcuna protezione equivalente contro il traffico per altri fini - quali il lavoro forzato - o contro il traffico di esseri umani<sup>255</sup>. Il Governo avrebbe intrapreso misure per contrastare la tratta di esseri umani, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e l'investigazione e il perseguimento di casi di tratta<sup>256</sup>. Secondo dichiarazioni ufficiali, è difficile fornire statistiche sulla natura e l'incidenza della tratta di esseri umani a causa della natura velata del crimine e molti casi di tratta restano non denunciati<sup>257</sup>. Finora non sono disponibili informazioni sulle sentenze relative alla tratta o sul sostegno/assistenza - se ve ne sono - forniti per identificare le vittime di tratta in Eritrea<sup>258</sup>.

Alla luce di quanto esposto in precedenza, l'UNHCR ritiene che le vittime di tratta e le persone a rischio di essere vittime di tratta o di essere nuovamente vittime di tratta possono essere a rischio sulla base della loro appartenenza a un determinato gruppo sociale, a seconda delle circostanze individuali del caso<sup>259</sup>.

## **B. Alternativa di fuga o trasferimento interni (IFA/IRA)**

Un quadro analitico dettagliato per valutare la disponibilità di un'alternativa di fuga interna o di un'alternativa di trasferimento interno è contenuto nel documento dell'UNHCR "*Guidelines on International Protection: the "Internal Flight or Relocation Alternative" within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*" del

---

<sup>254</sup> In base al Codice penale di transizione eritreo, la tratta di donne, bambini piccoli e "giovani" è punibile con la reclusione fino a 5 anni (articolo 605), o da 3 a 10 anni laddove vi siano circostanze aggravanti (articolo 606). Inoltre l'articolo 565 proibisce la riduzione in schiavitù e prescrive da 5 a 20 anni di reclusione. Si veda Codice penale di transizione eritreo, Proclamazione n. 158 del 1957, 23 luglio 1957, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49216a0a2.html>.

<sup>255</sup> Si vedano, ad esempio, US Department of Labor, *2009 Findings on the Worst Forms of Child Labor - Eritrea*, 15 dicembre 2010, <http://www.dol.gov/ilab/programs/ocft/pdf/2009OCFTreport.pdf>; e US Department of State, *Trafficking in Persons Report 2010 - Eritrea*, 14 giugno 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c1883f62d.html>.

<sup>256</sup> US Department of Labor, *2009 Findings on the Worst Forms of Child Labor - Eritrea*, 15 dicembre 2010, <http://www.dol.gov/ilab/programs/ocft/pdf/2009OCFTreport.pdf>; e US Department of State, *Trafficking in Persons Report 2010 - Eritrea*, 14 giugno 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c1883f62d.html>.

<sup>257</sup> In base a quanto afferma il Governo, l'accesso alle informazioni sulle rotte, sulle reti e sulle pratiche della tratta è gravemente limitata; si veda Embassy of the State of Eritrean (Washington, USA), *Eritrea rejects US Country Report on Human Trafficking*, 18 giugno 2009, [http://dehai.org/archives/dehai\\_news\\_archive/apr-jun09/att-0686/01-Eritrea\\_rejects\\_US\\_Country\\_Report\\_on\\_Human\\_Trafficking.pdf](http://dehai.org/archives/dehai_news_archive/apr-jun09/att-0686/01-Eritrea_rejects_US_Country_Report_on_Human_Trafficking.pdf).

<sup>258</sup> Si veda, ad esempio, US Department of Labor, *2009 Findings on the Worst Forms of Child Labor - Eritrea*, 15 dicembre 2010, <http://www.dol.gov/ilab/programs/ocft/pdf/2009OCFTreport.pdf>. Secondo il Dipartimento di Stato USA, in Eritrea non sono conosciute strutture dedicate alle vittime di tratta e programmi anti-tratta svolti da NGO; si veda US Department of State, *Trafficking in Persons Report 2010 - Eritrea*, 14 giugno 2010, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c1883f62d.html>.

<sup>259</sup> UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 7: The Application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees to Victims of Trafficking and Persons At Risk of Being Trafficked*, HCR/GIP/06/07, 7 aprile 2006, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/443679fa4.html>.

2003<sup>260</sup>. La considerazione delle possibili aree di trasferimento non è comunque rilevante per i rifugiati che rientrano nell'ambito dell'articolo I(2) della Convenzione OUA<sup>261</sup>.

Perché le possibilità di IFA/IRA costituiscano considerazioni pertinenti in ogni determinato caso, l'area dev'essere riscontrata accessibile e senza fattori che potrebbero dar luogo a un fondato timore di essere perseguitati.

Data l'onnipresenza dell'esercito, una ben radicata rete di informatori del Governo e il controllo e la possibilità di raggiungere la popolazione su tutto il territorio del paese da parte di agenti dello Stato - anche attraverso retate, ricerche casa per casa e l'insediamento di posti di blocco stradali - un'alternativa di fuga o trasferimento interni in un'altra area del paese non può essere considerata disponibile laddove il rischio di persecuzione emani dallo Stato e dai suoi agenti.

Per le categorie di richiedenti che temono la persecuzione per mano di agenti non statuali, la questione se una IFA/IRA sia disponibile dovrebbe essere valutata con attenzione. Data l'ampiamente diffusa approvazione di pratiche tradizionali dannose e norme sociali di natura persecutoria - come la FGM - da parte di ampie fasce della popolazione, è improbabile che per gli individui che temono un danno come risultato di tali pratiche sia disponibile una IFA/IRA.

Se una IFA/IRA sia "ragionevole" dev'essere determinato caso per caso, prendendo in piena considerazione l'ambiente di diritti umani e umanitario nell'area di potenziale trasferimento al momento della decisione. A tale proposito sono importanti i seguenti elementi: (i) la disponibilità di infrastrutture di base<sup>262</sup>, l'accesso a servizi essenziali e all'acqua potabile<sup>263</sup>, oltre alla sicurezza

---

<sup>260</sup> La valutazione della disponibilità di una IFA/IRA richiede due principali tipi di analisi, in particolare della sua (i) **rilevanza** e della sua (ii) **ragionevolezza**. Nei casi in cui sia stato stabilito un fondato timore di persecuzione in alcune localizzate aree del paese d'origine, la determinazione se la proposta area di fuga o trasferimento interni costituisca un'alternativa appropriata per l'individuo interessato richiede una valutazione nel tempo, che prenda in considerazione non solo le circostanze che hanno dato origine al rischio tenuto, e che hanno indotto alla fuga dall'area di origine, ma anche se l'area proposta fornisca un'alternativa sicura e sensata in futuro. Devono essere considerate le circostanze personali dell'individuo richiedente e le condizioni nell'area di trasferimento; si veda UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 4: "Internal Flight or Relocation Alternative" Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*, HCR/GIP/03/04, 23 luglio 2003, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f2791a44.html>.

<sup>261</sup> UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 4: "Internal Flight or Relocation Alternative" Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*, HCR/GIP/03/04, 23 luglio 2003, par. 5, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f2791a44.html>. L'articolo I(2) della Convenzione OUA chiarisce specificamente la definizione di un rifugiato come segue: "ogni persona che, a causa di aggressione esterna, occupazione, dominio straniero o gravi turbamenti dell'ordine pubblico *in tutto o in una parte del Paese di origine o di cittadinanza*, è obbligata ad abbandonare la propria residenza abituale per cercare rifugio in un altro luogo fuori del Paese di origine o di cittadinanza" (il corsivo enfatico è stato aggiunto); si veda *Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa*, 10 settembre 1969, 1001 U.N.T.S. 45, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36018.html>.

<sup>262</sup> È stato inoltre riferito che le condizioni generali delle infrastrutture in Eritrea siano relativamente modeste a seguito della trentennale guerra di indipendenza con l'Etiopia e degli insufficienti investimenti successivi all'indipendenza; si veda, ad esempio, European Commission, *Eritrea – European Union, Country Strategy Paper and National Indicative Programme for the period 2009-2013*, senza data, [http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/scanned\\_er\\_csp10NEW\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/scanned_er_csp10NEW_en.pdf).

<sup>263</sup> A seguito dell'adozione della Proclamazione eritrea sull'acqua n. 162/2010 nel settembre 2010, il Ministro eritreo della terra, dell'acqua e dell'ambiente ha esortato il pubblico a fare un uso giudizioso ed economico dell'acqua, poiché la risorsa sta diminuendo in qualità e quantità in tutto il paese; si vedano Shabait, *Proclamation Urging For Judicious Utilization Of Water Resources*, 1 ottobre 2010, <http://www.shabait.com/articles/q-a-a/3199-proclamation-urging-for-judicious-utilization-of-water-resources->; e AllAfrica.com, *Eritrea: Government issues water proclamation*, 14 settembre 2010, <http://allafrica.com/stories/201009150698.html>. È stato riferito che in alcune aree fuori Asmara non vi sia fornitura regolare di acqua potabile. L'acqua potabile è distribuita da autocisterne, spesso a costi iniqui; si veda Shabait, *Eritrea: Vigorous Efforts Underway to Ease Shortcomings in Potable Water Supply Distribution in Asmara*, 30 novembre 2010, <http://allafrica.com/stories/201012010147.html>.

alimentare<sup>264</sup>, nell'area di potenziale trasferimento; (ii) la disponibilità di meccanismi tradizionali di sostegno, quali famiglia e amici, nell'area di potenziale trasferimento; (iii) la capacità degli individui trasferiti di autosostenersi, anche attraverso opportunità di sostentamento<sup>265</sup>; (iv) la presenza di mine e ordigni inesplosi<sup>266</sup> e (v) le restrizioni alla libertà di movimento all'interno del paese, in particolare lungo le frontiere con il Sudan e l'Etiopia<sup>267</sup>. La rilocalizzazione verso altre aree tribali o etniche potrebbe non essere possibile a causa dei latenti o aperti conflitti tra tali gruppi, la mancanza di accettazione e altre barriere sociali e culturali. Le opportunità di lavoro nei centri urbani, tra cui Asmara, restano limitate<sup>268</sup>.

### C. Esclusione dalla protezione internazionale dei rifugiati

Alla luce della trentennale guerra d'indipendenza dell'Eritrea con l'Etiopia, delle notevoli dispute di confine, così come di una storia di gravi violazioni dei diritti umani, in domande d'asilo individuali da parte di richiedenti asilo eritrei possono emergere considerazioni ai sensi dell'articolo 1F della

---

<sup>264</sup> L'Eritrea ha una lunga storia di insicurezza alimentare sia a livello nazionale che a livello di famiglie. Nel percorso per affrontare la questione della dipendenza dall'assistenza alimentare, il Governo dell'Eritrea ha sospeso l'assistenza alimentare in favore dello schema *food-for-work* e, infine, nell'aprile del 2006 ha introdotto una politica *cash-for-work*; si veda, ad esempio, World Food Programme, *Country - Eritrea*, senza data (visionato il 25 gennaio 2011), <http://www.wfp.org/countries/Eritrea>. È stato riferito che alti livelli di insicurezza alimentare persistano a causa delle limitazioni economiche e di grandi quantità di sfollati interni; si vedano European Union e Food and Agriculture Organization of the United Nations, *Price Monitoring and Analysis Country Brief: Eritrea, Settembre-Dicembre 2010*, 31 dicembre 2010, <http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/SMDL-8DRK7Y>; e Food and Agriculture Organization, *Global Information and Early Warning System, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Countries in Crisis Requiring External Assistance for Food*, dicembre 2010, <http://www.fao.org/gIEWS/english/hotspots/index.htm>.

<sup>265</sup> Nel 2010, il PIL pro-capite era stimato in meno di 424 dollari USA; si veda Economy Watch, *2010 Eritrea GDP Per Capita (Current Prices, US Dollars) Statistics*, senza data (visionato il 25 gennaio 2011), [http://www.economywatch.com/economic-statistics/Eritrea/GDP\\_Per\\_Capita\\_Current\\_Prices\\_US\\_Dollars/year-2010/](http://www.economywatch.com/economic-statistics/Eritrea/GDP_Per_Capita_Current_Prices_US_Dollars/year-2010/). Secondo le stime inoltre i due terzi della popolazione eritrea vivono sotto il livello di povertà nazionale. L'incidenza della povertà sarebbe più alta nelle aree rurali, in particolare nelle pianure dell'est e dell'ovest, dove predomina la pastorizia. Una grande proporzione della manodopera disponibile sarebbe impegnata nel servizio nazionale obbligatorio e le opportunità di impiego resterebbero limitate; si veda European Commission, *Eritrea – European Union, Country Strategy Paper and National Indicative Programme for the period 2009-2013*, senza data, [http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/scanned\\_er\\_csp10NEW\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/scanned_er_csp10NEW_en.pdf).

<sup>266</sup> L'Eritrea è colpita dal fenomeno delle mine, di residui esplosivi di guerra (*Explosive Remnants of War, ERW*) e di ordigni inesplosi (*Unexploded Ordnances, UXO*) risalenti alla guerra per l'indipendenza (1961-1991) e al conflitto armato con l'Etiopia del periodo 1998-2000. Le mine terrestri sono state utilizzate per difendere roccaforti intorno alle città e alle aree popolate, campi militari e strade. L'esatta dimensione della contaminazione da mine è sconosciuta. Uno Studio sull'impatto delle mine - svolto nel periodo 2002-2004 - ha concluso che in Eritrea 481 comunità su 4.176 (l'11,5%) erano gravemente colpite da mine o ERW. La contaminazione in 914 aree a sospetto rischio è stata stimata coprire un totale di 129 chilometri quadrati di territorio, comprese le aree oggetto di studio nella Zona temporanea di sicurezza (Temporary Security Zone, TSZ) tra Eritrea ed Etiopia. Sono stati inoltre identificati ulteriori 113 siti contaminati da UXO che richiedevano bonifica e che sono ubicati principalmente nella TSZ; si vedano Landmine and Cluster Munitions Monitor, *Eritrea: Mine Action*, 29 luglio 2010, [http://www.the-monitor.org/custom/index.php/region\\_profiles/print\\_theme/350](http://www.the-monitor.org/custom/index.php/region_profiles/print_theme/350); e UN Development Fund, *Eritrea: Action Capacity Building Programme (MACBP), Background*, senza data (visionato il 16 marzo 2011), <http://www.er.undp.org/recovery/MA.html>. Il rischio di lesioni da mine e UXO resta elevato, con i bambini che sarebbero vittime di oltre la metà degli incidenti anche mortali; si veda UNICEF, *UNICEF Humanitarian Action 2010: Eritrea*, marzo 2011, [http://www.unicef.org/hac2011/files/HAC2011\\_4pager\\_Eritrea.pdf](http://www.unicef.org/hac2011/files/HAC2011_4pager_Eritrea.pdf). Secondo l'UNICEF, al febbraio 2010, circa 655.000 persone vivevano in 481 aree con presenza di mine e ordigni inesplosi; si veda UNICEF, *UNICEF Humanitarian Action Report 2010*, febbraio 2010, pagg. 23-26, [http://www.unicef.org/publications/files/UNICEF\\_HAR\\_2010\\_Full\\_Report\\_EN\\_020410.pdf](http://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_HAR_2010_Full_Report_EN_020410.pdf).

<sup>267</sup> Inoltre gli eritrei potrebbero essere detenuti per il sospetto di evasione del servizio di leva o diserzione, se non fossero in grado di presentare documenti d'identità o documenti di viaggio che mostrino l'autorizzazione a trovarsi in quell'area; si veda US Department of State, *2010 Country Reports on Human Rights Practices – Eritrea*, 8 aprile 2011, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4da56dccc.html>.

<sup>268</sup> European Commission, *Eritrea – European Union, Country Strategy Paper and National Indicative Programme for the period 2009-2013*, senza data, [http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/scanned\\_er\\_csp10NEW\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/scanned_er_csp10NEW_en.pdf).

Convenzione del 1951 e/o dell'articolo I(5) della Convenzione OUA. Considerazioni di esclusione possono sorgere in qualsiasi caso individuale, se nella domanda del richiedente vi sono elementi che suggeriscono che egli o ella possa essere stato associato o coinvolto nella commissione di atti criminali che rientrano nell'ambito dell'articolo 1F della Convenzione del 1951 e/o dell'articolo I(5) della Convenzione OUA. Date le potenziali gravi conseguenze dell'esclusione dalla protezione internazionale dei rifugiati, le clausole di esclusione devono essere applicate sulla base di una piena valutazione delle circostanze del caso individuale<sup>269</sup>.

Nel contesto dell'Eritrea possono sorgere considerazioni di esclusione nei casi di richiedenti asilo con determinati background. Un'attenta considerazione dev'essere assegnata in particolare ai seguenti profili: (i) membri dell'esercito eritreo<sup>270</sup>; (ii) funzionari di Governo in posizione di autorità, compresi i membri del Consiglio dei Ministri<sup>271</sup>; (iii) dirigenti e guardie carcerari; (iv) membri dell'apparato di sicurezza/intelligence dello Stato, tra cui le forze di polizia e il Servizio di Sicurezza Nazionale; (v) informatori e agenti del Governo; (vi) membri della magistratura; (vii) membri dei movimenti di liberazione armata durante la guerra d'indipendenza con l'Etiopia; (viii) membri di gruppi di opposizione coinvolti in attacchi armati, compresi l'Organizzazione Democratica Afar del Mar Rosso (RSADO) e il Movimento Democratico per la Liberazione dei Kunama Eritrei (DMLEK)<sup>272</sup>; e (ix) gruppi di militanti islamici, quali il Movimento Eritreo della Jihad Islamica<sup>273</sup>, sospettato di aver commesso atti terroristici.

---

<sup>269</sup> Indicazioni dettagliate sull'interpretazione e sull'applicazione dell'articolo 1F della Convenzione del 1951 possono essere trovate in UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 5: Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees*, HCR/GIP/03/05, 4 settembre 2003, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f5857684.html>; e UNHCR, *Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees*, 4 settembre 2003, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f5857d24.html>.

<sup>270</sup> In base alle informazioni a disposizione dell'UNHCR, il grado all'interno dell'esercito eritreo non sarebbe decisivo a tale proposito ed è pertanto importante accertare quali compiti e istruzioni il richiedente aveva durante il servizio militare.

<sup>271</sup> Per un elenco di membri del Consiglio dei ministri, si veda Missione permanente dell'Eritrea presso le Nazioni Unite, <http://www.eritrea-unmission.org/government.asp> (visionato l'11 aprile 2011).

<sup>272</sup> Tra gli altri gruppi di opposizione (armata) si annoverano il Movimento Eritreo di Resistenza Democratica (EDRM) e l'Alleanza delle Forze Nazionali Eritree (AENF), in seguito rinominata Alleanza Nazionale Eritrea (ENA). Nel 2010, RSADO e DMLEK avrebbero dato vita al Fronte Democratico delle Nazionalità Eritree (DFEN). Il fronte attualmente incorpora organizzazioni politiche di gruppi etnici Afar, Kunama e Saho; si veda Sudan Tribune, *Exiled Eritreans vow to launch Ethnic-based movement*, 4 luglio 2010, <http://www.sudantribune.com/Exiled-Eritreans-vow-to-launch.35554>. In base ad alcune informazioni, RSADO avrebbe promesso di aumentare gli attacchi militari contro il Governo eritreo nel 2011; si veda, ad esempio, Sudan Tribune, *Eritrean opposition forces to launch a united attack in 2011 - rebel official*, 3 gennaio 2011, <http://www.sudantribune.com/Eritrean-opposition-forces-to.37477>. In precedenza, nel maggio 2010, RSADO e 7 altri gruppi eritrei di opposizione (Movimento democratico federale eritreo, Partito islamico eritreo per la giustizia e lo sviluppo, Fronte di Liberazione Eritreo, Congresso del Popolo Eritreo, DMLEK, Fronte Eritreo di Salvezza Nazionale e Fronte Democratico del Popolo Eritreo) avrebbero siglato un memorandum d'intesa per unificare le loro ali militari sotto un unico comando; si veda Awate, *Eight EDA Member Organization Agree To Unite Their Military Wings*, 9 maggio 2010, <http://www.awate.com/portal/content/view/5584/3/>. Si vedano inoltre Agence France Presse, *Eritrean rebels say killed 18 soldiers in attack*, 24 aprile 2010, <http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/SNAA-84U97V>; e National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terror, *Incidents over time*, senza data, [http://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?chart=overtime&casualties\\_type=&casualties\\_max=&country=63](http://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?chart=overtime&casualties_type=&casualties_max=&country=63), che registra attacchi da parte di RSADO, DMLEK e altri gruppi di opposizione fino al 2008.

<sup>273</sup> US Central Intelligence Agency, *The World Factbook: Eritrea*, ultimo aggiornamento 1 marzo 2011, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/er.html>. Un gruppo di opposizione armata ampiamente attivo in Sudan, il Movimento Eritreo della Jihad Islamica (Harakat al Jihad al Islami) è ritenuto responsabile, tra l'altro, di attività terroristiche quali la disseminazione di mine terrestri in territorio eritreo, specialmente nelle aree agricole e pastorali; attacchi su civili; distruzione di proprietà. Il movimento avrebbe continuato ad agire segretamente nelle pianure occidentali e nelle montagne del nord; si veda International Crisis Group, *Eritrea: The Siege State*, 21 settembre 2010, pag. 12, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c9c65eb2.html>. Per un profilo dettagliato del Movimento Eritreo della Jihad Islamica, si vedano National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terror (START), *Terrorist Organization Profile: Eritrean Islamic Jihad Movement (EIJM)*, senza data

La potenziale esclusione a seguito del coinvolgimento nella commissione di gravi violazioni dei diritti umani e di trasgressioni del diritto internazionale umanitario - in conformità con l'articolo 1F(a) della Convenzione del 1951 e dell'articolo I(5) della Convenzione OUA - assume particolare rilevanza nel contesto della guerra per l'indipendenza e della guerra del 1998-2000 Eritrea-Etiopia<sup>274</sup>. Tra le azioni che sarebbero state commesse dalle parti in conflitto armato in Eritrea si annoverano - *inter alia* - sparizioni, esodi forzati interni, espulsioni di massa, tortura e altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti, assassini politici, esecuzioni stragiudiziali e sommarie, nonché il reclutamento forzato in movimenti armati di librazione, anche di minori<sup>275</sup>.

Membri dell'esercito, della polizia, dei servizi di sicurezza/intelligence, dirigenti e guardie carcerari, così come funzionari di Governo in posizioni di autorità, potrebbero essere stati coinvolti in vari atti che potrebbero dar luogo all'applicazione dell'articolo 1F della Convenzione del 1951 e dell'articolo I(5) della Convenzione OUA. Tali atti includono - ma non sono limitati a - arresto

---

(visionato il 24 gennaio 2011), [http://www.start.umd.edu/start/data\\_collections/tops/terrorist\\_organization\\_profile.asp?id=4535](http://www.start.umd.edu/start/data_collections/tops/terrorist_organization_profile.asp?id=4535); Immigration and Refugee Board of Canada, *Eritrea: Al Jihad Al Islammiya*, ERT36701.E, 16 marzo 2001, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3df4be2e24.html>; e Human Rights Watch, *Global Trade Local Impact: Arms Transfers to all Sides in the Civil War in Sudan*, 1 agosto 1998, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6a8500.html>.

<sup>274</sup> I crimini di guerra sono gravi violazioni del diritto internazionale umanitario (international humanitarian law, IHL) commessi durante un conflitto armato. La responsabilità penale per violazione del diritto internazionale umanitario applicabile durante conflitti armati non internazionali - in particolare il comune articolo 3 delle Convenzioni di Ginevra del 1949, il Protocollo Aggiuntivo II e il diritto internazionale consuetudinario - non era comunque stabilita fino a metà degli anni '90. nel 1995 il Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia ha infatti deciso che le violazioni del diritto internazionale umanitario applicabili a conflitti armati non internazionali possono essere crimini ai sensi del diritto internazionale consuetudinario; si veda *Prosecutor v. Dusko Tadic aka "Dule", Decision on the Defense Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction*, IT-94-1, 2 ottobre 1995, par. 134, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/47fd520.html>. Pertanto solo quelle violazioni del IHL verificatesi dopo il 1995 sarebbero considerate "crimini di guerra" nell'ambito dell'articolo 1F(a). Violazioni del IHL commesse dalle parti in conflitto nella trentennale guerra d'indipendenza dall'Etiopia dovrebbero essere valutate ai sensi di altre disposizioni dell'articolo 1F, più specificamente come gravi crimini non politici ai sensi dell'articolo 1F(b) o crimini contro l'umanità ai sensi dell'articolo 1F(a).

<sup>275</sup> Per maggiori informazioni sulle violazioni dei diritti umani e le trasgressioni del diritto internazionale umanitario da parte delle parti in conflitto nella guerra d'indipendenza dall'Etiopia, si vedano, ad esempio, D. Pool, *From Guerrillas to Government: the Eritrean People's Liberation Front*, Oxford, 2001, pagg. 49-70; Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, *Child Soldiers Global Report 2001 - Eritrea*, 2001, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/498805fd5.html>; Human Rights Watch, *Ethiopia: Reckoning Under the Law*, 1 dicembre 1994, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/45cc5ece2.html>; Human Rights Watch, *Ethiopia: Human Rights Crisis as Central Power Crumbles: Killings, Detentions, Forcible Conscription and Obstruction of Relief*, 30 aprile 1991, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/45cc5fb42.html>; R. Pateman, *The Eritrean War*, *Armed Forces & Society* Fall 1990 vol. 17 n. 1 81-98; Immigration and Refugee Board of Canada, *Ethiopia: Background information on the EPLF; Information on EPLF violence against the civilian population*, 1 giugno 1989, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6ac9374.html>; e R. Lobban, *The Eritrean War: Issues and Implications*, *Canadian Journal of African Studies*, vol. 10, n. 2 (1976), pagg. 335-346, <http://www.jstor.org/stable/pdfplus/483836.pdf>. Tra i movimenti indipendentisti si annoveravano il Movimento di Liberazione Eritreo (ELM), il Fronte Eritreo di Liberazione (ELF) e il Fronte di Liberazione del Popolo Eritreo (EPLF). Per una panoramica sulle varie violazioni dei diritti umani internazionali e del diritto umanitario nel contesto della guerra di confine tra Eritrea ed Etiopia, si vedano, ad esempio, International Crisis Group, *Beyond the Fragile Peace between Ethiopia and Eritrea: Averting New War*, 17 giugno 2008, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4857dc6f2.html>; Human Rights Watch, *The Horn of Africa War: Mass Expulsions and the Nationality Issue*, 30 gennaio 2003, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f4f59523.html>; Ruth Iyob, *The Ethiopian-Eritrean conflict: diasporic vs. hegemonic states in the Horn of Africa, 1991-2000*, *The Journal of Modern African Studies* (2000), 38: 659-682, <http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=66339>; e Amnesty International, *Ethiopia and Eritrea: Human rights issues in a year of armed conflict*, 21 maggio 1999, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6a9e36.html>.

arbitrario, detenzione *incommunicado* e detenzione senza accusa, tortura e altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti, sparizioni ed esecuzioni stragiudiziali.

Perché l'esclusione sia giustificata, dev'essere stabilita la responsabilità individuale in relazione a un crimine nell'ambito dell'articolo 1F e/o dell'articolo I(5). Tale responsabilità scaturisce da una persona che ha commesso o partecipato alla commissione di un atto criminale, o sulla base di una responsabilità di comandante/superiore per persone in posizione di autorità. Se ve ne sono, si applicano difese alla responsabilità penale, oltre a considerazioni relative alla proporzionalità<sup>276</sup>. Come tale, l'appartenenza alle forze armate governative o a gruppi di opposizione armati non costituisce una fattispecie sufficiente in sé a escludere un individuo dallo status di rifugiato, in particolare alla luce delle pratiche documentate di reclutamento forzato, specialmente di minori<sup>277</sup>. È necessario valutare se l'individuo interessato era personalmente coinvolto in atti di violenza o in altri atti che porterebbero all'esclusione, o ha contribuito consapevolmente in maniera sostanziale a tali azioni. Una spiegazione credibile riguardante il non coinvolgimento individuale in - o la dissociazione da - ogni atto che conduca all'esclusione dovrebbe, in assenza di attendibili evidenze del contrario, rimuovere l'individuo dall'ambito di applicazione delle clausole di esclusione.

---

<sup>276</sup> Diverse giurisdizioni nazionali hanno riconosciuto la disponibilità dell'attenuante della coercizione in casi che coinvolgono l'articolo 1F (e per analogia I(5)). La questione della coercizione sorgerà spesso nel caso di soldati coscritti con la forza. In tali casi "le conseguenze della diserzione più la prevedibilità di essere posti sotto pressione a commettere certi atti costituiscono fattori rilevanti"; si veda UNHCR, *Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees*, 4 settembre 2003, par. 70, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f5857d24.html>. In un caso recente la Corte Suprema USA ha garantito la richiesta di riesame degli atti processuali per affrontare la questione se la coercizione sia rilevante come piena o parziale attenuante all'accusa secondo cui un richiedente asilo abbia contribuito alla persecuzione di altre persone. Il richiedente, un cittadino eritreo, era stato coscritto forzatamente nell'esercito eritreo ma si è rifiutato di combattere. Dopo 2 anni di reclusione è stato costretto a lavorare come guardia carceraria in un campo militare dove i prigionieri che controllava sono stati perseguitati nell'ambito di una fattispecie della Convenzione del 1951. Concludendo che egli ha contribuito alla persecuzione di prigionieri lavorando come guardia armata, il Giudice per l'immigrazione ha negato il rilascio sulla base dell'impedimento persecutorio, ma ha concesso il differimento del rinvio ai sensi CAT poiché il richiedente sarebbe stato probabilmente torturato se rinvio in Eritrea. La decisione è stata poi confermata sia dal Board per gli appelli sull'immigrazione che dalla Corte d'appello per il quinto circuito. Si veda *Negusie v. Holder, Attorney General*, n. 07-499, 3 marzo 2009 (US Supreme Court), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49c254e72.html>. Si vedano inoltre UNHCR, *Negusie v. Mukasey*, Brief Amicus Curiae, 23 giugno 2008, <http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/486230652.pdf>; e *Minister of Citizenship and Immigration v. Asghedom* [2001] FCT 972, 30 agosto 2001 (Corte federale del Canada), <http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/403dce354.pdf>.

<sup>277</sup> Sul reclutamento di minori, si vedano, ad esempio, Sexual Rights Initiative, *Report on Eritrea 6th Round of the Universal Periodic Review*, dicembre 2009, [http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/SRI\\_ERI\\_UPR\\_S06\\_2009.pdf](http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session6/ER/SRI_ERI_UPR_S06_2009.pdf); UN Committee on the Rights of the Child, *Report on the 48th session, Geneva, 19 May - 6 June 2008: Committee on the Rights of the Child*, CRC/C/48/3, 16 novembre 2009, par. 70, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bfe1a8b2.html>; Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, *Child Soldiers Global Report 2008 - Eritrea*, 20 maggio 2008, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/486cb0fdc.html>; e Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, *Child Soldiers Global Report 2001 - Eritrea*, 2001, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/498805fd5.html>.